REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 27 maggio 2016 **Anno XLVII - N. 51**

Soave (Vr), Castello Scaligero, Particolare della scalinata.
Il Castello Scaligero di Soave, appartenuto al casato dei Della Scala, è un esempio altamente rappresentativo di architettura militare medievale. Sorge sul Monte tenda, sopra il versante settentrionale dell'abitato di Soave. Da questa posizione sopraelevata il castello dominava la vasta pianura veneta sottostante. Caduto in stato di abbandono è stato restaurato nel 1890 dal senatore del Regno Giulio Camuzzoni, che ne divenne proprietario. E' raggiungibile a piedi da Piazza Antenna, oppure percorrendo la strada asfaltata che sale a nord del paese. Al castello, costituito da un mastio e da tre cortili di diverse dimensioni, è possibile effettuare visite guidate.

(Foto Silvia Munaretto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **619** del 05 maggio 2016
Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto per l'anno 2016. 1
[Veterinaria e zootecnia]

n. **633** del 11 maggio 2016
Erogazione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete mellito: aggiornamento dei prezzi di rimborso. Revoca del punto 2 del dispositivo della DGR n. 43/2014 e modifica della DGR n. 1067/2013 limitatamente al prezzo di rimborso al netto dell'IVA stabilito per aghi per iniettore a penna. 6
[Sanità e igiene pubblica]

n. **634** del 11 maggio 2016
Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto. 9
[Sanità e igiene pubblica]

n. **636** del 11 maggio 2016
Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto - Estate 2016. 42
[Sanità e igiene pubblica]

n. **640** del 11 maggio 2016
Avvio delle procedure per l'autorizzazione all'assunzione dell'impegno di spesa ad integrazione del contributo regionale attività 2015 e per l'assunzione di obbligazioni di spesa regionali per il finanziamento delle attività 2016, connesse al "Programma dei controlli funzionali" annuale delle specie animali zootecniche. Art. 65 - Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali. Legge regionale 12.12.2003, n. 40 - Nuove norme per gli interventi in agricoltura. 56
[Agricoltura]

n. **641** del 11 maggio 2016
Intervento straordinario a sostegno degli allevamenti off-shore di molluschi finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini verificatesi nel mese di febbraio 2015 (art. 9 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n.7). Approvazione del bando e contestuale apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo. 63
[Caccia e pesca]

n. **675** del 17 maggio 2016
"Assegni di Ricerca". Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse "Occupabilità" - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii - Obiettivo Specifico 2 - settore 3B1I e sottosettore 3B1I. Integrazione delle risorse già destinate con la DGR n. 2121 del 30 dicembre 2015. 73
[Istruzione scolastica]

n. **679** del 17 maggio 2016
Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006. Apertura termini. 78
[Formazione professionale e lavoro]

n. **680** del 17 maggio 2016
Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. Anno formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003 art. 1, commi 622-624, L. 296/2006. Apertura termini. 126
[Formazione professionale e lavoro]

n. **683** del 17 maggio 2016
Meteo Veneto. Sistema integrato di previsioni meteorologiche, allergeniche e della qualità delle acque di balneazione di ARPAV per il turismo veneto. Adozione del Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto l'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), le Associazioni di rappresentanza e i Consorzi di imprese turistiche. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32. 164
[Turismo]

n. **697** del 17 maggio 2016
POR FSE Regione del Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III - Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003. Apertura termini. 173
[Formazione professionale e lavoro]

n. **698** del 17 maggio 2016
POR FSE Regione del Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III - Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003. Apertura termini. 212
[Formazione professionale e lavoro]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 322749)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 619 del 05 maggio 2016

Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto per l'anno 2016.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento ha lo scopo di adottare un nuovo Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto, modificando le precedenti disposizioni regionali in materia, alla luce degli aggiornamenti legislativi e dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa a detta malattia assegnando all'Istituto Zooprofilatico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), incaricato dell'esecuzione dei test diagnostici, ed alle Aziende ULSS n. 1 di Belluno e n. 2 di Feltre, incaricate dell'effettuazione dei campionamenti, un contributo complessivo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) da imputarsi al capitolo n. 101179.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) è una patologia causata da un Herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1) che, nell'ultimo decennio, è stata oggetto di crescente interesse da parte del mondo veterinario e zo-otecnico, non solo italiano, ma anche comunitario (Decisione 2004/558/CE e s.m.i.), a causa delle perdite economiche che tale patologia determina nell'allevamento di bovini da latte e per la rilevanza che ha assunto nella movimentazione e commercializzazione degli animali.

La Comunità Europea ha inserito l'IBR nella lista della malattie per le quali gli Stati Membri possono predisporre programmi obbligatori di lotta per tutto o parte del proprio territorio e per le quali sono previsti finanziamenti (Direttiva 64/432/CEE). Di conseguenza, alcuni Stati Membri hanno concluso la fase di eradicazione della malattia e ottenuto la qualifica comunitaria di "territorio indenne da IBR", mentre altri Pa-esi stanno attuando piani di controllo e/o eradicazione.

Anche in Italia alcune Regioni e Province Autonome hanno già adottato piani obbligatori nei confronti della malattia, raggiungendo l'accreditamento ai sensi dell'articolo 9 della citata Dir. 64/432/CEE (come il Friuli Venezia Giulia e la P.A. di Trento) o l'accreditamento ai sensi dell'articolo 10 di tale Direttiva (come la P.A. di Bolzano).

Considerato quanto sopra, per evitare che gli animali allevati nel territorio della Regione del Veneto siano discriminati nelle movimentazioni e nella commercializzazione nei confronti dei territori limitrofi, la Giunta Regionale, fin dal 2002 (D.G.R. n. 2199 del 9/08/2002), ha adottato un programma regionale di controllo dell'IBR. A questa prima delibera hanno fatto seguito altri provvedimenti regionali di modifica ed integrazione dei precedenti, e nello specifico: D.G.R. n. 870 del 26/03/2004, D.D.R. n. 19 del 28/01/2005 e, da ultimo, D.G.R. n. 273 del 9/02/2010 (Piano triennale di risanamento della Regione del Veneto).

Tali provvedimenti prevedevano un'adesione volontaria al Piano, ad eccezione degli allevamenti della Provincia di Belluno (comprendenti i territori dell'Azienda ULSS n. 1 di Belluno e dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre) per i quali l'applicazioneè stata resa obbligatoria dall'avvio dei Piani, in virtù della contiguità con territori riconosciuti indenni da IBR (Friuli Venezia Giulia e P.A. di Trento).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 15 settembre 2014 "*Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto. Modifica della D.G.R. n. 526/2014*" si è reso obbligatorio il controllo di tutti i capi da riproduzione negli allevamenti posti sul territorio della provincia di Belluno, al fine di acquisire l'accreditamento comunitario di provincia indenne da IBR.

La citata deliberazione prevedeva un finanziamento, per l'effettuazione dei test diagnostici, di euro 40.000,00 a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), in qualità di laboratorio ufficiale. Tale finanziamento

aveva, in questa prima fase, la finalità di evitare che gli animali allevati nel territorio della Regione del Veneto fossero discriminati nelle movimentazioni e nella commercializzazione nei confronti dei territori limitrofi, quali la Regione Friuli Venezia Giulia e le province di Trento e di Bolzano.

Con l'obiettivo di raggiungere l'accreditamento comunitario previsto dall'art. 9 della Direttiva 64/432, si ritiene opportuno proseguire con l'attività di controllo negli allevamenti da riproduzione della provincia di Belluno anche per l'anno 2016.

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario approvare il "Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto" di cui all'**Allegato A** alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che test diagnostici saranno eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), in qualità di laboratorio ufficiale e che i prelievi di necessari saranno eseguiti dal personale delle Aziende ULSS n. 1 di Belluno e n. 2 di Feltre, ovvero da personale veterinario dalle stesse incaricato. La spesa che si intende sostenere comprende il finanziamento pari ad euro 25.000 all'IZS delle Venezie per la gestione e l'effettuazione delle analisi dei campioni e un finanziamento pari ad euro 10.000,00 per ciascuna Azienda ULSS interessata dal piano di campionamento.

A tal proposito viene, pertanto, determinato in euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101179 "Azioni di miglioramento dei Servizi di Igiene e sanità pubblica, dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dei Servizi Veterinari (art. 8, comma 2 e 3 3, L.R. 16/8/2007 n. 23)" del bilancio di previsione 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 64/432/CEE del 26/06/1964 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001

VISTA la D.G.R. n. 2199 del 9/08/2002;

VISTA la D.G.R. 26/03/2004, n. 870 e s.m.i.;

VISTA la Decisione della Commissione del 15/07/2004, n. 558 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 273 del 9/02/2010;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 2964 del 30 dicembre 2013;

VISTA la D.G.R. n. 1684 del 15/09/2014;

VISTA la D.G.R. n. 1169 dell'8 settembre 2015;

VISTA la legge regionale n. 8 del 24 febbraio 2016 "Bilancio di previsione 2016-2018".

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di approvare l'**Allegato A** "Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto 2016", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), in Viale dell'Università n. 10, un contributo massimo pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la gestione e l'effettuazione delle analisi dei campioni previsti dal piano dei controlli di cui al precedente punto 2 ;

4. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, all'Azienda ULSS n. 1 di Belluno, un contributo massimo pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per l'effettuazione dei campionamenti previsti dal piano di controlli di cui al precedente punto 2;

5. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, all'Azienda ULSS n. 2 di Feltre, un contributo massimo pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per l'effettuazione dei campionamenti previsti dal piano di controlli di cui al precedente punto 2;

6. di determinare in euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101179 "Azioni di miglioramento dei Servizi di Igiene e sanità pubblica, dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dei Servizi Veterinari (art. 8, comma 2 e 3 3, L.R. 16/8/2007 n. 23)" del bilancio di previsione 2016;

7. di dare atto che la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

8. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 619 del 05 maggio 2016

Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto 2016

1. Obiettivo del "piano"

L'allegato E (II) della direttiva 64/432/CEE elenca la «Rinotracheite bovina infettiva» (IBR) fra le malattie per le quali possono essere approvati programmi nazionali di lotta e chieste garanzie complementari.
A livello europeo diversi SM hanno acquisito la qualifica di ufficialmente indenne da IBR o di territori in cui sia attivo un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la malattia.
In particolare, per quanto riguarda l'Italia, la provincia di Bolzano è compresa nell'allegato I alla decisione 2004/558/CE (territorio ufficialmente indenne) insieme a altri Paesi europei quali l'Austria, entrambi confinanti con il territorio della provincia di Belluno (Figura 1), mentre la Regione Friuli Venezia Giulia è inserita nell'allegato II della suddetta decisone.

Figura 1 – Distribuzione delle aziende di bovini da riproduzione nel territorio della provincia di Belluno

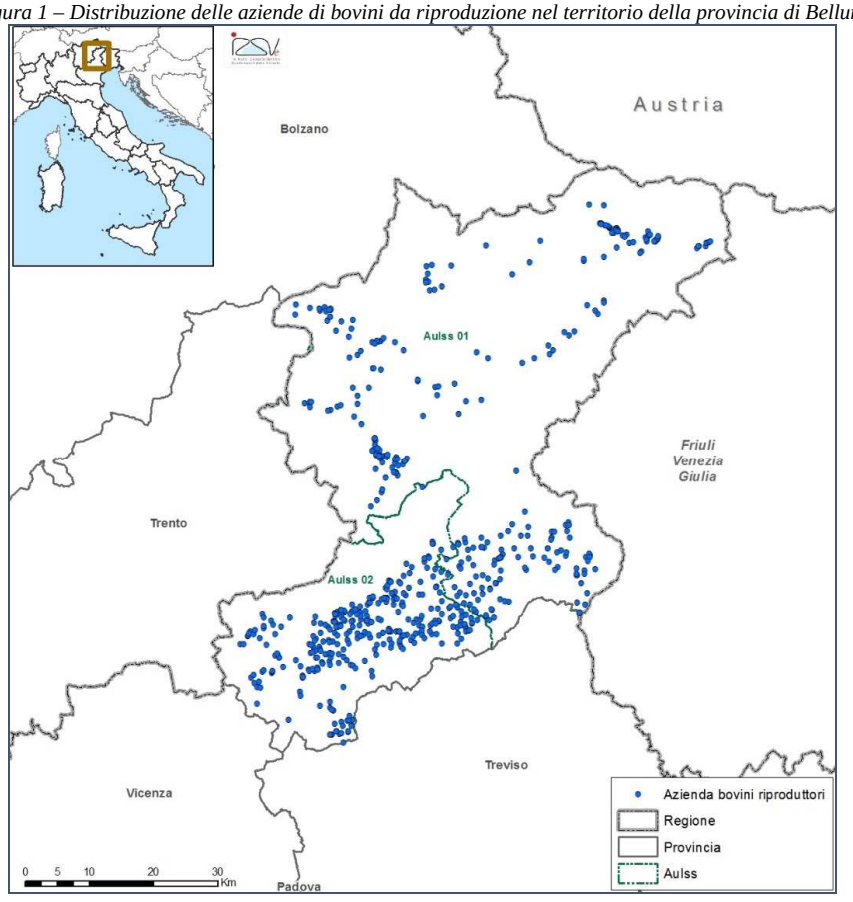

Oltre a ciò, bisogna tenere in considerazione che alcuni alpeggi presenti nella provincia di Belluno vengono caricati con animali provenienti da allevamenti della Provincia di Bolzano. Da qui la necessità, per consentire il regolare proseguo di questa rilevante attività per le zone montane regionali, di garantire uno status sanitario elevato anche per i bovini provenienti dagli allevamenti bellunesi.
In considerazione di quanto sopra esposto, a partire dal 2014 la Regione Veneto ha previsto un piano obbligatorio per la provincia di Belluno finalizzato al mantenimento dello status sanitario acquisto dagli allevamenti bovini presenti sul territorio di competenza.

2. Attività svolta in attuazione del "Piano di controllo della Rinotracheite infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto" nel biennio 2014-15

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 15 settembre 2014 "*Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto. Modifica della D.G.R. n. 526/2014*" si è reso obbligatorio il controllo di tutti i capi da riproduzione negli allevamenti posti sul territorio della provincia di Belluno, al fine di acquisire l'accreditamento comunitario di provincia indenne da IBR.
La DGVR prevedeva un finanziamento, per l'effettuazione dei test diagnostici, di Euro 40.000,00 a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), in qualità di laboratorio ufficiale. Tale finanziamento aveva, in questa prima fase, la finalità di evitare che gli animali allevati nel territorio della Regione del Veneto fossero discriminati nelle movimentazioni e nella commercializzazione nei confronti dei territori limitrofi, quali la Regione Friuli Venezia Giulia e le province di Trento e di Bolzano.
Con successiva Decreto n.38 del 20 aprile 2015 erano stati prorogati i termini per la presentazione della rendicontazione tecnica economica del piano di controllo al 31/12/2015.
L'attività analitica, prevista dalla Delibera di cui all'oggetto ed effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nel periodo di riferimento del finanziamento, è riportato in Tabella 1:

3. Programma di controllo anno 2016

Con l'obiettivo di raggiungere l'accreditamento comunitario previsto dall'art. 9 della Direttiva 64/432, la Regione Veneto ha ritenuto opportuno proseguire con l'attività di controllo negli allevamenti da riproduzione della provincia di Belluno.
A tal fine il piano regionale di cui alle Delibere della Giunta regionale n. 526 del 15/04/2015 e n.1684 del 15/09/2015, verrà effettuato e finanziato in provincia di Belluno nel 2016.
La responsabile scientifica dell'attività è la Dott.ssa Lebana Bonfanti, responsabile del *Laboratorio Sorveglianza epidemiologica Legislazione veterinaria e Benessere animale* dell'IZSVe, che dovrà fornire ai colleghi interessati dal piano le informazioni necessarie per la corretta applicazione e garantire il monitoraggio dell'attività al fine di valutare la congruità dello stesso con quanto richiesto a livello comunitario per l'acquisizione della qualifica.
Inoltre la Dott.ssa Lebana Bonfanti, a condizione che l'attività in campo sia stata effettuata nei modi e nei tempi previsti, dovrà predisporre la documentazione e il report per il successivo inoltro al Ministero della richiesta da inviare alla Commissione europea per l'accreditamento ai sensi dell'art.9 della direttiva 64/432/CEE.

Tabella 1 - Attività analitica effettuata nel periodo di riferimento del finanziamento

	PIANO DI CONTROLLO IBR REGIONE VENETO					
	ANNO	PROVINCIA	MATRICE PRELIEVO	SPECIE	N. CAMPIONI	CAMPIONI POSITIVI
	2015	BL	LATTE CRUDO AZIENDALE	BOVINO	1	
	2014 (ott_dic)	BL	LATTE CRUDO AZIENDALE	BOVINO	4	
	2015	BL	LATTE CRUDO AZIENDALE	BOVINO	2	
	2015	BL	LATTE CRUDO AZIENDALE	BOVINO	230	18
	2014 (ott_dic)	BL	SIERO	BOVINO	175	125
	2015	BL	SIERO	BOVINO	190	68
	2015	BL	SIERO	BOVINO	2	
	2014 (ott_dic)	BL	SIERO	BOVINO	13	1
	2015	BL	SIERO	BOVINO	30	8
	2015	BL	SIERO	BOVINO	38	
	2014 (ott_dic)	BL	SIERO	BOVINO	3781	1263
	2015	BL	SIERO	BOVINO	7293	1491
	2015	BL	SIERO	BOVINO	66	
TOTALE CAMPIONI					**11824**	**2974**

(Codice interno: 322715)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 633 del 11 maggio 2016

Erogazione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete mellito: aggiornamento dei prezzi di rimborso. Revoca del punto 2 del dispositivo della DGR n. 43/2014 e modifica della DGR n. 1067/2013 limitatamente al prezzo di rimborso al netto dell'IVA stabilito per aghi per iniettore a penna.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone, a seguito di accordo con le rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, la riduzione del prezzo di rimborso delle strisce reattive per la misurazione della glicemia capillare e degli aghi per iniettore a penna.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legge 16 marzo 1987, n. 115 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito*" dispone che siano forniti gratuitamente agli assistiti affetti da diabete mellito i presidi diagnostici e terapeutici già previsti dal DM Sanita¿ 8 febbraio 1982: reattivi per il controllo di parametri quali glicosuria, chetonuria, dosaggio della glicemia con prelievo capillare estemporaneo, siringhe monouso per insulina, oltre ad eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, su specifica prescrizione medica.

Il DPCM 29 novembre 2001 "*Definizione dei Livelli essenziali di assistenza*" conferma l'inclusione delle prestazioni in ambito di Assistenza Integrativa, ricompresa nell'Assistenza Distrettuale, all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza a favore di soggetti affetti da diabete.

La Giunta Regionale del Veneto, al fine di migliorare l'appropriatezza d'uso dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete, personalizzare la prescrizione sulla base del fabbisogno individuale e razionalizzare la spesa, provvedeva a disciplinare nel corso degli anni le modalità di prescrizione, dispensazione e tariffazione di tali prodotti. In particolare, con deliberazione n. 497 del 16.4.2013, incaricava il Segretario regionale alla Sanità della formalizzazione di una convenzione con l'Unione regionale Titolari di farmacia -Federfarma Veneto-, per la fornitura dell'applicativo WebCare per il diabete che, mediante la messa in rete dei medici prescrittori, delle farmacie pubbliche e private convenzionate, nonché dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, permette di gestire *on-line* la prescrizione e la dispensazione dell'assistenza integrativa per il diabete attraverso il Programma di cura informatizzato.

In applicazione di detta disposizione, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, con decreto n. 94 del 13.5.2014, formalizzava lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e Federfarma Veneto per la fornitura e l'utilizzo dell'applicativo WebCare Diabete; con successivo decreto n. 127 del 24.7.2014, in considerazione anche della neo costituzione di una nuova Associazione di Categoria rappresentativa delle farmacie convenzionate private -Farmacieunite- formalizzava con la stessa, oltre che con Assofarm rappresentativa delle farmacie convenzionate comunali, analoga collegata convenzione.

In seguito alla sottoscrizione delle Parti di dette convenzioni, Federfarma Veneto fornisce a tutti gli attori del sistema l'applicativo WebCare Diabete, assicurandone la relativa manutenzione e l'aggiornamento rispetto alle disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero intervenire.

Con riferimento invece ai prezzi di rimborso a carico del SSR dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione di soggetti affetti da diabete mellito al netto dell'IVA, si richiamano in particolare le deliberazioni della Giunta regionale n. 1067 del 28.6.2013 e n. 43 del 28.1.2014; quest'ultima, in particolare, intervenendo a parziale modifica della DGR n. 1067/2013, rideterminava i prezzi di rimborso a carico del SSR delle strisce reattive per il monitoraggio della glicemia e stabiliva che gli stessi, validi a decorrere dal 1.12.2014 e almeno per tutto l'anno 2015, potessero essere ridotti di concerto con le rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, qualora il risparmio ottenuto, a seguito dell'utilizzo dell'applicativo WebCare, si fosse dimostrato inferiore a quanto preventivato.

Nell'anno 2015 la spesa a livello regionale dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete, pari a 37,3 milioni di euro, è in realtà aumentata dell'1,1% rispetto all'analogo periodo 2014; il 94,0% di questa spesa va attribuita alle strisce reattive per la misurazione della glicemia capillare e agli aghi per iniettore a penna.

L'Area Sanità e Sociale pertanto, alla luce di detti dati di consumo e tenuto conto anche dei prezzi di rimborso più favorevoli per il SSR praticati da altre regioni (anche limitrofe), richiedeva alle rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate di abbassare il prezzo di rimborso delle strisce reattive per la misurazione della glicemia capillare e degli aghi per iniettore a penna.

All'esito della concertazione, si ritiene ragionevole avanzare l'accoglimento della seguente condivisa proposta, fatti salvi i prezzi di rimborso al netto dell'IVA stabiliti con DGR n. 1067/2013 per i restanti dispositivi (siringhe, reattivi glicosuria+chetonuria, glicosuria, chetonuria, chetonemia, lancette pungidito):

	Tipologia di farmacia		
Prezzo di rimborso al netto dell'IVA dal 1.7.2016	Farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN fino a Euro 387.342,67 al netto dell'IVA	Farmacie rurali e urbane con fatturato annuo SSN fino a Euro 258.228,45 al netto dell'IVA	Tutte le altre farmacie
Strisce reattive per la misurazione della glicemia capillare	Euro 0,460 *	Euro 0,455 **	Euro 0,435 **
Aghi per iniettore a penna	Euro 0,135 ***		

** in luogo di Euro 0,470 (DGR n. 43/2014)*
*** in luogo di Euro 0,460 (DGR n. 43/2014)*
**** in luogo di Euro 0,144 (DGR n. 1067/2013)*

Si stima che detta rimodulazione dei prezzi di rimborso comporterà alla Regione nei sei mesi di applicazione dell'anno 2016 un risparmio di circa 1 milione di euro.

Si rappresenta, inoltre, che in sede di concertazione si è convenuto, altresì, di riaprire la trattativa già con il mese di settembre p.v., così da definire i nuovi prezzi di rimborso dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete valevoli per l'anno 2017, sulla base dell'andamento della spesa che sarà rilevato dalla Regione del Veneto nel corso del 2016 nonché sulla base delle modifiche dei prezzi di rimborso che dovessero essere praticate nel corso dell'anno da altre regioni, con particolare riferimento alla Regione Lombardia.

Si propone, di conseguenza, di revocare il punto 2 del dispositivo della DGR n. 43/2013 e di dare atto che il prezzo di rimborso al netto dell'IVA degli aghi per iniettore a penna cui si fa riferimento al punto 3 della DGR n. 1067/2013 viene modificato nei termini sopra riportati.

Da ultimo, si propone di incaricare il Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTA la legge 16 marzo 1987, n. 115 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito*";

- VISTO il DPCM 29 novembre 2001 "*Definizione dei Livelli essenziali di assistenza*";

- VISTO l'art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

- VISTA la propria deliberazione del 16 aprile 2013, n. 497 ad oggetto "*Fornitura con onere SSR dei dispositivi (reattivi rapidi) per l'autocontrollo della glicemia nel diabete mellito: aggiornamento prezzi di rimborso. Modifica DGR n. 1806 del 8 novembre 2011";*

- VISTI i decreti del Direttore dell'Area Sanità e Sociale del 13 maggio 2014, n. 94 ad oggetto "*Approvazione schema di convenzione tra Regione del Veneto e Federfarma Veneto per la fornitura e l'utilizzo dell'applicativo WebCare per il diabete*"e del 24 luglio 2014, n. 127 ad oggetto "*Approvazione schema di convenzione tra Regione del Veneto, Farmacieunite e Assofarm*

per l'utilizzo dell'applicativo "WebCare" per il diabete"*;*

- VISTA la propria deliberazione del 28 giugno 2013, n. 1067 ad oggetto "*Erogazione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione di soggetti affetti da diabete mellito: modifica disposizioni regionali vigenti. Modifica DGR n. 1798 del 16.6.2009 e DGR n. 1806 del 8.11.2011*";

- VISTA la propria deliberazione del 28 gennaio 2014, n. 43 ad oggetto "*Erogazione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione di soggetti affetti da diabete mellito: modifica disposizioni regionali vigenti. Revoca punto 2 della DGR n. 497/2013 e revoca DGR n. 1806/2011*";

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che il prezzo di rimborso delle strisce reattive per la misurazione della glicemia capillare e degli aghi per iniettore a penna è quello riportato nelle premesse secondo la validità temporale ivi indicata;

3. di disporre che i prezzi di rimborso di tutti i dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete siano oggetto di revisione entro il mese di dicembre 2016, in concerto con le rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate;

4. di revocare il punto 2 del dispositivo della DGR n. 43/2013 e di dare atto che il prezzo di rimborso al netto dell'IVA degli aghi per iniettore a penna cui si fa riferimento al punto 3 della DGR n. 1067/2013 viene modificato nei termini indicati in premessa;

5. di incaricare il Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 322716)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 634 del 11 maggio 2016

Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento ha lo scopo di riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue:

L'influenza aviaria costituisce la principale patologia dell'avifauna domestica e selvatica: nel corso dell'ultimo decennio, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (e Veneto in particolare) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI), e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all'economia territoriale.

Infatti, in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali in materia (*in primis*, la direttiva 2005/94/CE), ai casi di positività per sierotipi rilevanti di influenza aviaria (es. H5 e H7) devono far seguito una serie di misure sanitarie restrittive che, agendo direttamente sull'azienda colpita (abbattimento e distruzione degli animali) o limitandone il commercio di volatili, causano ingenti perdite economiche nel settore produttivo.

Il Veneto ha particolarmente risentito delle gravi conseguenze economiche legate alle passate epidemie di influenza aviaria: basti pensare che, assieme alla Regione Lombardia, nella Regione del Veneto viene prodotto il 65% del patrimonio avicolo nazionale.

In aggiunta a quanto sopra, la Regione del Veneto è considerata territorio particolarmente a rischio per influenza aviaria: infatti è una regione situata in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell'avifauna selvatica, ed in particolare degli anatidi (specie *reservoir* di virus influenzali); inoltre, la particolare conformazione geofisica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d'acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili, e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici.

Va, infine, considerato che il territorio regionale è caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, i quali rappresentano le principali specie avicole colpite dall'influenza aviaria.

L'influenza aviaria (IA), proprio per l'importanza epidemiologica che riveste e per le gravi conseguenze economiche che comporta, fin dai primi anni '90 è stata oggetto di piani di monitoraggio e controllo, sia a livello comunitario che nazionale e regionale. A livello nazionale, i provvedimenti attualmente vigenti ai fini della prevenzione, sorveglianza e controllo dell'IA sono costituiti dalla O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i., che detta misure di prevenzione e biosicurezza per gli allevamenti avicoli, dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, inerente misure di lotta contro l'IA, e il Piano di Monitoraggio Nazionale per IA, che viene emanato annualmente dal Ministero della Salute. Nel 2013 è stato inoltre emanato un decreto inerente le modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole (D.M. 13 novembre 2013).

Ad integrazione dei citati provvedimenti nazionali, come fondamentale complemento alle misure di prevenzione della malattia, sono state emanate nel tempo diverse norme disciplinanti le misure minime di biosicurezza da applicare negli allevamenti avicoli del Veneto: per la filiera avicola industriale, tali misure sono contemplate nel D.D.R. n. 311 del 15 giugno 2005 e (per i tacchini accasati a sesso misto) nel D.D.R. n. 32 del 23 febbraio 2009. Con D.D.R. n. 313 del 24 ottobre 2006, inoltre, sono state previste per il territorio regionale delle misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria per gli allevamenti di volatili di tipo amatoriale e allevamenti di razze rare e razze pure di pollame.

Negli ultimi anni, a seguito delle più recenti acquisizioni epidemiologiche e dello studio dell'evoluzione delle varie epidemie di influenza aviaria, è emersa l'importanza del ruolo rivestito dalla filiera avicola rurale nella diffusione dei virus influenzali: si è pertanto ritenuto necessario, nel tempo, intensificare le misure di prevenzione e controllo rivolte a questo tipo di aziende.

Nel 2010, pertanto, il Ministero della Salute ha emanato uno specifico provvedimento sulle misure di prevenzione, controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria nel settore avicolo rurale (D.M. del 25 giugno 2010).

In Veneto, considerata la particolare situazione di territorio a rischio per influenza aviaria e a seguito delle positività per tale malattia che, negli anni più recenti, hanno colpito allevamenti avicoli appartenenti alla filiera rurale che avevano partecipato a fiere, mostre e mercati (situazioni che prevedono la concentrazione di animali provenienti da diverse origini, pertanto ad alto rischio epidemiologico), sono state emanate delle disposizioni sanitarie integrative inerenti lo svolgimento delle succitate manifestazioni con volatili (da ultimo, con D.G.R. n. 1458 del 13 settembre 2011).

Un altro fattore oggettivo di rischio di diffusione dell'infezione tra allevamenti avicoli è la loro vicinanza. Questo fattore negativo può essere normalizzato unicamente attraverso disposizioni che regolino la costruzione di nuovi allevamenti, mentre gli altri fattori di rischio, così detti "gestionali" (mezzi di trasporto, collegamenti funzionali etc.) si possono controllare con la rigorosa applicazione di norme di biosicurezza in allevamento. A tal fine, con L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e relativi Atti di indirizzo (D.G.R. n. 3178 dell'8/10/2004 e D.G.R. n. 856 del 15 maggio 2012), sono state definite, per i nuovi insediamenti zootecnici, le distanze minime dagli allevamenti zootecnici preesistenti.

Tale Legge ha affidato alla Direzione per la Prevenzione - Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e Produzione Zootecnica (ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare) regionale l'incarico di definire parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.

Infine, nell'ottica di mantenere un costante ed elevato livello di monitoraggio della malattia sul territorio regionale, mirato al rapido rilevamento di circolazione virale all'interno del compartimento avicolo, si reputa necessario continuare ad applicare negli allevamenti avicoli ritenuti maggiormente a rischio per IA un monitoraggio più intensivo rispetto a quanto disposto dal Piano Nazionale di Monitoraggio per influenza aviaria. L'ultimo piano di monitoraggio per influenza aviaria sul territorio regionale è stato formalizzato con la già citata D.G.R. 1458/2011.

Considerato quanto finora esposto e al fine di rendere più trasparenti agli operatori delle filiera avicola le procedure adottate per minimizzare l'impatto dell'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria, con il presente provvedimento si intende riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione, monitoraggio e controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, sia industriali che appartenenti alla filiera rurale.

Ai fini di quanto sopra, si reputa pertanto necessario approvare il "Piano di monitoraggio regionale per influenza aviaria", riportato nell'**Allegato A**, con **Allegato A1** ("Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto"), nonché le"Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" di cui all'**Allegato B**,con**Allegato B1** ("Aree omogenee di accasamento del Veneto") e **Allegato B2** ("Check list di verifica delle norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli"), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.P.R. dell'8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

VISTO il D.D.R. n. 311 del 15 giugno 2005;

VISTA l'O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i.;

VISTO il D.D.R. n. 313 del 24 ottobre 2006;

VISTO il D.D.R. n. 32 del 23 febbraio 2009;

VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9;

VISTO il D.M. del 25 giugno 2010;

VISTA la D.G.R. n. 1458 del 13 settembre 2011;

VISTO il D.M. 13 novembre 2013;

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'**Allegato A** "Piano di monitoraggio regionale per influenza aviaria", l'**Allegato A1** ("Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto"), l'**Allegato B** ("Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli", l'**Allegato B1** "Aree omogenee di accasamento del Veneto")e l'**Allegato B2** ("Check list di verifica delle norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli"), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di abrogare la D.G.R. n. 1458 del 13 settembre 2011;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto all'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

PIANO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER INFLUENZA AVIARIA

A) ALLEVAMENTI AVICOLI INDUSTRIALI

Ad integrazione dei controlli previsti dal Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria, emanato all'inizio di ogni anno dal Ministero della Salute, dovranno essere effettuati i seguenti controlli:

1. Negli allevamenti di tacchini da carne situati **nelle "ex aree di vaccinazione e di monitoraggio intensivo"** per Influenza Aviaria (IA) della Regione del Veneto: nei 10 giorni precedenti il primo carico per il macello, vanno effettuati controlli sierologici e virologici con una numerosità di 5 campioni per capannone (con un minimo di 10 campioni nel caso ci sia un solo capannone fino a un massimo di 20 per allevamento). Si riporta di seguito l'elenco dei Comuni ricadenti nelle aree in oggetto.

Comuni ricadenti nelle ex aree di vaccinazione e di monitoraggio intensivo per influenza aviaria:

PROVINCIA DI VERONA:

Albaredo d'Adige
Angiari
Arcole
Belfiore
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Bovolone
Buttapietra
Caldiero (area territoriale a sud dell'autostrada A4)
Casaleone
Castel d'Azzano
Castelnuovo del Garda (area territoriale a sud dell'autostrada A4)
Cerea
Cologna Veneta
Colognola ai Colli (area territoriale a sud dell'autostrada A4)
Concamarise
Erbè
Gazzo Veronese
Isola della Scala
Isola Rizza
Lavagno (area territoriale a sud dell'autostrada A4)
Minerbe
Monteforte d'Alpone (area territoriale a sud dell'autostrada A4)
Mozzecane
Nogara
Nogarole Rocca
Oppeano
Palù
Peschiera del Garda (area territoriale a sud dell'autostrada A4)
Povegliano Veronese
Pressana
Ronco all'Adige
Roverchiara
Roveredo di Guà

ALLEGATOA alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

San Bonifacio (area territoriale a sud dell'autostrada A4)
San Giovanni Lupatoto (area territoriale a sud dell'autostrada A4)
San Martino Buon Albergo (area territoriale a sud dell'autostrada A4)
San Pietro di Morubio
Salizzole
Sanguinetto
Soave (area territoriale a sud dell'autostrada A4)
Sommacampagna
Sona (area territoriale a sud dell'autostrada A4)
Sorgà
Trevenzuolo
Valeggio sul Mincio
Verona (area territoriale a sud dell'autostrada A4)
Veronella
Vigasio
Villafranca di Verona
Zevio
Zimella

PROVINCIA DI VICENZA:

Agugliaro
Albettone
Alonte
Asigliano Veneto
Barbarano Vicentino
Campiglia dei Berici
Castegnero
Lonigo
Montegalda
Montegaldella
Mossano
Nanto
Noventa Vicentina
Orgiano
Poiana Maggiore
San Germano dei Berici
Sossano
Villaga

PROVINCIA DI PADOVA:

Carceri
Casale di Scodosia
Este
Lozzo Atestino
Megliadino San Fidenzio
Megliadino San Vitale
Montagnana
Ospedaletto Euganeo
Ponso
Santa Margherita d'Adige
Saletto
Urbana

2. Allevamenti di tacchini da carne **accasati a sessi misti**: trascorsi 20 giorni dall'inizio del carico delle femmine, prelievo di 10 campioni di sangue e di 10 tamponi tracheali su altrettanti animali.
   Inoltre, nelle 72 ore precedenti il primo carico dei maschi, dovranno essere effettuati 10 prelievi di sangue e 10 tamponi tracheali su altrettanti animali.

B) ALLEVAMENTI AVICOLI RURALI E "FREE-RANGE"

I Servizi Veterinari delle Az.ULSS dovranno effettuare un monitoraggio per IA in un campione di allevamenti rurali e "free-range" situati nelle **"Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto"**, riportate nella mappa di cui all'**Allegato A1** al presente provvedimento.
I suddetti allevamenti dovranno essere sottoposti, con cadenza semestrale (primavera e autunno), ai seguenti campionamenti:

PRELIEVI SU ANATIDI:

- 20 tamponi cloacali
- 1 pool di feci fresche

Se nell'allevamento ci sono meno di 20 anatidi, testare tutti quelli presenti.

PRELIEVI SU POLLAME:

- 10 - 20 prelievi di sangue
- 10 tamponi tracheali

Se nell'allevamento ci sono meno di 20 soggetti, testare tutti quelli presenti.

Se un allevamento detiene più specie (polli, faraone, tacchini….), il prelievo dovrà essere fatto su soggetti appartenenti a tutte le specie presenti fino ad un massimo di 20 prelievi (es. se in azienda ci sono 20 polli, 7 faraone, 5 tacchini: effettuare prelievi da 10 polli più 5 faraone più 5 tacchini).

C) SVEZZATORI E COMMERCIANTI

Gli svezzatori e i commercianti avicoli sono soggetti ai controlli previsti dal D.M. 25 giugno 2010, relativo alla filiera avicola rurale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

AREE A RISCHIO PER INFLUENZA AVIARIA DELLA REGIONE DEL VENETO

Elenco Comuni:

codice ISTAT	Comune	Prov
023001	Affi	VR
023002	Albaredo d'Adige	VR
023003	Angiari	VR
023004	Arcole	VR
023006	Bardolino	VR
023007	Belfiore	VR
023008	Bevilacqua	VR
023009	Bonavigo	VR
023010	Boschi Sant'Anna	VR
023012	Bovolone	VR
023013	Brentino Belluno	VR
023014	Brenzone sul Garda	VR
023015	Bussolengo	VR
023016	Buttapietra	VR
023017	Caldiero	VR
023018	Caprino Veronese	VR
023019	Casaleone	VR
023020	Castagnaro	VR
023021	Castel d'Azzano	VR
023022	Castelnuovo del Garda	VR
023023	Cavaion Veronese	VR
023025	Cerea	VR
023027	Cologna Veneta	VR
023028	Colognola ai Colli	VR
023029	Concamarise	VR
023030	Costermano	VR
023032	Erbe'	VR
023034	Ferrara di Monte Baldo	VR
023036	Garda	VR
023037	Gazzo Veronese	VR
023040	Isola della Scala	VR
023041	Isola Rizza	VR
023042	Lavagno	VR
023043	Lazise	VR
023044	Legnago	VR
023045	Malcesine	VR
023048	Minerbe	VR
023050	Monteforte d'Alpone	VR

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

023051	Mozzecane	VR
023053	Nogara	VR
023054	Nogarole Rocca	VR
023055	Oppeano	VR
023056	Palù	VR
023057	Pastrengo	VR
023059	Peschiera del Garda	VR
023060	Povegliano Veronese	VR
023061	Pressana	VR
023062	Rivoli Veronese	VR
023064	Ronco all'Adige	VR
023065	Roverchiara	VR
023066	Roveredo di Guà	VR
023068	Salizzole	VR
023069	San Bonifacio	VR
023071	San Giovanni Lupatoto	VR
023072	Sanguinetto	VR
023073	San Martino Buon Albergo	VR
023075	San Pietro di Morubio	VR
023079	San Zeno di Montagna	VR
023081	Soave	VR
023082	Sommacampagna	VR
023083	Sona	VR
023084	Sorgà	VR
023085	Terrazzo	VR
023086	Torri del Benaco	VR
023088	Trevenzuolo	VR
023089	Valeggio sul Mincio	VR
023091	Verona	VR
023092	Veronella	VR
023094	Vigasio	VR
023095	Villa Bartolomea	VR
023096	Villafranca di Verona	VR
023097	Zevio	VR
023098	Zimella	VR
024001	Agugliaro	VI
024002	Albettone	VI
024003	Alonte	VI
024004	Altavilla Vicentina	VI
024006	Arcugnano	VI
024010	Asigliano Veneto	VI
024011	Barbarano Vicentino	VI
024015	Brendola	VI
024022	Campiglia dei Berici	VI
024027	Castegnero	VI

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

024043	Gambellara	VI
024045	Grancona	VI
024046	Grisignano di Zocco	VI
024047	Grumolo delle Abbadesse	VI
024051	Longare	VI
024052	Lonigo	VI
024060	Montebello Vicentino	VI
024061	Montecchio Maggiore	VI
024064	Montegalda	VI
024065	Montegaldella	VI
024069	Mossano	VI
024071	Nanto	VI
024074	Noventa Vicentina	VI
024075	Orgiano	VI
024079	Pojana Maggiore	VI
024092	San Germano dei Berici	VI
024098	Sarego	VI
024102	Sossano	VI
024108	Torri di Quartesolo	VI
024116	Vicenza	VI
024117	Villaga	VI
024121	Zovencedo	VI
026015	Cessalto	TV
026044	Monastier di Treviso	TV
026069	Roncade	TV
027001	Annone Veneto	VE
027002	Campagna Lupia	VE
027003	Campolongo Maggiore	VE
027004	Camponogara	VE
027005	Caorle	VE
027006	Cavarzere	VE
027007	Ceggia	VE
027008	Chioggia	VE
027010	Cona	VE
027011	Concordia Sagittaria	VE
027012	Dolo	VE
027013	Eraclea	VE
027014	Fiesso d'Artico	VE
027015	Fossalta di Piave	VE
027016	Fossalta di Portogruaro	VE
027017	Fossò	VE
027019	Jesolo	VE
027020	Marcon	VE
027022	Meolo	VE
027023	Mira	VE

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

027024	Mirano	VE
027025	Musile di Piave	VE
027027	Noventa di Piave	VE
027028	Pianiga	VE
027029	Portogruaro	VE
027031	Quarto d'Altino	VE
027033	San Donà di Piave	VE
027034	San Michele al Tagliamento	VE
027036	San Stino di Livenza	VE
027039	Stra	VE
027041	Torre di Mosto	VE
027042	Venezia	VE
027043	Vigonovo	VE
027044	Cavallino-Treporti	VE
028001	Abano Terme	PD
028003	Albignasego	PD
028005	Arquà Petrarca	PD
028007	Arzergrande	PD
028009	Baone	PD
028010	Barbona	PD
028011	Battaglia Terme	PD
028022	Carceri	PD
028027	Casale di Scodosia	PD
028029	Castelbaldo	PD
028030	Cervarese Santa Croce	PD
028031	Cinto Euganeo	PD
028033	Codevigo	PD
028035	Correzzola	PD
028037	Este	PD
028040	Galzignano Terme	PD
028043	Granze	PD
028047	Lozzo Atestino	PD
028048	Maserà di Padova	PD
028049	Masi	PD
028051	Megliadino San Fidenzio	PD
028052	Megliadino San Vitale	PD
028053	Merlara	PD
028054	Mestrino	PD
028055	Monselice	PD
028056	Montagnana	PD
028057	Montegrotto Terme	PD
028058	Noventa Padovana	PD
028059	Ospedaletto Euganeo	PD
028060	Padova	PD
028061	Pernumia	PD

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

028062	Piacenza d'Adige	PD
028065	Piove di Sacco	PD
028067	Ponso	PD
028068	Pontelongo	PD
028069	Ponte San Nicolò	PD
028071	Rovolon	PD
028072	Rubano	PD
028073	Saccolongo	PD
028074	Saletto	PD
028081	Santa Margherita d'Adige	PD
028083	Sant'Elena	PD
028084	Sant'Urbano	PD
028086	Selvazzano Dentro	PD
028087	Solesino	PD
028088	Stanghella	PD
028089	Teolo	PD
028092	Torreglia	PD
028095	Urbana	PD
028096	Veggiano	PD
028097	Vescovana	PD
028098	Vighizzolo d'Este	PD
028102	Villa Estense	PD
028103	Villafranca Padovana	PD
028105	Vo'	PD
028106	Due Carrare	PD
029001	Adria	RO
029002	Ariano nel Polesine	RO
029003	Arquà Polesine	RO
029004	Badia Polesine	RO
029005	Bagnolo di Po	RO
029006	Bergantino	RO
029007	Bosaro	RO
029008	Calto	RO
029009	Canaro	RO
029010	Canda	RO
029011	Castelguglielmo	RO
029012	Castelmassa	RO
029013	Castelnovo Bariano	RO
029014	Ceneselli	RO
029017	Corbola	RO
029018	Costa di Rovigo	RO
029019	Crespino	RO
029021	Ficarolo	RO
029022	Fiesso Umbertiano	RO
029023	Frassinelle Polesine	RO

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

029024	Fratta Polesine	RO
029025	Gaiba	RO
029026	Gavello	RO
029027	Giacciano con Baruchella	RO
029028	Guarda Veneta	RO
029029	Lendinara	RO
029030	Loreo	RO
029031	Lusia	RO
029032	Melara	RO
029033	Occhiobello	RO
029034	Papozze	RO
029036	Pincara	RO
029037	Polesella	RO
029038	Pontecchio Polesine	RO
029039	Porto Tolle	RO
029040	Rosolina	RO
029041	Rovigo	RO
029042	Salara	RO
029043	San Bellino	RO
029045	Stienta	RO
029046	Taglio di Po	RO
029047	Trecenta	RO
029049	Villamarzana	RO
029050	Villanova del Ghebbo	RO
029051	Villanova Marchesana	RO
029052	Porto Viro	RO

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

Mappa delle Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto

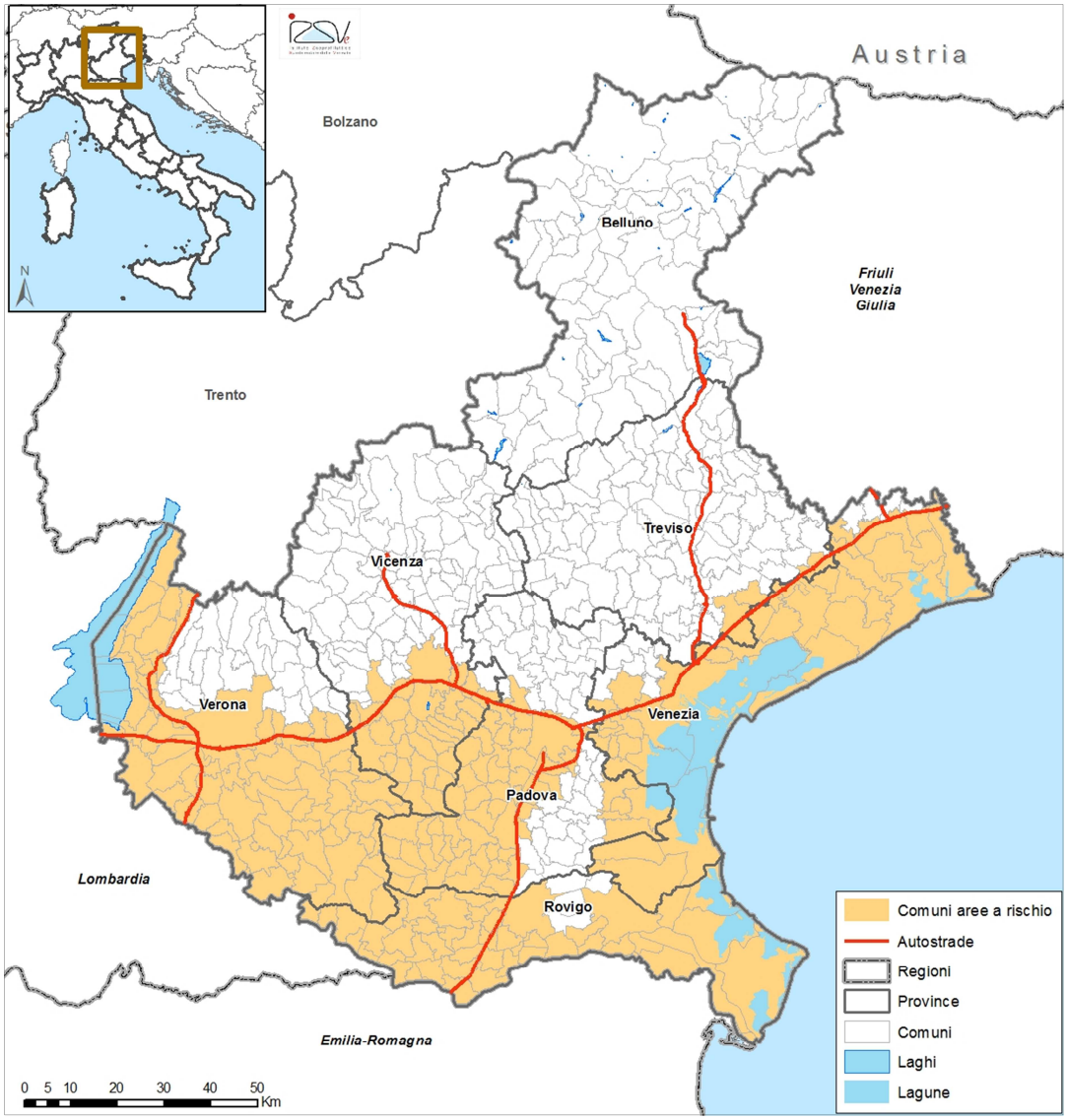

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016 pag. 1/6

MISURE DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

A. ALLEVAMENTI "INDUSTRIALI"

A.1 Misure di biosicurezza

Gli allevamenti avicoli "industriali" (ovvero, in cui viene allevato un numero di capi superiore a 250) devono rispettare le misure di biosicurezza previste dall'O.M. 26/08/2005 ("Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile") e s.m.i.

Poiché nel territorio regionale si sono avuti in passato gravi episodi di influenza aviaria, al fine di minimizzare l'impatto dell'insorgenza di un nuovo focolaio, in aggiunta a quanto sopra si ritiene necessario definire aree omogenee di accasamento dei volatili più a rischio per tale malattia, regolamentare l'accasamento a sessi misti negli allevamenti di tacchini, nonché prevedere le azioni di verifica delle misure di biosicurezza negli allevamenti industriali.

A.2 Aree omogenee di accasamento

Uno dei principali fattori di rischio per la diffusione dell'influenza aviaria (IA) è costituito dalla densità e contiguità di allevamenti avicoli (in particolare di specie a lunga vita, quali i tacchini da carne) sul territorio.
A tal fine, fin dal 2003 in Regione del Veneto sono state istituite delle AREE OMOGENEE DI ACCASAMENTO, nelle quali l'accasamento di tacchini da carne deve essere effettuato in modo tale da garantire (in ciascuna area) lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all'epoca della macellazione.
Le aree di accasamento si distinguono in:

- **Aree omogenee di accasamento a sessi separati**, in cui è autorizzato l'accasamento, in uno stesso allevamento, di tacchini da carne dello stesso sesso (solo maschi o solo femmine).
- **Aree omogenee di accasamento a sessi misti**, in cui è autorizzato l'accasamento, in uno stesso allevamento, sia di tacchini da carne maschi che di tacchini da carne femmine, alle condizioni stabilite dal successivo paragrafo A.3;
- **Aree omogenee di accasamento dinamiche a sessi misti**, che possono essere attivate, come misura supplementare di prevenzione della diffusione delle malattie infettive, al fine di garantire un sufficiente vuoto biologico in zone rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

L'elenco di tutte le aree omogenee di accasamento del Veneto è riportato nell'**Allegato B1** al presente provvedimento; inoltre, è presente sul sito della Rete di Epidemiosorveglianza della Regione del Veneto, ReSolVe, al link: http://www.resolveveneto.it/2016/02/aree-omogenee/.

L'apertura, la chiusura e la modifica delle date dei periodi di accasamento nelle succitate aree omogenee viene autorizzata dal Servizio Veterinario regionale, sentito il parere dell'IZS delle Venezie, a seguito di una richiesta scritta (anche via e-mail) da parte del Referente incaricato dalle Filiere avicole interessate: detta richiesta dovrà essere inviata almeno una settimana prima della data più prossima di apertura/chiusura/modifica di area omogenea, al fine di permettere al Servizio Veterinario regionale di effettuare le dovute valutazioni tecniche.

A.3 Accasamento a sessi misti in allevamenti di tacchini da carne

Nelle aree omogenee di accasamento a sessi misti è possibile accasare, nello stesso allevamento di tacchini da carne, sia maschi che femmine, alle seguenti condizioni:

1. nell'area da accasare non deve essere atto un piano di vaccinazione nei confronti dell'influenza aviaria e la situazione epidemiologica deve essere favorevole;

2. i Servizi Veterinari dovranno verificare preventivamente, negli allevamenti, la sussistenza dei requisiti di biosicurezza previsti dalla normativa vigente;
3. per l'invio agli impianti di macellazione, le operazioni di carico di tacchini femmine all'interno delle aree omogenee dovranno essere effettuate con automezzi dedicati, che fino alla conclusione dell'attività suddetta potranno essere utilizzati esclusivamente all'interno dell'area. In deroga, potranno essere effettuati carichi con gli stessi automezzi, a condizione che all'interno dell'area il carico sia effettuato in un allevamento a fine ciclo di tacchini e fuori della stessa si effettuino esclusivamente carichi a fine ciclo di broiler. Le Ditte dovranno presentare al Servizio Veterinario competente per l'allevamento un programma formalizzato per quanto attiene l'utilizzo degli automezzi per il carico degli animali;
4. il titolare dell'azienda e il proprietario degli animali dovranno garantire una corretta gestione delle squadre di carico degli animali: tale personale dovrà essere identificato e annotato sui registri aziendali e per tutto il periodo di carico non potrà effettuare attività in allevamenti fuori dall'area medesima. Il titolare dell'azienda dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione scritta, il rispetto della procedura sopra riportata.
5. Per quanto riguarda i **controlli sugli animali**, i Servizi veterinari delle Az.ULSS, trascorsi20 giorni dall'inizio del carico delle femmine, dovranno effettuare 10 prelievi di sangue e 10 tamponi tracheali su altrettanti animali. Inoltre, nelle 72 ore precedenti il primo carico dei maschi, dovranno effettuare 10 prelievi di sangue e 10 tamponi tracheali su altrettanti animali;
6. per quanto riguarda il carico delle femmine all'interno di un singolo allevamento, questo dovrà essere completato nell'arco massimo di una settimana lavorativa;
7. i maschi dovranno essere avviati al macello entro 10giorni dall'inizio del carico per i maschi, all'interno di un singolo allevamento;
8. sia per i maschi sia per le femmine, all'interno dell'area omogenea, le operazioni di carico in tutti gli allevamenti dovranno essere completate in un tempo massimo di 20 giorni.

A.4 Verifica delle misure di biosicurezza

Il Servizio veterinario della Az.ULSS, nell'ambito della propria attività di controllo, è incaricato delle verifica presso gli allevamenti avicoli del proprio territorio delle misure di biosicurezza previste dall'O.M. 26/08/2005 e s.m.i., con la seguente cadenza temporale:

- per le specie a rischio (tacchini da carne e tacchini riproduttori, ovaiole): il primo anno, 1 controllo con allevamento pieno; il secondo anno, 1 controllo con allevamento vuoto (per verificare anche la parte strutturale che non si vedrebbe con gli animali presenti): quindi, ogni 2 anni, 2 controlli;
- per le altre specie avicole: un controllo ogni due anni con gli animali presenti e un controllo ogni 2 anni senza animali (quindi: ogni 4 anni, 2 controlli).

Di ogni controllo dovrà essere lasciata evidenza documentale, avvalendosi della apposita check-list di cui all'**Allegato B2**.

B. ALLEVAMENTI DELLA FILIERA RURALE/SVEZZATORI

B.1 Misure di biosicurezza

Gli allevamenti appartenenti al settore avicolo rurale (ovvero, ai sensi del D.M. 13/11/2013, quelli in cui viene allevato un numero di capi non superiore a 250 e destinati esclusivamente all'autoconsumo) devono rispettare le misure di biosicurezza previste dal D.M. 25/06/2010("Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale").

B.2 Misure di prevenzione dell'influenza aviaria negli ALLEVAMENTI DI TIPO AMATORIALE (VOLATILI ORNAMENTALI)

B.2.1 – Definizioni e anagrafe

1. Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 13 novembre 2013 relativo all'anagrafe avicola, ai fini del controllo dei virus influenzali aviari negli allevamenti di tipo amatoriale e di volatili ornamentali sul territorio regionale, vengono fornite le seguenti definizioni:

a) **allevamenti di tipo amatoriale**: luogo privato in cui vengono allevate specie avicole di cui alle successive lettere c) e d);
b) **pollame**: tutti i volatili allevati o tenuti in cattività per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonché per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste categorie di volatili;
c) **razze rare e razze pure di pollame**: pollame, di cui all'elenco delle razze a rischio di estinzione previste dal Piano Sviluppo Rurale, allevato per la selezione e il mantenimento del patrimonio genetico di razze pure destinate principalmente a esposizioni, scambi con altri allevatori appartenenti allo stesso circuito e per autoconsumo;
d) **altro volatile in cattività:** qualsiasi volatile diverso dal pollame, tenuto in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui alla lettera b) e c), compresi quelli tenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita.

2. Le strutture che detengono volatili per i quali non è prevista la registrazione in Banca Dati Avicola nazionale ai sensi del D.M. 13/11/13, devono essere censite e registrate (in registri locali, cartacei o informatizzati) da parte delle Az.ULSS.
Nell'espletamento di tale attività i Servizi Veterinari saranno coadiuvati dalle associazioni ornitologiche riconosciute ai sensi della L.R. 6 aprile 2001 n.7.

3. Le strutture che detengono volatili di cui al paragrafo 1., lettere c) e d), dovranno detenere un apposito registro (cartaceo o informatizzato) sul quale annotare le movimentazioni degli animali. Detto registro può essere sostituito dalla copia della dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. IV rosa, oppure ogni altro documento idoneo ad identificare le partite e i volatili).

B.2.2 – Tracciabilità

La rintracciabilità dei volatili movimentati nell'ambito della filiera avicola amatoriale deve essere garantita con la rigorosa applicazione delle seguenti disposizioni:

1. I volatili di cui al precedente paragrafo B.2.1, lettera c), e destinati a mostre fiere e esposizioni in genere, devono essere identificati singolarmente tramite l'apposizione di anelli con codice alfa-numerico, inamovibili o idoneo sistema di identificazione;

2. Il numero di riconoscimento individuale di cui al punto precedente deve essere riportato sul Mod. IV (o su altro tipo di documentazione cartacea di accompagnamento degli animali) in ogni loro movimentazione. Per i volatili di cui al precedente paragrafo B.2.1,lettera d), il Mod. IV (o altro tipo di documentazione cartacea di accompagnamento degli animali) è obbligatorio per gli animali in entrata e in uscita da mostre fiere e esposizioni in genere;

3. La rintracciabilità dei volatili di cui al presente paragrafo deve essere garantita a cura del detentore o proprietario degli animali per almeno 12 mesi dalla data della cessione dei volatili.

B.2.3 - Accreditamento delle aziende ai fini della partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni

1. Gli allevatori e gli operatori della filiera avicola amatoriale, che detengono volatili di cui al paragrafo B.2.1,lettere c) e d), devono garantire l'attuazione di Buone Pratiche di Allevamento;
2. Nelle aziende di cui al paragrafo B.2.1, lettera d), che detengono più di 250 volatili e in tutte le aziende di cui al paragrafo B.2.1. lettera c), i Servizi Veterinari competenti per territorio dovranno effettuare, con cadenza triennale e nell'ambito dell'attività di controllo, un sopralluogo per verificare l'idoneità delle strutture;

3. In particolari situazioni di rischio epidemiologico, che verranno definite caso per caso dal Servizio Veterinario regionale in accordo con l'IZS delle Venezie, nelle aziende che detengono più di 250 volatili di

cui al paragrafo B.2.1, lettera d), e in tutte le aziende di cui al paragrafo B.2.1. lettera c), dovranno essere effettuati controlli sierologici e/o virologici.
Nel caso in cui nei suddetti allevamenti sia presente anche pollame, questo dovrà essere sottoposto ai controlli previsti dal D.M. 25/06/2010 sulla filiera avicola rurale.

4. Il Servizio Veterinario dovrà inoltre attuare il controllo documentale per la tracciabilità.

B.2.4 - Mostre, fiere ed esposizioni

Ai fini della partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, le aziende che operano nel settore devono garantire tutte le misure di seguito elencate:
1. siano rispettate le norme sulla tracciabilità come previsto dal paragrafo B.2.2;
2. siano accreditate come previsto dal paragrafo B.2.3;
3. garantiscano l'attuazione di corrette norme di igiene e disinfezione delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili;
4. l'organizzazione dovrà inoltre garantire la pulizia e la disinfezione delle aree e delle attrezzature come da protocollo di seguito riportato:

Protocollo di pulizia e disinfezione:

Nelle zone di mercato dovranno essere previste le seguenti disposizioni:
- applicazione di un foglio di nylon sotto le gabbie o di contenitori per evitare il contatto diretto con il terreno. Tale foglio dovrà essere rimosso e smaltito a cura del commerciante;
- pulizia dell'area e raccolta di eventuali residui di deiezioni e piume;
- disinfezione dell'area occupata: nel caso di zone di mercato dove non è previsto un servizio di pulizia e disinfezione, sarà cura del commerciante provvedere a tali operazioni con idonei disinfettanti, anche con pompa a mano.

B.3 Disposizioni per lo svolgimento di FIERE, MOSTRE E MERCATI CON AVICOLI sul territorio della Regione del Veneto

Ai fini dello svolgimento di fiere, mostre e mercati con esposizione e/o vendita di pollame, si applica quanto previsto dal D.M. 25/06/10.
Nel caso di esposizione e/o vendita in fiere, mostre e mercati della Regione del Veneto di volatili "ornamentali" e da affezione (da gabbia e da voliera), va applicato quanto previsto dal precedente paragrafo B.2.

Ad integrazione di quanto sopra, nei casi di particolari situazioni di rischio epidemiologico, che potranno di volta in volta essere definite dal Ministero della Salute e/o dal Servizio Veterinario Regionale, in Regione del Veneto dovranno essere applicate anche le seguenti misure restrittive:

a) Nelle "**Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto**", riportate nella mappa di cui all'**Allegato B2** al presente provvedimento, i Servizi Veterinari delle Az. ULSS potranno autorizzare lo svolgimento di mostre, fiere e mercati con l'esposizione di avicoli, **ad eccezione di esemplari di anatidi e/o quaglie**.

b) In deroga al punto precedente, potranno essere presenti anche esemplari di anatidi e/o quaglie nei **mercati** nei quali sia presente un solo operatore con vendita di avicoli, a condizione che sia titolare di posto fisso e che siano rispettate le condizioni di biosicurezza cui al D.M. 25/06/10.

B.4 Verifica delle misure di biosicurezza

Il Servizio veterinario dell'Az.ULSS, nell'ambito dell'attività di controllo, è incaricato della verifica delle misure di biosicurezza previste dal D.M. 25/06/2010, con frequenza almeno:
- semestrale: per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento al commercio extraregionale;

- annuale: per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'autorizzazione alla commercializzazione a fiere, mostre e mercati;
- biennale: per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'autorizzazione alla commercializzazione in allevamento.

Di ogni controllo dovrà essere lasciata evidenza documentale, avvalendosi della apposita check-list di cui all'**Allegato B2**.

C. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI: LINEE GUIDA APPLICATIVE

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 dell'8 ottobre 2004 sono stati formalizzati sul territorio della Regione del Veneto gli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
Gli Atti di indirizzo relativi al punto 5 della lettera d) del succitato art. 50 sono stati, in seguito, modificati da D.G.R. n. 856 del 15 maggio 2012: tale Delibera ha lasciato comunque invariati gli Atti di indirizzo relativi al punto 4 della lettera d) dell'art. 50, ovvero quelli di competenza esclusivamente veterinaria.

I citati Atti di indirizzo ai sensi del punto 4 della lettera d) dell'art. 50 della L.R. 11/ 2004, al capitolo "Parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti", affida alla Direzione per la Prevenzione, Servizio sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecnica (ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare) l'incarico di definire i parametri sanitari e di compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo-produttivi o l'ampliamento degli esistenti.
Con il presente paragrafo, pertanto, si ritiene necessario stabilire una procedura per la richiesta delle **valutazioni di compatibilità ambientale e sanitaria** al Servizio Veterinario regionale, anche in considerazione delle nuove definizioni da applicare al settore avicolo e suinicolo (contenute, rispettivamente, nel D.M. 13/11/2013 e D.Lvo n. 200 del 26/10/2010), per quanto concerne **i nuovi allevamenti avicoli e suinicoli e per i cambi di specie avicola allevata, in deroga alle distanze minime**.
Le richieste di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli ampliamenti di attività preesistenti, invece, non saranno sottoposte alla procedura di valutazione di cui al presente paragrafo da parte dal Servizio Veterinario regionale.

C.1 Procedura per le richieste di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria per nuovi allevamenti avicoli e suinicoli e per i cambi di specie avicola allevata, in deroga alle distanze minime:

In deroga alle distanze minime tra allevamenti avicoli e suinicoli di cui alla Tabella 1 dei succitati Atti di indirizzo della L.R. 11/04, sotto riportata, può essere consentita la realizzazione di nuovi allevamenti avicoli e suinicoli applicando un metodo matematico, che consente la definizione di parametri per la valutazione di compatibilità sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.

Tipologia di allevamento	Distanza minima da altri allevamenti	Distanza minima da altri allevamenti in zone montane
Allevamenti avicoli di riproduttori ed incubatoi	Metri 1.500 da allevamenti avicoli intensivi	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi
Allevamenti avicoli da carne, allevamenti da selvaggina e di galline ovaiole	Metri 500 da allevamenti avicoli intensivi; Metri 1.000 da allevamenti suinicoli intensivi	
Allevamenti suinicoli	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi	

Tab. 1 - Distanze minime tra allevamenti.

Il D.Lvo n. 200 del 26/10/2010 sull'anagrafe suina e il D.M. 13/11/2013 sull'anagrafe avicola definiscono "nuovo allevamento" la realizzazione di una nuova attività di allevamento: pertanto comprende sia la costruzione di nuove aziende, sia il cambio di tipologia di specie animale allevata.

La valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria effettuata dal Servizio Veterinario regionale, su parere tecnico dell'IZS delle Venezie, è prevista solamente nel caso in cui non siano rispettate le distanze minime tra allevamenti previste dalla sopra riportata Tabella 1. Tali richieste di valutazione dovranno essere trasmesse secondo la seguente procedura:

a. Per quanto concerne i **cambi di specie avicola allevata**, alla luce delle evidenze epidemiologiche e valutazioni del rischio relative ai virus influenzali aviari, e nell'ottica di una semplificazione burocratica delle procedure autorizzative per ottenere i cambi di specie in oggetto, sono soggetti a valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria, in base alla procedura sotto dettagliata, solamente le richieste di cambio di allevamento da specie avicole a breve vita a minor rischio (es. polli da carne) a specie avicole a lunga vita a rischio elevato (es. tacchini da carne, ovaiole e riproduttori).

b. Le richieste dovranno pervenire via PEC, per il tramite del Servizio Veterinario della Azienda ULSS territorialmente competente, all'indirizzo della Regione del Veneto: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.
Nel caso in cui si tratti di un Comune che ha già implementato la procedura "SUAP" (Sportello Unico Attività Produttive), il richiedente dovrà far pervenire l'istanza al Servizio Veterinario della Az.ULSS territoriale con le modalità e attraverso i moduli previsti dallo Sportello.

c. Le suddette istanze dovranno obbligatoriamente essere corredate dalla seguente documentazione ed informazioni minime:

- Planimetria 1:100 relativa ai nuovi capannoni, datata e vistata da un tecnico abilitato (in particolare per quanto riguarda le planimetrie e relativo posizionamento dei capannoni). Dovranno in particolare essere evidenziate le distanze in metri da altri allevamenti avicoli e suinicoli. Tale planimetria non è necessaria nel caso di richieste di parere in merito a cambi di specie avicola allevata, qualora questi comportino modifiche non rilevanti alla struttura dell'impianto produttivo (es. aumento dei capannoni).
- Indicazione della specie avicola e numero di capi previsti per il futuro allevamento.

Ai fini delle richieste di valutazione di cui sopra, si dovrà in ogni caso, tener presente che non è consentita la attivazione di nuovi allevamenti di tacchini (né la costruzione *ex novo*, né il cambio di specie da altre specie animali allevate a tacchini) nelle aree ad elevata densità di allevamenti avicoli dove è attuata la dismissione degli allevamenti di tacchini nell'ambito della realizzazione dei piani di assetto territoriali intercomunali o comunali eventualmente tramite l'applicazione di misure di credito edilizio (parte della provincia di Verona situata a sud dell'autostrada A4).

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016 pag. 1/10

AREE OMOGENEE DI ACCASAMENTO DEL VENETO

AREA	TIPOLOGIA	COD317	COMUNE	Az.ULSS
52	dinamica	082VR553	Sommacampagna	22
52	dinamica	083VR228	Sona	22
52	dinamica	083VR241	Sona	22
52	dinamica	083VR245	Sona	22
53	dinamica	091VR076	Verona	20
53	dinamica	091VR199	Verona	20
54	dinamica	024VR003	Cazzano di Tramigna	20
54	dinamica	024VR004	Cazzano di Tramigna	20
54	dinamica	039VR009	Illasi	20
55	dinamica	028VR011	Colognola ai Colli	20
56	dinamica	091VR082	Verona	20
56	dinamica	091VR113	Verona	20
57	dinamica	073VR007	San Martino Buon Albergo	20
57	dinamica	091VR108	Verona	20
58	dinamica	073VR008	San Martino Buon Albergo	20
58	dinamica	073VR022	San Martino Buon Albergo	20
59	dinamica	047VR002	Mezzane di Sotto	20
59	dinamica	047VR003	Mezzane di Sotto	20
59	dinamica	047VR005	Mezzane di Sotto	20
60	dinamica	047VR013	Mezzane di Sotto	20
60	dinamica	047VR114	Mezzane di Sotto	20
62	dinamica	093VR022	Vestenanova	20
62	dinamica	093VR033	Vestenanova	20
62	dinamica	093VR034	Vestenanova	20
62	dinamica	093VR063	Vestenanova	20
62	dinamica	093VR069	Vestenanova	20
62	dinamica	093VR325	Vestenanova	20
62	dinamica	093VR341	Vestenanova	20
62B	dinamica	093VR030	Vestenanova	20
62B	dinamica	093VR035	Vestenanova	20
62B	dinamica	093VR036	Vestenanova	20
62B	dinamica	093VR090	Vestenanova	20
63	dinamica	001VR079	Affi	22
63	dinamica	023VR302	Cavaion Veronese	22
63	dinamica	062VR305	Rivoli Veronese	22
65	dinamica	015VR502	Bussolengo	22
65	dinamica	015VR504	Bussolengo	22
65	dinamica	091VR039	Verona	20
66	dinamica	022VR004	Castelnuovo del Garda	22
66	dinamica	043VR096	Lazise	22
67	dinamica	038VR074	Grezzana	20
67	dinamica	038VR294	Grezzana	20
67	dinamica	038VR335	Grezzana	20

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

68	dinamica	038VR330	Grezzana	20
68	dinamica	038VR349	Grezzana	20
69	dinamica	038VR029	Grezzana	20
69	dinamica	038VR089	Grezzana	20
69	dinamica	038VR319	Grezzana	20
69	dinamica	038VR324	Grezzana	20
69	dinamica	038VR333	Grezzana	20
69	dinamica	038VR342	Grezzana	20
69	dinamica	038VR344	Grezzana	20
69	dinamica	038VR302	Grezzana	20
70	dinamica	039VR002	Illasi	20
70	dinamica	039VR007	Illasi	20
70	dinamica	039VR008	Illasi	20
70	dinamica	039VR014	Illasi	20
70	dinamica	087VR002	Tregnago	20
70	dinamica	087VR014	Tregnago	20
70	dinamica	087VR074		20
71	dinamica	028VR010	Colognola ai Colli	20
71	dinamica	039VR003	Illasi	20
71	dinamica	039VR005	Illasi	20
71	dinamica	039VR006	Illasi	20
71	dinamica	039VR010	Illasi	20
71	dinamica	039VR021	Illasi	20
71	dinamica	042VR002	Lavagno	20
71	dinamica	039VR013	Illasi	20
72	dinamica	058VR121	Pescantina	22
72	dinamica	058VR125	Pescantina	22
72	dinamica	058VR124	Pescantina	22
72	dinamica	058VR035	Pescantina	22
73	dinamica	067VR311	Roverè Veronese	20
73	dinamica	067VR315	Roverè Veronese	20
74	dinamica	074VR017	San Mauro di Saline	20
74	dinamica	074VR023	San Mauro di Saline	20
74	dinamica	074VR024	San Mauro di Saline	20
74	dinamica	074VR038	San Mauro di Saline	20
75	dinamica	005VR189	Badia Calavena	20
75	dinamica	074VR025	San Mauro di Saline	20
76	dinamica	091VR054	Verona	20
77	dinamica	091VR134	Verona	20
77	dinamica	091VR252	Verona	20
77	dinamica	091VR256	Verona	20
77	dinamica	091VR317	Verona	20
77	dinamica	091VR136		
77	dinamica	091VR038	Verona	20
78	dinamica	091VR470	Verona	20
79	dinamica	093VR009	Vestenanova	20
79	dinamica	093VR014	Vestenanova	20

79	dinamica	093VR028	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR012	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR017	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR023	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR026	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR083	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR115	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR344	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR037	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR024	Vestenanova	20
82	dinamica	047PD031	Lozzo Atestino	17
82	dinamica	047PD034	Lozzo Atestino	17
82	dinamica	059PD021	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	059PD022	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	059PD028	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	059PD036	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	059PD040	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	059PD043	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	074VI601	Noventa Vicentina	6
82	dinamica	074VI602	Noventa Vicentina	6
82	dinamica	059PD042	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	037PD007	Este	17
83	dinamica	037PD026	Este	17
83	dinamica	059PD008	Ospedaletto Euganeo	17
83	dinamica	059PD011	Ospedaletto Euganeo	17
83	dinamica	059PD029	Ospedaletto Euganeo	17
83	dinamica	059PD039	Ospedaletto Euganeo	17
83	dinamica	059PD046	Ospedaletto Euganeo	17
83	dinamica	059PD073	Ospedaletto Euganeo	17
84	dinamica	037PD008	Este	17
84	dinamica	037PD012	Este	17
84	dinamica	037PD028	Este	17
84	dinamica	037PD034	Este	17
84	dinamica	037PD046	Este	17
84	dinamica	037PD047	Este	17
84	dinamica	037PD050	Este	17
84	dinamica	037PD035	Este	17
84	dinamica	037PD048	Este	17
85	dinamica	037PD019	Este	17
85	dinamica	037PD041	Este	17
85	dinamica	037PD106	Este	17
85	dinamica	055PD097	Monselice	17
85	dinamica	055PD120	Monselice	17
85	dinamica	055PD128	Monselice	17
85	dinamica	102PD002	Villa Estense	17
85	dinamica	009PD001		
85	dinamica	083PD012	Sant'Elena	17

86	dinamica	022VI606	Campiglia dei Berici	6
86	dinamica	117VI040	Villaga	6
86	dinamica	117VI601	Villaga	6
86	dinamica	117VI603	Villaga	6
86	dinamica	117VI604	Villaga	6
86	dinamica	117VI605	Villaga	6
86	dinamica	117VI606	Villaga	6
86	dinamica	022VI605	Campiglia dei Berici	6
86	dinamica	022VI602	Campiglia dei Berici	6
87	dinamica	051VI603	Longare	6
87	dinamica	064VI602	Montegalda	6
87	dinamica	064VI607	Montegalda	6
87	dinamica	064VI611	Montegalda	6
87	dinamica	064VI613	Montegalda	6
87	dinamica	065VI606	Montegaldella	6
87	dinamica	065VI608	Montegaldella	6
87	dinamica	064VI606	Montegalda	6
88	dinamica	002VI603	Albettone	6
88	dinamica	002VI604	Albettone	6
88	dinamica	071PD114	Rovolon	16
88	dinamica	105PD054	Vo	17
88	dinamica	105PD061	Vo	17
89	dinamica	001VI031	Agugliaro	6
89	dinamica	001VI601	Agugliaro	6
89	dinamica	001VI602	Agugliaro	6
89	dinamica	002VI606	Albettone	6
89	dinamica	047PD030	Lozzo Atestino	17
89	dinamica	105PD055	Vo	17
90	dinamica	027VI603	Castegnero	6
90	dinamica	027VI605	Castegnero	6
90	dinamica	027VI610	Castegnero	6
90	dinamica	027VI615	Castegnero	6
90	dinamica	027VI618	Castegnero	6
90	dinamica	069VI512	Mossano	6
90	dinamica	069VI603	Mossano	6
90	dinamica	069VI604	Mossano	6
90	dinamica	071VI602	Nanto	6
90	dinamica	027VI121	Castegnero	6
7	sessi separati	051VR071	Mozzecane	22
7	sessi separati	054VR020	Nogarole Rocca	22
7	sessi separati	054VR043	Nogarole Rocca	22
7	sessi separati	054VR045	Nogarole Rocca	22
7	sessi separati	054VR500	Nogarole Rocca	22
7	sessi separati	054VR509	Nogarole Rocca	22
7	sessi separati	054VR511	Nogarole Rocca	22
8	sessi separati	091VR061	Verona	20

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

8	sessi separati	091VR086	Verona	20
8	sessi separati	091VR088	Verona	20
8	sessi separati	091VR174	Verona	20
9	sessi separati	016VR041	Buttapietra	20
9	sessi separati	021VR152	Castel D'Azzano	20
9	sessi separati	021VR156	Castel D'Azzano	20
9	sessi separati	094VR508	Vigasio	22
11	sessi separati	032VR032	Erbè	22
11	sessi separati	088VR026	Trevenzuolo	22
11	sessi separati	088VR506	Trevenzuolo	22
11	sessi separati	088VR507	Trevenzuolo	22
11	sessi separati	088VR508	Trevenzuolo	22
11	sessi separati	088VR509	Trevenzuolo	22
12	sessi separati	016VR090	Buttapietra	20
12	sessi separati	071VR038	San Giovanni Lupatoto	20
12	sessi separati	091VR281	Verona	20
13	sessi separati	040VR504	Isola della Scala	22
13	sessi separati	040VR506	Isola della Scala	22
13	sessi separati	040VR519	Isola della Scala	22
13	sessi separati	055VR096	Oppeano	21
13	sessi separati	055VR104	Oppeano	21
13	sessi separati	071VR030	San Giovanni Lupatoto	20
14	sessi separati	040VR511	Isola della Scala	22
14	sessi separati	040VR520	Isola della Scala	22
14	sessi separati	053VR006	Nogara	21
15	sessi separati	084VR083	Sorgà	21
15	sessi separati	084VR090	Sorgà	21
16	sessi separati	073VR170	San Martino Buon Albergo	20
16	sessi separati	097VR101	Zevio	21
16	sessi separati	097VR116	Zevio	21
16	sessi separati	097VR120	Zevio	21
16	sessi separati	097VR121	Zevio	21
17	sessi separati	097VR108	Zevio	21
17	sessi separati	097VR109	Zevio	21
17	sessi separati	097VR110	Zevio	21
17	sessi separati	097VR112	Zevio	21
17	sessi separati	097VR123	Zevio	21
17	sessi separati	097VR150	Zevio	21
18	sessi separati	064VR094	Ronco all'Adige	21
18	sessi separati	097VR099	Zevio	21
18	sessi separati	097VR105	Zevio	21
18 B	sessi misti	064VR072	Ronco all'Adige	21
18 B	sessi misti	064VR082	Ronco all'Adige	21
18 B	sessi misti	064VR083	Ronco all'Adige	21
19	sessi separati	055VR105	Oppeano	21

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

19	sessi separati	055VR107	Oppeano	21
19	sessi separati	056VR012	Palù	21
19	sessi separati	056VR013	Palù	21
19	sessi separati	056VR014	Palù	21
19	sessi separati	056VR016	Palù	21
19	sessi separati	056VR018	Palù	21
19	sessi separati	097VR100	Zevio	21
19	sessi separati	097VR118	Zevio	21
20	sessi separati	012VR067	Bovolone	21
20	sessi separati	012VR074	Bovolone	21
20	sessi separati	012VR075	Bovolone	21
20	sessi separati	041VR112	Isola Rizza	21
20	sessi separati	055VR097	Oppeano	21
20	sessi separati	055VR101	Oppeano	21
20	sessi separati	055VR106	Oppeano	21
20	sessi separati	055VR110	Oppeano	21
21	sessi separati	012VR077	Bovolone	21
21	sessi separati	012VR080	Bovolone	21
22	sessi separati	053VR103	Nogara	21
22	sessi separati	053VR133	Nogara	21
22	sessi separati	068VR070	Salizzole	21
22	sessi separati	068VR080	Salizzole	21
22	sessi separati	068VR087	Salizzole	21
22	sessi separati	068VR088	Salizzole	21
22	sessi separati	068VR100	Salizzole	21
23	sessi separati	025VR099	Cerea	21
23	sessi separati	029VR011	Concamarise	21
23	sessi separati	029VR012	Concamarise	21
23	sessi separati	068VR078	Salizzole	21
25	sessi separati	037VR111	Gazzo Veronese	21
25	sessi separati	037VR130	Gazzo Veronese	21
27	sessi separati	064VR004	Ronco all'Adige	21
27	sessi separati	064VR005	Ronco all'Adige	21
27	sessi separati	064VR062	Ronco all'Adige	21
27	sessi separati	064VR115	Ronco all'Adige	21
27	sessi separati	064VR088	Ronco all'Adige	21
27	sessi separati	064VR108	Ronco all'Adige	21
28	sessi separati	041VR076	Isola Rizza	21
28	sessi separati	041VR082	Isola Rizza	21
28	sessi separati	041VR084	Isola Rizza	21
28	sessi separati	041VR088	Isola Rizza	21
28	sessi separati	041VR095	Isola Rizza	21
28	sessi separati	041VR097	Isola Rizza	21
31B	sessi separati	069VR003	San Bonifacio	20
31B	sessi separati	069VR008	San Bonifacio	20

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

31B	sessi separati	069VR101	San Bonifacio	20
31	sessi separati	069VR004	San Bonifacio	20
31	sessi separati	069VR005	San Bonifacio	20
31	sessi separati	069VR007	San Bonifacio	20
31	sessi separati	069VR011	San Bonifacio	20
31	sessi separati	069VR012	San Bonifacio	20
31	sessi separati	069VR152	San Bonifacio	20
32	sessi separati	092VR014	Veronella	20
32	sessi separati	092VR016	Veronella	20
33	sessi separati	002VR056	Albaredo d'Adige	20
33	sessi separati	002VR057	Albaredo d'Adige	20
33	sessi separati	002VR059	Albaredo d'Adige	20
33	sessi separati	002VR078	Albaredo d'Adige	20
33B	sessi separati	002VR066	Albaredo d'Adige	20
33B	sessi separati	002VR042	Albaredo d'Adige	20
33B	sessi separati	002VR044	Albaredo d'Adige	20
33B	sessi separati	002VR058	Albaredo d'Adige	20
35	sessi separati	027VR062	Cologna Veneta	20
35	sessi separati	027VR072	Cologna Veneta	20
35	sessi separati	027VR073	Cologna Veneta	20
35	sessi separati	027VR080	Cologna Veneta	20
35	sessi separati	027VR130	Cologna Veneta	20
35	sessi separati	098VR007	Zimella	20
35	sessi separati	098VR046	Zimella	20
40	sessi separati	037VR129	Gazzo Veronese	21
40	sessi separati	084VR080	Sorgà	21
40	sessi separati	084VR081	Sorgà	21
40	sessi separati	084VR085	Sorgà	21
40	sessi separati	084VR088	Sorgà	21
40	sessi separati	084VR089	Sorgà	21
43	sessi separati	012VR065	Bovolone	21
43	sessi separati	012VR069	Bovolone	21
43	sessi separati	012VR047	Bovolone	21
43	sessi separati	012VR070	Bovolone	21
44	sessi separati	032VR086	Erbè	22
44	sessi separati	032VR089	Erbè	22
44	sessi separati	032VR090	Erbè	22
44	sessi separati	032VR091	Erbè	22
44	sessi separati	032VR092	Erbè	22
44	sessi separati	032VR095	Erbè	22
44	sessi separati	040VR450	Isola della Scala	22
44	sessi separati	084VR082	Sorgà	21
44	sessi separati	084VR087	Sorgà	21
47	sessi separati	041VR078	Isola Rizza	21
47	sessi separati	075VR027	San Pietro di Morubio	21

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

47	sessi separati	075VR030	San Pietro di Morubio	21
47	sessi separati	075VR031	San Pietro di Morubio	21
47	sessi separati	075VR033	San Pietro di Morubio	21
47	sessi separati	075VR036	San Pietro di Morubio	21
47	sessi separati	075VR041	San Pietro di Morubio	21
48	sessi separati	027VR060	Cologna Veneta	20
48	sessi separati	027VR083	Cologna Veneta	20
48	sessi separati	027VR084	Cologna Veneta	20
48	sessi separati	027VR088	Cologna Veneta	20
49	sessi separati	004VR001	Arcole	20
49	sessi separati	092VR017	Veronella	20
49	sessi separati	098VR023	Zimella	20
49	sessi separati	098VR024	Zimella	20
49	sessi separati	098VR031	Zimella	20
49	sessi separati	098VR036	Zimella	20
49	sessi separati	098VR081	Zimella	20
50	sessi separati	042VR001	Lavagno	20
50	sessi separati	073VR024	San Martino Buon Albergo	20
50	sessi separati	073VR030	San Martino Buon Albergo	20
50	sessi separati	073VR033	San Martino Buon Albergo	20
50	sessi separati	073VR178	San Martino Buon Albergo	20
50	sessi separati	073VR185	San Martino Buon Albergo	20
50	sessi separati	073VR188	San Martino Buon Albergo	20
50	sessi separati	073VR193	San Martino Buon Albergo	20
91	sessi separati	040VR517	Isola della Scala	22
91	sessi separati	040VR518	Isola della Scala	22
91	sessi separati	040VR551	Isola della Scala	22
91	sessi separati	040VR552	Isola della Scala	22
91	sessi separati	040VR805	Isola della Scala	22
91	sessi separati	040VR507	Isola della Scala	22
91	sessi separati	040VR563	Isola della Scala	22
92	sessi separati	041VR110	Isola Rizza	21
92	sessi separati	065VR093	Roverchiara	21
92	sessi separati	065VR060	Roverchiara	21
92	sessi separati	065VR070	Roverchiara	21
3	sessi misti	082VR555	Sommacampagna	22
3	sessi misti	082VR559	Sommacampagna	22
3	sessi misti	082VR560	Sommacampagna	22
4	sessi misti	089VR804	Valeggio sul Mincio	22
4	sessi misti	089VR807	Valeggio sul Mincio	22
4	sessi misti	089VR900	Valeggio sul Mincio	22
4	sessi misti	089VR143	Valeggio sul Mincio	22
4	sessi misti	096VR606	Valeggio sul Mincio	22
5	sessi misti	082VR557	Sommacampagna	22
5	sessi misti	082VR558	Sommacampagna	22

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

5	sessi misti	082VR827	Sommacampagna	22
5	sessi misti	096VR119	Villafranca di Verona	22
5	sessi misti	096VR206	Villafranca di Verona	22
5	sessi misti	096VR777	Villafranca di Verona	22
5	sessi misti	096VR902	Villafranca di Verona	22
6	sessi misti	060VR700	Povegliano Veronese	22
6	sessi misti	060VR816	Povegliano Veronese	22
6	sessi misti	060VR701	Povegliano Veronese	22
6	sessi misti	096VR908	Villafranca di Verona	22
6	sessi misti	096VR909	Villafranca di Verona	22
24	sessi misti	072VR041	Sanguinetto	21
24	sessi misti	072VR042	Sanguinetto	21
24	sessi misti	072VR043	Sanguinetto	21
26	sessi misti	028VR002	Colognola ai Colli	20
26	sessi misti	028VR013	Colognola ai Colli	20
26	sessi misti	069VR013	San Bonifacio	20
29	sessi misti	003VR021	Angiari	21
29	sessi misti	003VR022	Angiari	21
29	sessi misti	003VR023	Angiari	21
30	sessi misti	019VR036	Casaleone	21
30	sessi misti	025VR078	Cerea	21
30	sessi misti	025VR098	Cerea	21
30	sessi misti	025VR101	Cerea	21
30	sessi misti	025VR107	Cerea	21
34	sessi misti	052VI139	Lonigo	5
34	sessi misti	052VI801	Lonigo	5
34	sessi misti	052VI803	Lonigo	5
34	sessi misti	052VI805	Lonigo	5
34	sessi misti	052VI810	Lonigo	5
34	sessi misti	052VI812	Lonigo	5
36	sessi misti	010VR033	Boschi Sant' Anna	21
36	sessi misti	027VR078	Cologna Veneta	20
36	sessi misti	048VR071	Minerbe	21
36	sessi misti	048VR073	Minerbe	21
36	sessi misti	048VR075	Minerbe	21
36	sessi misti	061VR010	Pressana	20
36	sessi misti	061VR014	Pressana	20
36	sessi misti	061VR015	Pressana	20
36	sessi misti	061VR016	Pressana	20
37	sessi misti	027VR045	Cologna Veneta	20
37	sessi misti	027VR090	Cologna Veneta	20
37	sessi misti	061VR001	Pressana	20
37	sessi misti	061VR008	Pressana	20
37	sessi misti	061VR018	Pressana	20
38	sessi misti	066VR008	Roveredo di Guà	20

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

38	sessi misti	066VR009	Roveredo di Guà	20
39	sessi misti	019VR037	Casaleone	21
39	sessi misti	019VR044	Casaleone	21
39	sessi misti	019VR050	Casaleone	21
41	sessi misti	083VR238	Sona	22
41	sessi misti	083VR243	Sona	22
41	sessi misti	089VR803	Valeggio sul Mincio	22
51	sessi misti	052VI804	Lonigo	5
51	sessi misti	052VI806	Lonigo	5
51	sessi misti	052VI808	Lonigo	5

ALLEGATOB2 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

CHECK LIST DI VERIFICA NORME DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

PROT._____ **DATA**_____

ALLEVAMENTO_____**CODICE** ☐☐☐☐☐☐☐☐

VIA_____**COMUNE**_____

	VERIFICA REQUISITI STRUTTURALI E NORME DI CONDUZIONE				
1	**Nel caso in cui si stia effettuando il primo sopralluogo rilevare quanto segue:**				
	1.1	Mese e anno di costruzione dell'allevamento (mm/aaaa)	/		
	1.2	Mese e anno dell'ultima ristrutturazione di rilievo dell'allevamento (mm/aaaa)	/		
	1.3	Superficie allevamento (mq utili allevabili)	…		
	1.4	Numero capannoni in muratura / Numero tunnel	…/…		
	1.5	Tipo di ventilazione: (1) naturale, (2) forzata, (3) entrambe	1	2	3
2	Presenza di barriere idonee a evitare l'ingresso non controllato di automezzi e persone (cancelli o sbarre mobili)		SI	NO	N.A.
3	Nel caso di presenza di ulteriori accessi riservati alle persone: presenza di barriere idonee a evitarne l'ingresso non controllato		SI	NO	N.A.
4	Il cancello o sbarra è chiuso al momento dell'accesso per l'effettuazione del sopralluogo		SI	NO	N.A.
5	L'allevamento è delimitato da barriere artificiali (reti, muri, siepi…) o naturali?		SI	NO	N.A.
6	Presenza all'entrata dell'allevamento di cartelli/segnaletica di divieto di accesso agli estranei		SI	NO	N.A.
7	Presenza di un'area parcheggio		SI	NO	N.A.
	7.1	L'area parcheggio è esterna all'area di allevamento	SI	NO	N.A.
	7.2	L'area parcheggio è interna all'area di allevamento	SI	NO	N.A.
8	Presenza di reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni		SI	NO	N.A.
	8.1	Le reti antipassero risultano integre su tutta la superficie	SI	NO	N.A.
	8.2	Le reti antipassero risultano danneggiate o non fissate in modo adeguato	SI	NO	N.A.
9	Presenza di adeguate chiusure dei capannoni (serrature, lucchetti…)		SI	NO	N.A.
10	Personale dipendente familiare (indicare numero)		SI	NO	…
11	Personale dipendente esterno (indicare numero)		SI	NO	…
12	Personale saltuario (vaccinatori/caricatori)		SI	NO	…
13	Presenza nei locali di allevamento di pavimento in cemento o in materiale lavabile e disinfettabile (ad eccezione dei parchetti esterni)		SI	NO	N.A.
	13.1	La superficie del pavimento è integra e continua	SI	NO	N.A.
	13.2	La superficie del pavimento è parzialmente fessurata e discontinua (<20%)	SI	NO	N.A.
	13.3	La superficie del pavimento presenta molte crepe e discontinuità (>20%)	SI	NO	N.A.
14	Presenza di pareti e soffitti lavabile e disinfettabile		SI	NO	N.A.

ALLEGATOB2 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

	14.1	La superficie delle pareti è integra e continua	SI	NO	N.A.
	14.2	La superficie delle pareti è parzialmente fessurata e discontinua (<20%)	SI	NO	N.A.
	14.3	La superficie delle pareti presenta molte crepe e discontinuità (>20%)	SI	NO	N.A.
15	Presenza agli ingressi dei capannoni di piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali		SI	NO	N.A.
16	Tali piazzole sono dotate di un solido fondo, lavabile e disinfettabile		SI	NO	N.A.
	16.1	La superficie delle piazzole è integra e continua	SI	NO	N.A.
	16.2	La superficie delle piazzole è parzialmente fessurata e discontinua (<20%)	SI	NO	N.A.
	16.3	La superficie delle piazzole presenta molte crepe e discontinuità (>20%)	SI	NO	N.A.
17	Tali piazzole hanno dimensioni pari alla larghezza del capannone		SI	NO	N.A.
18	Tali piazzole hanno dimensioni che consentono le manovre agli automezzi		SI	NO	N.A.
19	Lungo tutto il perimetro esterno del capannone, la superficie (almeno 1 metro di profondità dal perimetro del capannone) è mantenuta pulita		SI	NO	N.A.
	19.1	Lungo tutto il perimetro esterno del capannone, l'erba è assente o tenuta tagliata	SI	NO	N.A.
	19.2	Lungo tutto il perimetro esterno del capannone, non ci sono ristagni d'acqua	SI	NO	N.A.
	19.3	Lungo tutto il perimetro esterno del capannone, non ci sono materiali estranei (bidoni, bancali, lamiere, tubi per irrigazione…)	SI	NO	N.A.
20	Presenza di una o più aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.)		SI	NO	N.A.
	20.1	L'area di stoccaggio è coperta e protetta (es: tettoia)	SI	NO	N.A.
	20.2	L'area di stoccaggio è chiusa (es: magazzino)	SI	NO	N.A.
21	Presenza di una zona filtro		SI	NO	N.A.
22	Presenza di un lavandino nella zona filtro		SI	NO	N.A.
	22.1	Il lavandino è dotato di sapone	SI	NO	N.A.
	22.2	Il lavandino è dotato di asciugamani usa e getta o asciugamani a aria	SI	NO	N.A.
	22.3	Il lavandino non è dotato di sapone e asciugamani riutilizzabili puliti	SI	NO	N.A.
	22.4	Il lavandino è pulito	SI	NO	N.A.
23	Presenza di un armadietto per gli indumenti		SI	NO	N.A.
	23.1	L'armadietto è chiudibile	SI	NO	N.A.
	23.2	Gli indumenti sono correttamente posizionati nell'armadietto	SI	NO	N.A.
24	Presenza di indumenti dedicati per il lavoro in allevamento		SI	NO	N.A.
	24.1	Gli indumenti utilizzati sono usa e getta	SI	NO	N.A.
	24.2	Gli indumenti utilizzati sono riutilizzabili (es. tuta da lavoro)	SI	NO	N.A.
	24.3	Gli indumenti riutilizzabili sono puliti e ben tenuti	SI	NO	N.A.
25	Presenza di calzature dedicate		SI	NO	N.A.
	25.1	Le calzature sono pulite	SI	NO	N.A.
	25.3	Le calzature sono tenute in un luogo chiuso e riparato	SI	NO	N.A.

ALLEGATOB2 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016 pag. 3/4

26	Presenza di uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti		SI	NO	N.A.
27	Presenza di attrezzatura per la pulizia e disinfezione dei locali		SI	NO	N.A.
	27.1	E' presente un'idropulitrice	SI	NO	N.A.
	27.2	E' presente una pompa a trattore	SI	NO	N.A.
	27.3	E' presente un altro sistema a pressione	SI	NO	N.A.
	27.4	L'attrezzatura è ben tenuta e chiaramente in uso (pulita, no ragnatele, polvere, calcare)	SI	NO	N.A.
28	Presenza di pozzetti per la raccolta dell'acqua di scolo dai capannoni/tunnel		SI	NO	N.A.
29	Presenza di attrezzatura per la pulizia e disinfezione dei mezzi		SI	NO	N.A.
	29.1	E' presente un arco di disinfezione	SI	NO	N.A.
	29.2	E' presente un'idropulitrice	SI	NO	N.A.
	29.3	E' presente una pompa a trattore	SI	NO	N.A.
	29.4	L'attrezzatura è ben tenuta e chiaramente in uso (pulita, no ragnatele, polvere, calcare, erbacce)	SI	NO	N.A.
30	Presenza di una platea di disinfezione degli automezzi in entrata e in uscita dall'azienda		SI	NO	N.A.
	30.1	La superficie della platea è integra e continua	SI	NO	N.A.
	30.2	La superficie della platea è parzialmente fessurata e discontinua (<20%)	SI	NO	N.A.
	30.3	La superficie della platea presenta molte crepe, erbacce e discontinuità (>20%)	SI	NO	N.A.
31	Presenza di pozzetti per la raccolta dell'acqua di scolo dalla platea di disinfezione		SI	NO	N.A.
32	Disinfettanti		SI	NO	N.A.
	32.1	Sono presenti disinfettanti idonei (valutare il principio attivo e la registrazione)	SI	NO	N.A.
	32.2	Esistono bolle di carico dei disinfettanti	SI	NO	N.A.
	32.3	Rispetto alle bolle di carico la quantità di disinfettanti presenti in azienda risultano congrue con il loro corretto utilizzo	SI	NO	N.A.
	32.4	I contenitori dei disinfettanti in azienda sono scaduti	SI	NO	N.A.
33	Presenza di cella frigorifera per il deposito delle carcasse in attesa dello smaltimento, con cartello e banda gialla (cat. 2 ai sensi del reg 1069/09)		SI	NO	N.A.
	33.1	La cella frigorifera è posizionata all'esterno dell'area di allevamento	SI	NO	N.A.
	33.2	La cella frigorifera è posizionata all'interno dell'area di allevamento	SI	NO	N.A.
	33.3	La cella frigorifera è mobile	SI	NO	N.A.
34	Dimensioni della cella adeguata all'allevamento: $1m^3$×1000 tacchini maschi, (indicare dimensione stimata).		SI	NO	N.A.
	34.1	C'è congruità tra giorni del ciclo produttivo e numero di animali morti effettivamente presenti nella cella frigorifera	SI	NO	N.A.
	34.2	Il camion per il ritiro morti passa di solito dopo la fine ciclo	SI	NO	N.A.
	34.3	Il camion per il ritiro morti passa di solito durante il ciclo produttivo	SI	NO	N.A.
	34.4	C'è congruità tra quanto segnalato nel registro mortalità, bolle di ritiro morti e numero di animali morti effettivamente presenti nella cella frigorifera	SI	NO	N.A.

ALLEGATOB2 alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016

35	Gestione della pollina				
	35.1	La pollina viene stoccata in una platea di stoccaggio/concimaia COPERTA	SI	NO	N.A.
	35.2	La pollina viene stoccata in una platea di stoccaggio/concimaia SCOPERTA	SI	NO	N.A.
	35.3	La pollina NON viene stoccata ma ritirata da una ditta autorizzata	SI	NO	N.A.
	35.4	La pollina NON viene stoccata ma utilizzata smaltimento agronomico autorizzato	SI	NO	N.A.
	35.5	La pollina NON viene stoccata ma ceduta a terzi	SI	NO	N.A.
36	Presenza di una procedura scritta di pulizia e disinfezione		SI	NO	N.A.
37	Presenza di un piano di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi		SI	NO	N.A.
	37.1	E' gestito dall'allevatore	SI	NO	N.A.
	37.2	E' gestito da una ditta specializzata	SI	NO	N.A.
38	Presenza di una procedura scritta per la derattizzazione		SI	NO	N.A.
39	Presenza di un registro movimenti di personale, animali, attrezzature, automezzi compilato e aggiornato		SI	NO	N.A.
40	E' presente la documentazione relativa alla movimentazione degli animali (dichiarazione di provenienza e destinazione - mod. 4 integrato)		SI	NO	N.A.
41	Negli allevamenti di svezzamento, ogni ambiente di allevamento è delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive		SI	NO	N.A.
42	Negli allevamenti di ovaiole per uova da consumo o da riproduzione				
	40.1	Per l'imballaggio delle uova viene utilizzato materiale monouso	SI	NO	N.A.
	40.2	Per l'imballaggio delle uova viene utilizzato materiale lavabile e disinfettabile	SI	NO	N.A.
	40.3	Se utilizzato materiale lavabile e disinfettabile, sono presenti attrezzature per il lavaggio e prodotti idonei	SI	NO	N.A.
43	Per tutte le tipologie di allevamento, sono agli atti le dichiarazioni di impegno del personale a non detenere volatili propri		SI	NO	N.A.
44	Nelle procedure di pulizia e disinfezione è contenuta l'indicazione che i silos vengono puliti e disinfettati a ogni ciclo (svezzatori: 1 volta all'anno)		SI	NO	N.A.
45	Vengono rispettati i tempi di vuoto biologico (OM 26 agosto 2005 e successive modifiche[1])		SI	NO	N.A.
46	Vengono rispettati i tempi di vuoto sanitario (3 giorni tra fine della disinfezione e nuovo accasamento)		SI	NO	N.A.
47	L'accesso all'area di allevamento non è controllato (es. accesso incontrollato a piedi o con la macchina all'interno dell'area di allevamento)		SI	NO	N.A.
48	Richiesta verbale da parte dell'allevatore di indossare i DPI		SI	NO	N.A.

NOTE GENERALI E PRESCRIZIONI: _____

_____

IL TITOLARE DELL'IMPIANTO IL VETERINARIO UFFICIALE

_____ _____

[1] 8 giorni svezzatori, 7 giorni broiler, 14 giorni galli golden e livornesi, faraone da carne e selvaggina da penna, 21 gg tacchini, anatre, ovaiole.

(Codice interno: 322722)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 636 del 11 maggio 2016

Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto - Estate 2016.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione propone per l'approvazione il protocollo operativo contenente le azioni che la Regione Veneto intende porre in essere al fine di fronteggiare il disagio fisico, specialmente riferito alla popolazione anziana, determinato dalle elevate temperature estive, per l'anno 2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Tra le situazioni di emergenza, la cui gestione deve avvenire attraverso un'attività di coordinamento delle strutture di volta in volta interessate, rientrano le ondate di calore e gli effetti sulla salute della popolazione. Sia a livello internazionale, che a livello nazionale e regionale è riconosciuta la criticità dell'effetto delle condizioni climatiche estive estreme sulla mortalità, in particolar modo, della popolazione ultrasettantacinquenne. Negli ultimi decenni e nelle varie zone del mondo, le ondate di calore, un tempo considerate eccezionali, sono divenute più frequenti, anche a causa del progressivo riscaldamento cui va incontro il nostro pianeta. Alla luce di ciò e al fine di prevenire e contenere eventuali danni alla salute è necessario predisporre adeguate linee d'azione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile attiva, ogni anno, le Amministrazioni regionali e locali al fine di organizzare un sistema di comunicazione con il Centro di Competenza Nazionale per il monitoraggio delle condizioni climatiche e la previsione e prevenzione degli effetti delle ondate di calore. Le modalità operative che possono essere adottate nelle varie aree prevedono due opzioni:

1. L'amministrazione regionale/locale si avvale del sistema di prevenzione nazionale.
2. L'amministrazione regionale/locale si avvale di un sistema di allarme sviluppato localmente - (il bollettino nazionale verrà comunque reso disponibile alla lettura).

La Regione del Veneto si è impegnata, fin dall'anno 2004, a rispondere a tale necessità attraverso l'elaborazione di un "Protocollo Sanitario Operativo" per la prevenzione della mortalità causata da elevate temperature nella popolazione anziana al di sopra dei 75 anni o ultrasessantacinquenne con patologie croniche invalidanti, e con l'attivazione di piani operativi sociali al fine di intervenire prontamente negli stati di rischio e "fragilità". In particolare, nell'anno 2005, la Giunta regionale con DGRV n. 1826 del 12/07/2005 ha approvato ed attuato un protocollo operativo che contempla il coinvolgimento di diversi attori, quali: l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV, il Sistema Regionale della Prevenzione, i Distretti e i Medici di Medicina Generale, i Servizi Sociali e le Amministrazioni Comunali, i Servizi Ospedalieri e il Sistema dell'Urgenza/Emergenza, le Centrali Operative Territoriali, il Sistema Epidemiologico Regionale - SER e le Aziende sanitarie. Visti i risultati positivi conseguiti, la Giunta regionale annualmente provvede ad adottare il protocollo specifico.

In ottica di continuità con quanto già realizzatosi propone:

a) di adottare il "Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto - estate 2016", che si riporta nell'**Allegato A)** quale parte integrante del presente provvedimento, avvalendosi, quindi, di un sistema di allarme sviluppato localmente;

b) di implementare l'interfaccia operativa del Protocollo medesimo;

c) di procedere dal punto di vista operativo con le modalità seguite l'anno scorso, così come descritte nella DGR 571 del 21.4.2015 cui si rinvia.

Anche per il corrente anno, pertanto:

- la sala operativa di protezione civile - COREM - Coordinamento regionale in emergenza, invierà l'allarme presso le strutture deputate a porre in essere gli interventi di contrasto agli effetti dell'ondata di calore;

- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV provvederà all'emissione di un bollettino sullo stato climatico delle aree geografiche e all'implementazione dell'interfaccia operativa del Protocollo di cui all'**Allegato A)**, e svilupperà anche per quest'anno, un sistema integrato al fine di fornire al Servizio Sanitario Regionale uno strumento di "allarme climatico" in grado di far scattare a cascata i provvedimenti previsti dal citato protocollo;

- il Centro Meteorologico di Teolo formulerà, quotidianamente, una previsione sul disagio fisico e sulla qualità dell'aria, articolato sulle quattro aree sub-regionali individuate nel Protocollo. Il bollettino previsionale sarà trasmesso ai soggetti/strutture econ le modalità e tempistiche stabiliti nella DGR 571/2015;

- la Sala operativa di protezione civile - COREM - Coordinamento regionale in emergenza, qualora il Bollettino ARPAV indicasse una previsione di disagio intenso prolungato, sentito il medico reperibile, invierà in tempo reale l'avviso di allarme climatico come schematizzato nella Tabella A dell'**Allegato A)**. A questo scopo il Responsabile del Coordinamento Regionale Emergenza ed Urgenza individuerà i medici reperibili e ne definirà i turni di reperibilità;

- l'ARPAV, a conclusione delle attività predette, produrrà un elaborato relativo alle attività svolte, completo di tutte le rilevazioni effettuate;

- ogni Azienda ULSS elaborerà uno specifico *Piano di emergenza caldo per il territorio di competenza,* (la cui attuazione è responsabilità del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale, come descritto nell'**Allegato A)** con i contenuti indicati nella DGR 571/2015;

- il Sistema Epidemiologico Regionale - SER continuerà anche quest'anno il monitoraggio dei decessi nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni non capoluogo con più di 25.000 abitanti per il periodo dal 1° giugno al 15 settembre. Il monitoraggio in questione consentirà di valutare l'effetto di eventuali condizioni climatiche estreme sulla mortalità generale delle aree metropolitane.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto.

- Vista la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001.

- Vista la D.G.R.V. n. 1826 del 12/07/2005.

- VISTA la D.G.R.V. n. 571 del 21/4/2015.

- Visto l'art. 2, c. 2 lett. o) della L.R. 54/2012

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2. di approvare il "Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature climatiche nella popolazione anziana della Regione Veneto - estate 2016", di cui all'**Allegato A)**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di attivare le procedure descritte in premessa con i soggetti/strutture, con le modalità e con le tempistiche indicati nella DGRV n. 571 del 21/4/2015;

4. di disporre in particolare che ogni Azienda ULSS elabori uno specifico *Piano di emergenza caldo per il territorio di competenza*, la cui attuazione è responsabilità del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale, come descritto nell'**Allegato A)**. Detto Piano dovrà contenere la procedura di attivazione che comprenda le modalità con cui è assicurata la ricezione dell'allarme h24 e 7 giorni su 7, nonché le conseguenti modalità di allerta delle strutture interessate;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria-Settore Assistenza Distrettuale e Cure primarie dell'esecuzione del presente provvedimento;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 636 del 11 maggio 2016

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA ELEVATE TEMPERATURE NELLA POPOLAZIONE ANZIANA DELLA REGIONE VENETO - ESTATE 2016 -

1. INTRODUZIONE

La Regione Veneto, nell'ambito della propria attività e delle proprie competenze, con la finalità di dare una risposta efficace e tempestiva alle emergenze sanitarie e ai relativi effetti, attraverso il coinvolgimento coordinato delle strutture, regionali e non, che sono titolari di competenze in materia, intende promuovere alcune azioni atte a prevenire le patologie da elevate temperature climatiche nella popolazione anziana della Regione Veneto nell'estate 2016.

Gli studi portati a termine dal Sistema Epidemiologico Regionale - SER sui dati relativi alla mortalità nei mesi di giugno, luglio e agosto negli anni dal 2003 al 2015 hanno confermato che risulta a rischio la popolazione al di sopra dei 75 anni.

Per il 2015 il SER ha continuato le attività di monitoraggio già favorevolmente sperimentate negli anni precedenti, anche attraverso la gestione del flusso regionale di mortalità al fine di analizzare il dato della mortalità per il periodo estivo su tutto il territorio regionale.

A partire dai dati ambientali rilevati nei capoluoghi di provincia dall'ARPAV il SER ha calcolato l'humidex regionale, un indicatore del disagio climatico che tiene conto della temperatura e dell'umidità. L'estate 2015 ha presentato parametri di disagio climatico ben superiori ai dati registrati sia nell'estate 2014 che negli anni precedenti, comunque ancora lontani dalle misure osservate nell'estate del 2003, caratterizzata dal susseguirsi di ondate di calore. La tabella 1 riporta i dati relativi alla media dei valori di humidex massimo registrati nei capoluoghi di provincia nell'estate 2015, confrontandoli con quelli del 2003 e degli anni 2011-2014.

Tabella 1: *numero di giorni in base ai livelli di humidex nel periodo giugno-agosto 2003 e 2011-2015.*

	2003	2011	2012	2013	2014	2015
Humidex <30*	1	27	12	18	26	13
Humidex 30-35	16	32	25	36	42	27
Humidex 35-40	42	25	42	22	24	31
Humidex >40	33	8	13	16	0	21

* humidex fino a 30: disagio ambientale assente, humidex tra 30 e 35: disagio ambientale moderato, humidex tra 35 e 40: disagio ambientale elevato, humidex maggiore di 40: condizioni climatiche pericolose per la salute.

Come nelle estati precedenti, i Comuni capoluogo di provincia del Veneto hanno comunicato il numero giornaliero di residenti deceduti in città tra il 1 giugno ed il 31 agosto e nella prima metà di settembre (dal 2008 il monitoraggio è stato prolungato al 15 settembre).

ALLEGATOA alla Dgr n. 636 del 11 maggio 2016

La Tabella 2 mostra il numero di decessi nel 2015, disaggregato per mese ed età (cut-off: 75 anni), confrontato con la media dei decessi del periodo 2011-2014. Si può vedere come vi sia stato, soprattutto a Luglio e Agosto, un aumento del numero di decessi nella popolazione anziana durante tutta l'estate rispetto alla media degli anni precedenti. Durante le ondate di calore di Luglio si è verificato un incremento della mortalità anche nella popolazione più giovane.

Tabella 2. *Decessi nel periodo estivo nei Comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per classe di età, confronto 2015 vs periodo 2011-2014.*

		Deceduti		Variazione 2015 - Media (11-14)	
		Media (11-14)	2015	assoluta	percentuale
Giugno	< 75	199	169	-30	-15%
	>=75	631	641	10	2%
	Totale	829	810	-19	-2%
Luglio	< 75	190	227	37	19%
	>=75	610	721	111	18%
	Totale	799	948	149	19%
Agosto	< 75	187	174	-13	-7%
	>=75	617	729	112	18%
	Totale	804	903	99	12%
Totale	< 75	576	570	-6	-1%
	>=75	1.857	2.091	234	13%
	Totale	2.433	2.661	228	9%

Inoltre anche i Comuni di Adria, Arzignano, Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Chioggia, Cittadella, Conegliano, Feltre, Jesolo, Legnago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Monselice, Montebelluna, Portogruaro, San Donà di Piave, Schio, Spinea, Valdagno, Villafranca di Verona e Vittorio Veneto hanno comunicato il numero giornaliero di residenti deceduti sia in città che fuori comune tra il 1 giugno ed il 15 settembre 2015.

Si sono verificati 1.807 decessi (478 in giugno, 550 in luglio, 541 in agosto, 238 nella prima metà di settembre). In tali Comuni, applicando un modello di regressione di Poisson per indagare l'associazione tra disagio climatico e mortalità, si osserva una relazione tra decessi registrati nei residenti ed andamento dell'humidex regionale (+1,2% di decessi per ogni grado di incremento dell'humidex, p=<.0001).

Nel complesso, si conferma un'associazione statisticamente significativa tra l'humidex ed i decessi registrati dei Comuni monitorati (Comuni capoluogo e non, +1,4% di decessi giornalieri per ogni grado di incremento dell'humidex, p=<.0001).

Le Figure 1 e 2 mostrano l'andamento dell'humidex e dei decessi nei Comuni capoluogo e negli altri Comuni maggiori nel corso dell'intero periodo monitorato. Soprattutto nei Comuni capoluogo, si può osservare un aumento della mortalità in corrispondenza dei picchi di disagio climatico, particolarmente evidente nella seconda metà di luglio.

Figura 1. *Andamento dei decessi (barre) e dell'humidex (linea continua), medie mobili 7 gg: Comuni capoluogo, 1 giugno-15 settembre 2015*

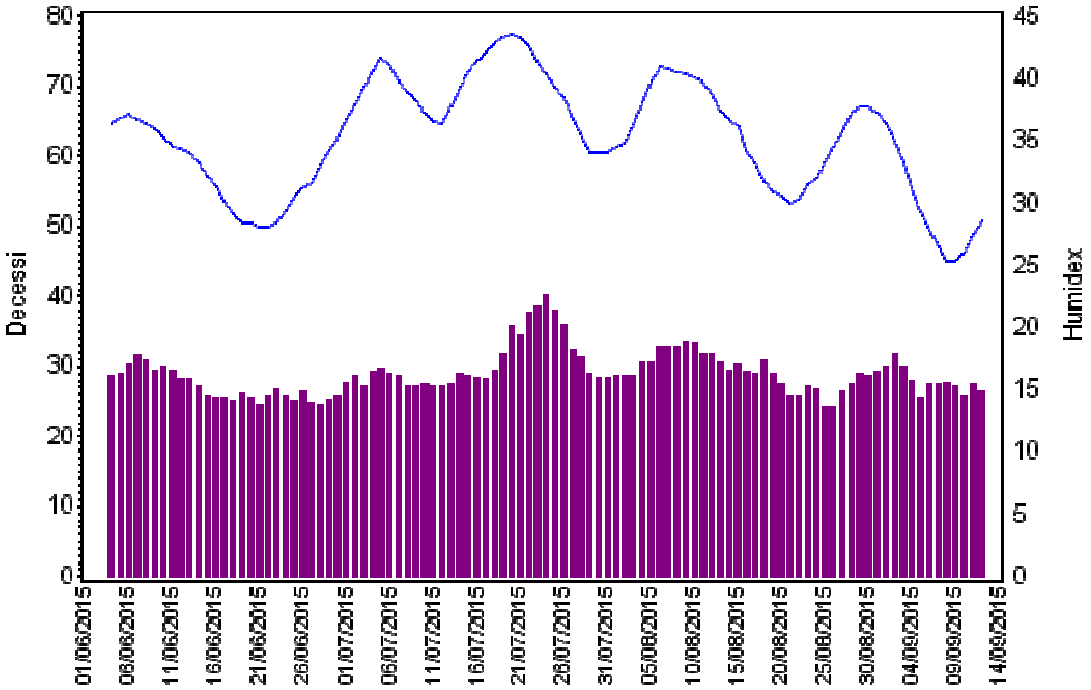

Figura 2. *Andamento dei decessi (barre) e dell'humidex (linea continua), medie mobili 7 gg: Comuni non capoluogo, 1 giugno-15 settembre 2015*

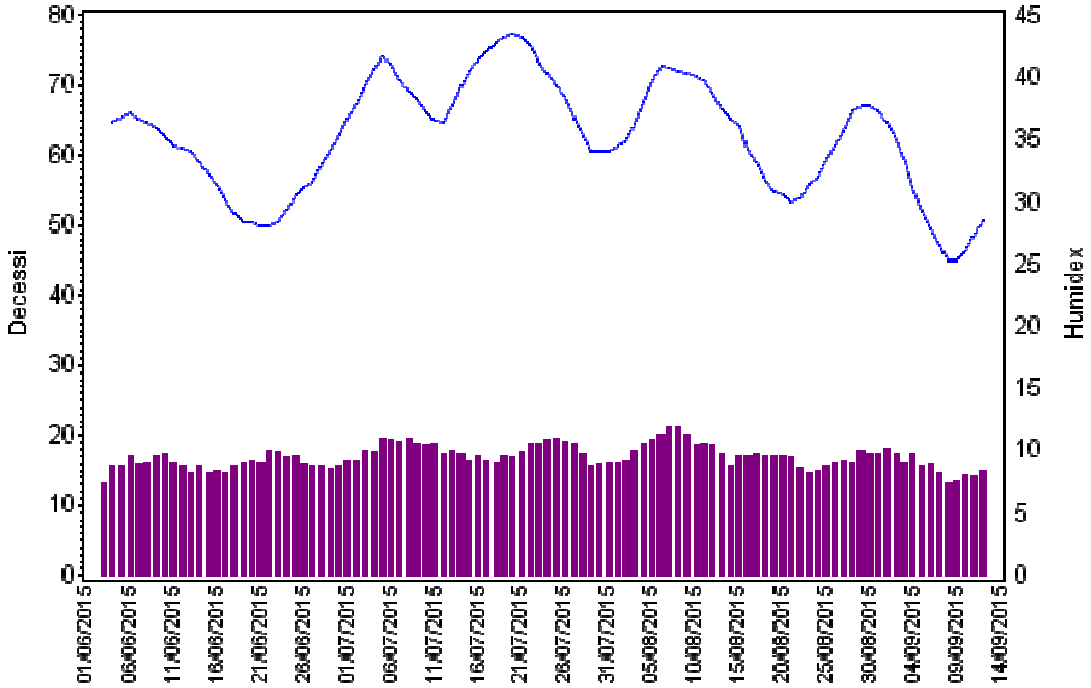

2. ATTORI E RUOLI

2.1 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto-ARPAV

Il Centro Meteorologico di Teolo dell'ARPAV ha sviluppato un sistema che integrerà le previsioni del tempo e il monitoraggio dell'ozono all'indice di disagio fisico e alla previsione della qualità dell'aria, per fornire al Servizio Sanitario Regionale un preciso strumento di "allarme climatico" finalizzato ad attivare le procedure previste da questo protocollo.
Tale sistema è elaborato tenendo conto anche del sistema di allerta nazionale HHWW previsto dal Dipartimento di Protezione Civile e dei modelli di previsione utilizzati dal Dipartimento medesimo ed applicati, per quanto riguarda la Regione Veneto, alle città di Venezia e Verona, comprese nelle 27 città italiane per le quali è prevista l'attivazione dei Sistemi HHWW.

Il centro meteorologico di Teolo (ARPAV) sarà in grado di definire le previsioni meteorologiche applicate al disagio fisico e alla qualità dell'aria, mappando la Regione Veneto in 4 fasce:

1) Costiera,
2) Continentale
3) Pedemontana
4) Montana

Tale suddivisione è dovuta al fatto che la Regione Veneto possiede un territorio particolarmente variegato caratterizzato da aree montane, collinari, costiere e agglomerati urbani nell'entroterra a cui corrisponde una diversità di clima: verosimilmente i tassi di umidità saranno più alti nelle zone pianeggianti e litoranee che nelle zone collinari e montane, le temperature saranno più miti nelle fasce costiere e montane.
A seconda di tali peculiarità geografiche e quindi climatiche, risulta sicuramente utile dividere il territorio nelle fasce sopraindicate, indicando le aree più a rischio, tenendo sotto controllo la popolazione anziana e "fragile" residente.

L'ARPAV, tramite il proprio Centro Meteorologico di Teolo, provvederà a formulare quotidianamente una previsione sul disagio fisico e sulla qualità dell'aria, con particolare riferimento all'inquinante tipico della stagione estiva (ozono), specifica per la Regione Veneto ed articolata sulle quattro aree sub-regionali.

Il bollettino previsionale avrà cadenza di emissione quotidiana, dal 1° giugno 2016 al 15 settembre 2016, giorni festivi compresi, entro le ore 15.00. La validità temporale della previsione sarà per il pomeriggio/sera del giorno in corso e per i tre giorni successivi.

Si definiscono tre classi di disagio: assente, debole/moderato, intenso. Tali classi sono determinate sulla base di una valutazione combinata che tiene conto sia dell'indice di Scharlau, ottenuto analizzando le reazioni fisiologiche di persone medie e sane in relazione a varie combinazioni di temperatura dell'aria ed umidità atmosferica, sia del livello di Humidex, un indicatore di temperatura percepita ricavabile dai dati di temperatura ed umidità relativa**.** L'ARPAV si riserva, inoltre, di testare ulteriori indici di disagio che prevedono una combinazione di temperatura dell'aria e di umidità atmosferica.
Per quanto riguarda la previsione della qualità dell'aria (ozono), si definiscono tre classi: buona/discreta, scadente, pessima. Tali classi sono definite sulla base della normativa vigente (D.L. 183/2004), la quale, con riferimento alle concentrazioni di ozono, distingue quattro classi di qualità dell'aria: buona (< 120 $\mu g/m^3$), discreta (120-180 $\mu g/m^3$), scadente (180-240 $\mu g/m^3$), pessima (> 240 $\mu g/m^3$).

Per il giorno in corso e per quello successivo, per ciascuna delle quattro aree sub-regionali, verrà sinteticamente indicata la previsione del disagio fisico prevalente e della qualità dell'aria (ozono). Con riferimento al disagio fisico prevalente: la classificazione "assente" sarà indicata con sfondo verde; la classificazione "debole/moderato" sarà indicata con sfondo arancio; la classificazione "intenso" sarà indicata con sfondo rosso. Con riferimento alla qualità dell'aria: la classificazione "buona/discreta" sarà indicata con

sfondo verde; la classificazione "scadente" sarà indicata con sfondo arancio; la classificazione "pessima" sarà indicata con sfondo rosso. Tali indicazioni sintetiche saranno corredate da un campo che potrà contenere eventuali spiegazioni e/o osservazioni sulla situazione meteorologica.
Per i due giorni successivi, verrà indicata la previsione del disagio fisico prevalente e della qualità dell'aria (ozono), con eventuali osservazioni sulla situazione meteorologica e con eventuali riferimenti ad una o più tra le quattro aree sub-regionali, in modo da consentire alle strutture coinvolte nel Protocollo di emettere l'allarme.

Il bollettino previsionale verrà inviato a mezzo e-mail ai seguenti referenti istituzionali ed operativi indicati nella Tabella A.

2.2 Sala operativa di protezione civile – COREM – Coordinamento regionale in emergenza

La sala operativa di Protezione Civile – COREM – Coordinamento regionale in emergenza ha il compito di diffondere l'allarme climatico.
Qualora il Bollettino ARPAV indichi una previsione di disagio intenso prolungato, la Sala operativa di protezione civile – COREM – Coordinamento regionale in emergenza, sentito il medico reperibile, invia in tempo reale l'avviso di allarme climatico alle Strutture in grado di rispondere attivamente ai bisogni di ordine sanitario della popolazione, così come schematizzato nelle Tabella A.
A questo scopo, il Responsabile del Coordinamento Regionale Emergenza ed Urgenza individua i medici reperibili e ne definisce i turni di reperibilità.

2.3 Sistema Regionale della Prevenzione

Il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS si svolge attraverso le seguenti funzioni:

1. coordinamento delle attività di comunicazione nell'ambito dell'Azienda ULSS;
2. cura della rete locale di alleanze per affrontare il problema "caldo": tra servizi ULSS, comuni, provincia, MMG, volontariato, ecc.;
3. diffusione di comunicati stampa a livello locale;
4. predisposizione di materiali informativi da distribuire attivando la rete locale.

La popolazione maggiormente a rischio è composta da:

- gli anziani
- i bambini da 0 a 4 anni
- i diabetici
- gli ipertesi
- chi soffre di malattie venose
- le persone non autosufficienti
- chi ha patologie renali
- chi è sottoposto a trattamenti farmacologici.

Vi sono una serie di semplici e generali precauzioni da adottare, che potranno essere divulgate alla popolazione e, in particolare, agli anziani più a rischio attraverso una campagna di informazione capillare.

Andranno sensibilizzati particolarmente gli operatori sanitari e le persone più a contatto con gli anziani (infermieri delle case di riposo, medici di famiglia, assistenti sociali dei distretti sanitari etc.), per attivarsi nei confronti degli anziani sopra i 75 anni, o con patologie croniche invalidanti o in condizioni di solitudine, al fine di prevenire l'insorgenza di quadri clinici che poi richiedano un'ospedalizzazione del paziente. In particolare, andranno verificate, oltre le norme comportamentali, il corretto uso della terapia ed il suo eventuale aggiustamento, nonché l'attivazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), l'ADIMED, e i supporti infermieristici e assistenziali sociali garantiti dai Distretti Sociosanitari e dai Comuni.

2.4 Azioni dei Distretti e dei Medici di Medicina Generale

Le **Direzioni dei Distretti Sanitari** opereranno su indicazione del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale e con la necessaria collaborazione dei **Servizi Sociali degli Enti Locali** per identificare la popolazione a rischio, individuando soprattutto le condizioni di particolare solitudine e "fragilità". I Distretti, inoltre, effettueranno il monitoraggio del grado di risposta, sul livello provinciale, ai bisogni della popolazione di riferimento.

Le Direzioni dei Distretti, fulcro del sistema di presidio sanitario del territorio, agiranno, altresì, attraverso le loro molteplici articolazioni funzionali (Medici di Medicina Generale, Servizi di Continuità Assistenziale, Servizi di Assistenza Domiciliare, ADI, rete della residenzialità extraospedaliera definitiva e temporanea), che rappresentano il primo livello di intervento clinico-sanitario sul paziente, mirato prevalentemente a prevenire l'insorgere di situazioni di rischio, favorendo interventi comportamentali, e, se necessario, terapeutici (effettuare interventi preventivi e di supporto a domicilio, con visite e contatti costanti anche telefonici, fornire eventuale supporto alle esigenze quotidiane etc.).

In particolare, per quanto riguarda gli interventi dei **Medici di Medicina Generale** nei confronti della popolazione a rischio, ovvero quella al di sopra dei 75 anni e gli ultrasessantacinquenni con patologie croniche invalidanti, si raccomanda ai Direttori Generali e ai Direttori di Distretto di valutare l'opportunità, ove necessario, limitatamente al periodo di giugno, luglio, agosto e settembre 2015 ed alle zone geografiche "a rischio di allarme climatico", di autorizzare l'attivazione dei protocolli di Assistenza Programmata Domiciliare anche oltre il tetto massimo, previsto dall'art. 59 co. 3, lett. C, punto 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG reso esecutivo con Intesa della Conferenza Stato Regioni rep. n. 2272 del 23 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni.

2.5 Azioni dei Servizi Sociali e delle Amministrazioni Comunali

Gli indirizzi per la predisposizione di azioni ed interventi atti a fronteggiare l'emergenza caldo richiedono di sottolineare una premessa fondamentale: in ambito sociale gli interventi di emergenza si connotano, indipendentemente dalla stagione climatica, per la situazione di isolamento e di esclusione sociale che le persone più fragili vivono nella quotidianità della vita di tutti i giorni. Tali situazioni di emergenza sicuramente si acuiscono e diventano a volte drammatiche durante il periodo estivo in cui "l'ondata di calore" è accompagnata soprattutto "da condizioni di abbandono", con ridotta possibilità di usufruire dei servizi rispetto al normale periodo lavorativo dell'anno.

Il piano di intervento in ambito sociale si deve connotare, pertanto, prioritariamente per il suo carattere preventivo, che vede coinvolta tutta la comunità locale con le risorse e le opportunità che in essa esistono, al fine di affermare e consolidare nel tessuto sociale i valori della solidarietà e della dignità della persona.

Il piano di intervento dovrà essere elaborato, concordato e realizzato in raccordo con le Associazioni di volontariato, con gli enti di promozione sociale, con la Protezione Civile e con i gruppi organizzati dell'ambito territoriale di riferimento, che essendo in un contatto di vicinanza e di prossimità con le persone, sono in grado di conoscere e di monitorare i bisogni delle persone più fragili.

In considerazione dell'esperienza svolta negli anni passati, le Aziende UU.LL.SS.SS. e le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere ad elaborare un piano di intervento che preveda:

- modalità operative ed il raccordo con le Associazioni di volontariato e gli enti di promozione sociale del territorio;
- possibilità di ricorrere ai servizi esistenti facilitando l'accesso quando ciò sia richiesto a motivo dell'emergenza;
- potenziamento dei servizi esistenti prevedendo la possibilità di utilizzare maggiori disponibilità nel periodo di durata dell'emergenza.

Gli interventi che dovranno essere assicurati durante la fase di emergenza sono:

- interventi coordinati di SAD e di ADI;

- frequenza ai Centri Diurni;
- accoglienza nelle strutture residenziali.

Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni sulle risorse e sulle opportunità del territorio è attivato il Numero Verde **800-462340** in collaborazione con il Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo.

2.6 Azioni dei Servizi Ospedalieri e del Sistema dell'Emergenza/Urgenza

Il ruolo del Sistema dell'Emergenza/ Urgenza coinvolge la rete del SUEM 118 e delle strutture di Pronto Soccorso, che, se necessario con l'ausilio delle Associazioni di volontariato, fa fronte ai possibili aumenti delle richieste di soccorso, sia extra che intraospedaliero derivanti dalle elevate temperature, in particolare nella popolazione anziana.

L'obiettivo principale è prevenire lo stato clinico di malattia da eccessive temperature. Il protocollo garantisce un'ulteriore integrazione tra il Sistema dell'Emergenza/Urgenza e l'attività dei Distretti Socio Sanitari, per ricorrere al numero dell'emergenza 118 solo nei casi realmente urgenti, rispetto ai casi di patologia da calore che troveranno risposta sul territorio da parte dei Medici di Medicina Generale, dalla Continuità Assistenziale e dalle altre forme di assistenza previste. Il ricorso alle strutture di Pronto Soccorso dovrà essere limitato ai casi realmente urgenti.

Gli aspetti sanitari risultano pertanto a forte integrazione tra la medicina del territorio, con prevalente funzione di prevenzione e di diagnosi e cura degli stati iniziali di patologia da calore e delle complicanze correlate, e il sistema dell'emergenza/urgenza che affronta le situazioni cliniche divenute realmente urgenti e talora a rischio per la vita del paziente (emergenza) che richiedono un trattamento diagnostico-terapeutico di tipo ospedaliero.

Le chiamate al 118 devono essere limitate alle reali esigenze di urgenza ed emergenza, in ogni caso, a fronte dell'attivazione dell'allarme climatico, i criteri di Dispatch terranno in considerazione l'età, la presenza di patologie associate, l'individuazione di sintomi che facciano presupporre una patologia da calore (ipotensione, spossatezza etc.), le condizioni sociali di vita e le caratteristiche dell'abitazione (presenza di impianto di condizionamento, presenza di familiari o altre persone nella casa, tempo di esposizione a temperature ed umidità elevate) e le condizioni di alimentazione (assunzione di cibo e liquidi).

Quando la situazione non richiede l'invio dell'ambulanza, dovranno essere forniti consigli telefonici sulle azioni di prevenzione o su come rivolgersi alle strutture territoriali. Le Aziende UU.LL.SS.SS. dovranno in ogni momento garantire un'adeguata interfaccia tra la Centrale Operativa SUEM 118 e la rete dell'assistenza territoriale gestita dalle Direzioni di Distretto, in particolare durante i periodi di prolungata condizione meteorologica difficile. Qualora, sulla base dei dati epidemiologici degli anni precedenti, l'andamento delle condizioni climatiche faccia prevedere un aumento delle richieste di intervento, dovrà essere pianificato il potenziamento del sistema SUEM 118, in particolare mediante l'attivazione delle risorse delle Associazioni di Volontariato.

In base all'allarme climatico, nel Pronto Soccorso dovranno inoltre essere messi in atto criteri di particolare attenzione nel TRIAGE che considerino nell'anziano i rischi derivanti dalle particolari condizioni climatiche.

2.7 Compiti delle Aziende Sanitarie

Le Aziende Sanitarie, in relazione alle indicazioni di cui sopra, dovranno elaborare uno specifico **Piano di emergenza caldo per il territorio di competenza**, la cui attuazione è responsabilità del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale, come descritto nella Tabella A. Detto Piano dovrà contenere la procedura di attivazione che comprenda le modalità con cui è assicurata la ricezione dell'allarme h24 e 7 giorni su 7, nonché le conseguenti modalità di allerta delle strutture interessate. Il bollettino/l'allerta dovrà essere inviato anche alla COT, la quale per i pazienti ad alto rischio verifica la sussistenza di bisogni ed attiva le risorse più appropriate in riferimento al caso specifico.

2.8 Compiti del Sistema Epidemiologico Regionale - SER

A partire dal 2003 il Coordinamento del Sistema Epidemiologico Regionale - SER ha sviluppato un protocollo per il monitoraggio degli effetti delle condizioni climatiche avverse sulle condizioni di salute della popolazione, con particolare riferimento alla popolazione anziana; al progetto hanno collaborato i Comuni, le ASL e l'ARPAV per i dati di pertinenza.

Come per gli anni precedenti, il SER continuerà il monitoraggio dei decessi nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni non capoluogo con più di 25.000 abitanti per il periodo dal 1° giugno al 15 settembre 2016. Tale sorveglianza, relativamente tempestiva almeno per i comuni capoluogo, consente di valutare l'effetto di eventuali condizioni climatiche estreme sulla mortalità generale delle aree metropolitane.

Il SER ha inoltre in gestione il flusso regionale di mortalità che consente di analizzare il dato della mortalità per il periodo estivo su tutta la Regione. Tale monitoraggio consente una valutazione dell'impatto di eventuali ondate di calore esteso a tutta la Regione e comprensivo dell'analisi delle cause di morte.

Tali dati sanitari verranno incrociati con le misure ambientali fornite dall'ARPAV. Negli anni precedenti l'ARPAV ha comunicato per ciascun capoluogo i dati giornalieri di temperatura massima ed umidità relativa misurata alla medesima ora, da cui è stato ricavato un indicatore di temperatura percepita (Humidex).

ALLEGATOA alla Dgr n. 636 del 11 maggio 2016

Tabella A – SCHEMATIZZAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE

ARPAV emette il bollettino (ore 15.00) e lo invia a mezzo e-mail ai seguenti riferimenti istituzionali e operativi:	
Assessorato alla Sanità e alla Programmazione socio-sanitaria	• Area Sanità e Sociale • Sezione Attuazione Programmazione Socio-Sanitaria • CREU – Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza • 7 Centrali Operative 118 • SER – Sistema Epidemiologico Regionale • 23 Direzioni Generali Aziende ULSS ed Ospedaliere + Direzione Generale dello IOV • 21 Centrali Operative Territoriali
Assessorato ai Servizi Sociali	• Sezione Servizi Sociali • 21 Conferenze dei Sindaci • Segreteria ANCI VENETO
Assessorato all'Ambiente e Protezione civile	• Dipartimento Ambiente
	• Sezione Protezione Civile • Sala Operativa Protezione Civile – COREM – Coordinamento regionale in emergenza

Il COREM, in caso di previsione di disagio intenso e prolungato, allerta a cascata:	
23 Direzioni Generali Aziende ULSS ed Ospedaliere + Direzione Generale dello IOV *(di volta in volta interessate dall'emergenza)*	• Direttore Sanitario delle Aziende ULSS ed Ospedaliere *(di volta in volta interessate dall'emergenza)* • Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale delle Aziende ULSS *(di volta in volta interessate dall'emergenza)* • Centrali Operative 118 *(di volta in volta interessate dall'emergenza)* • Unità Operative di Pronto Soccorso *(di volta in volta interessate dall'emergenza) utilizzando la casella di posta elettronica istituzionale regionale di cui alla DGR 1313/2009)* • Centrali Operative Territoriali *(di volta in volta interessate dall'emergenza)*

I Direttori Sanitari e i Direttori dei Servizi Sociali e della funzione territoriale delle Aziende Sanitarie allertano a cascata ed <u>in base al proprio Piano aziendale</u>:
• Distretti Socio Sanitari *(di volta in volta interessati dall'emergenza)*

ALLEGATOA alla Dgr n. 636 del 11 maggio 2016 pag. 10/11

- Conferenze dei Sindaci e Comuni *(di volta in volta interessati dall'emergenza)*

ALLEGATOA alla Dgr n. 636 del 11 maggio 2016

Le quattro fasce climatiche della Regione Veneto

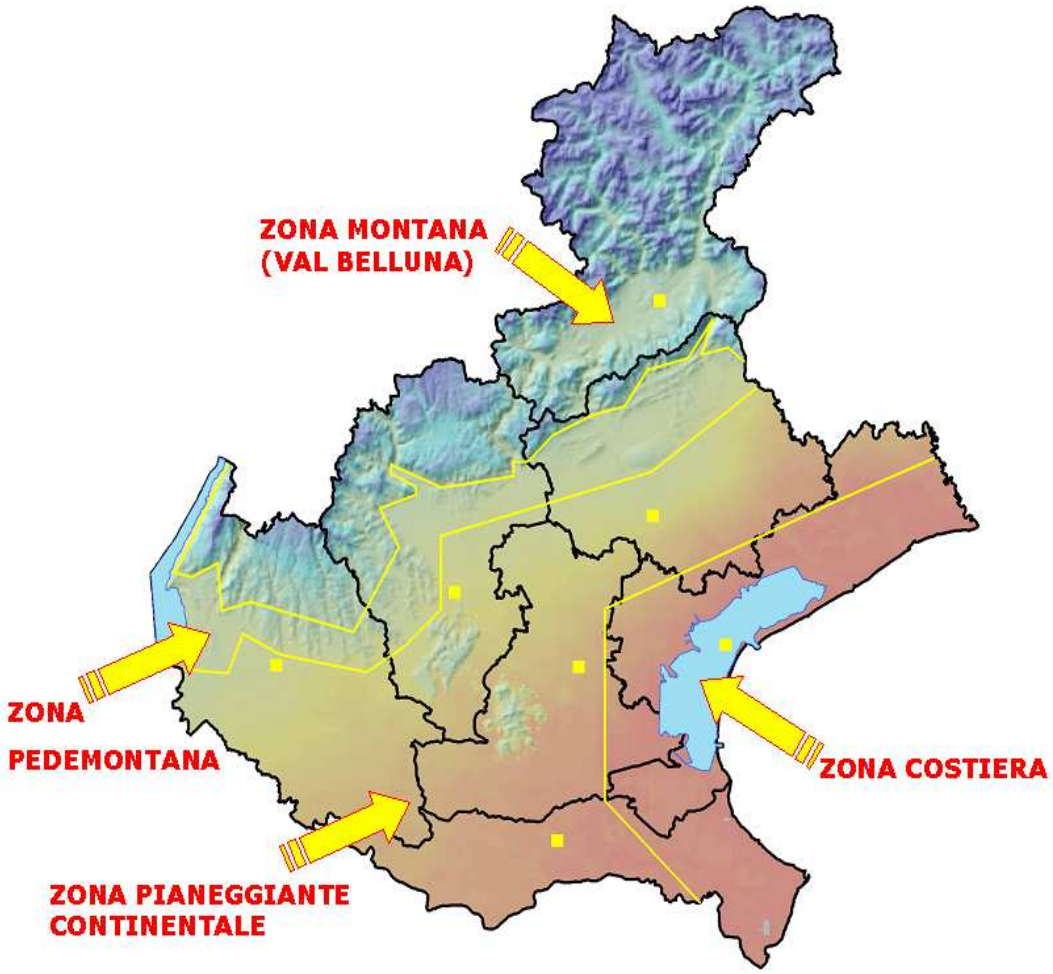

(Codice interno: 322698)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 640 del 11 maggio 2016

Avvio delle procedure per l'autorizzazione all'assunzione dell'impegno di spesa ad integrazione del contributo regionale attività 2015 e per l'assunzione di obbligazioni di spesa regionali per il finanziamento delle attività 2016, connesse al "Programma dei controlli funzionali" annuale delle specie animali zootecniche. Art. 65 - Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali. Legge regionale 12.12.2003, n. 40 - Nuove norme per gli interventi in agricoltura.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede l'avvio delle procedure per l'autorizzazione ad integrare il livello del contributo regionale per le attività dell'anno 2015, ed inoltre, per l'assunzione di obbligazioni di spesa regionali per il finanziamento delle attività 2016, nelle more dell'approvazione formale in ambito istituzionale nazionale del "Programma dei controlli funzionali" annuale, a favore dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV, concernenti le attività di tenuta dei Libri genealogici e lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie animali zootecniche. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda presentata dall'Associazione regionale Allevatori del Veneto - ARAV con nota/PEC del 20.04.2016 - prot. n. 405, acquisita il 20.04.2016 - prot. n. 155023/C.101.01.2 - Sezione Agroambiente ed agli atti della Giunta regionale, in merito alla domanda ad oggetto "Programma dei controlli funzionali anno 2015. Richiesta integrazione contributo - quota regionale", pari al contributo massimo ammissibile residuale di euro 236.528,00.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha sempre riservato una particolare attenzione al miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, intervenendo attraverso l'adozione di specifiche leggi e sostenendo finanziariamente l'attività di selezione svolta sul proprio territorio.

Il legislatore regionale ha confermato l'interesse a sostenere il settore zootecnico anche con l'approvazione della legge regionale n. 40 del 12.12.2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" che contempla, al titolo XVII, alcuni articoli finalizzati al miglioramento del patrimonio zootecnico.

L'articolo 65 prevede, in particolare, il sostegno per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei Libri genealogici, per l'attuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame e per la valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale. Il contributo regionale, può essere concesso alle Associazioni provinciali e regionale degli allevatori aderenti all'Associazione Italiana Allevatori (AIA), ai sensi dell'art. 3 della legge 15.01.1991, n. 30, "Disciplina della riproduzione animale".

Risulta opportuno ricordare che la legge nazionale sopra citata, per questo comparto, ha chiaramente definito compiti e funzioni e che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) provvede alla concertazione in sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni, approvando con proprio decreto il Programma annuale dei controlli, al quale è allegato il fabbisogno finanziario preventivo, per ciascuna Associazione degli allevatori di livello locale che comprende l'indicazione della spesa massima ammissibile e del relativo contributo, per le attività svolte nell'anno di riferimento.

Si evidenzia peraltro che il fabbisogno finanziario viene calcolato annualmente dall'AIA, utilizzando i para-metri previsti dal Manuale per il finanziamento delle attività di tenuta dei Libri genealogici, Registri anagrafici e controlli funzionali (denominato "Manuale del Forfait") con l'ausilio di uno specifico programma informatico di calcolo, il quale stabilisce alcuni parametri di riscontro oggettivi per la stima della congruità della spesa stessa. Il termine per la presentazione al Ministero e alle Regioni del fabbisogno finanziario da parte di AIA per l'anno successivo, è stato fissato al 30 ottobre.

Deve essere ricordato peraltro che la legge 23.12.1999, n. 499 "Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", in particolare all'art. 3, ha stabilito le modalità di trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dal DLgs n. 143/1997, fino all'applicazione del federalismo fiscale.

Pertanto, dall'anno 2001 sono state trasferite alle Regioni, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le risorse previste dal DPCM 11.05.2001 per le attività ad esse trasferite dal DLgs n. 143/1997, ed è stato concordato annualmente, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di destinare una quota parte vincolata per il finanziamento delle attività di miglioramento

genetico e selezione, utilizzando gli importi regionali desunti dalle tabelle finanziarie elaborate con il sopra citato "Manuale del Forfait".

Tale trasferimento dovrebbe cessare dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedi-menti di attuazione dell'art. 119 della Costituzione, ai sensi dell'art. 34-quinquies della legge 04.08.2006, n. 248. Quest'ultima legge, infatti, proroga l'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale previste dal DLgs n. 56 del 18.02.2000.

Si fa presente che il contributo di cui trattasi, dall'anno 2015, risulta assegnato ed erogato in coerenza con le disposizioni recate rispettivamente da:

- legge regionale n. 40/2003 - Nuove norme per gli interventi in agricoltura;

- Decisione della Commissione europea n. 5815 del 01.10.2009, inerente gli Aiuti di Stato N739/2007 e la ripartizione delle risorse per le misure di cui all'articolo 4 della Legge n. 499/1999 "Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare agroindustriale e forestale";

- Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25.06.2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Regolamento di esenzione nei settori agricolo, forestale e sviluppo rurale);

- Aiuto registrato dalla Commissione Europea con il n. SA. 43288(2015/XA) entrato in vigore il 27.11.2015 - avente durata di sette anni, fino al 31.12.2020 -, relativo al provvedimento che ne costituisce base giuridica e rappresentato dal Decreto ministeriale (MIPAAF) n. 24523 del 19.11.2015. Al riguardo, le norme unitarie prevedono che le Regioni possono, qualora lo ritengano opportuno, concedere aiuti ai sensi del presente regime per le attività inerenti i controlli della produttività animale.

Peraltro, la difficile situazione congiunturale economico-finanziaria nazionale, evidenziatasi già nel corso dell'anno 2010, ha influito negativamente sulle previsioni di spesa del Bilancio dello Stato a supporto di tali attività, come delineate dalla Manovra finanziaria statale, disciplinata tra l'altro ai sensi del Decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modifiche nella Legge 30.07.2010, n. 122 (Stabilità/Finanziaria), comportando la drastica riduzione delle risorse trasferite alle Regioni a supporto dello svolgimento delle attività nelle materie conferite.

Tali riduzioni, sono state condivise e formalizzate con "Presa d'atto" in sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni sancita con Repertorio Atti n. 207/CSR del 18.11.2010 "Esame della proposta delle Regioni concernente criteri e modalità di riparto delle riduzioni delle risorse statali spettanti alle Regioni a Statuto ordinario, di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122".

Per l'anno 2015, deve essere evidenziato che le disposizioni della Manovra finanziaria statale, tra l'altro, hanno contemplato il sostegno della spesa pubblica e la riduzione dei previsti trasferimenti alle regioni per dette attività, delineate con la Legge 23.12.2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2015) e dalla Legge 23.12.2014, n. 191 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017" (Legge di Bilancio 2015).

Il competente Ministero (MIPAAF) con nota del 15.05.2015 - prot. n. 5113, ha formalizzato le proposte del "Programma dei controlli funzionali" rispettivamente per l'Anno 2014 e 2015, nelle more della definizione in sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni, degli aspetti tecnico-finanziari afferenti le attività istituzionali connesse ai citati "Programmi", concernenti la tenuta dei Libri genealogici e lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie animali zootecniche.

Il Ministero (MIPAAF) medesimo, contestualmente, ha trasmesso con nota del 23.06.2015 - prot. n. 12315 "Assegnazione fondi per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori - anni 2014/2015", i Decreti Ministeriali (MIPAAF) nn. 10937 e 10938 del 28.05.2015, di impegno della spesa a supporto dello svolgimento delle attività previste dal citato "Programma-Anno 2015", quantificando le relative previsioni annuali della spesa parametrata e del relativo contributo. Tali previsioni, indicavano per il Veneto una spesa preventiva di euro 3.582.487,84 ed un connesso contributo pubblico di euro 2.738.566,25 - ripartito in Quota Nazionale di euro 1.362.085,30 ed in Quota Regionale di euro 1.376.480,95.

Successivamente, dallo stesso Ministero (MIPAAF) con nota del 23.07.2015 - prot. n. 15659 "Trasmissione DM di anticipo per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori - anni 2014/2015", sono stati inviati i Decreti Ministeriali (MIPAAF) nn. 12910 e 12914 del 30.06.2015, relativi al pagamento delle anticipazioni del contributo pubblico nazionale previsto, a supporto delle richiamate attività istituzionali per l'anno 2015.

Deve essere considerato, peraltro, che il riparto dei fondi nazionali di cui alla nota ministeriale (MIPAAF) prot. n. 5113/2015, a supporto dello svolgimento delle citate attività istituzionali connesse al "Programma dei controlli funzionali - Anno 2015", ha determinato per il Veneto, a fronte dell'assegnazione dei citati Decreti Ministeriali (MIPAAF) nn. 10937 e 10938/2015 di impegno della spesa per l'importo complessivo di euro 1.362.085,30, il trasferimento e pagamento con i relativi Decreti Ministeriali (MIPAAF) nn. 12910 e 12914/2015, dell'importo parziale di euro 953.458,52 pari al 70% (Quota Nazionale) del contributo assegnato.

La Regione del Veneto, sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie autonome e trasferite iscritte a bilancio - legge regionale n. 07/2015 -, ha provveduto a supportare lo svolgimento delle attività connesse al "Programma dei controlli funzionali - Anno 2015", adottando i seguenti provvedimenti, relativi agli impegni ed alle liquidazioni di spesa limitati all'importo complessivo di euro 1.853.458,52 - ripartito in Quota Nazionale di euro 953.458,52 e in Quota Regionale di euro 900.000,00:

- DGR n. 1253 del 28.09.2015 "Avvio della procedura per l'assunzione dell'obbligazione di spesa per il finanziamento delle attività connesse al "Programma dei controlli funzionali - Anno 2015"";

- Decreto del Direttore (ddr - Agroambiente) n. 108 del 08.10.2015 "Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV (Anticipo - Quota Nazionale). Programma dei controlli funzionali - Anno 2015";

- ddr - Agroambiente n. 149 del 23.12.2015 Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV (Acconto - Quota Regionale).

Programma dei controlli funzionali - Anno 2015.

A seguito di ulteriori confronti ed approfondimenti a livello istituzionale nazionale, riscontrata la "Mancata intesa" presso la Conferenza Stato-Regioni in merito alle richiamate proposte del "Programma dei controlli funzionali - Anno 2014 e 2015", è stata adottata da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Delibera del 11.12.2015, concernente l'autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) dell'adozione del "Programma dei controlli funzionali svolti dalle associazioni degli allevatori (ARA/APA) per ogni specie, razza o tipo genetico - Anni 2014 e 2015", predisposto dal MIPAAF medesimo.

Il competente Ministero (MIPAAF) con nota del 21.12.2015 - prot. 27930, ha trasmesso alle Regioni il provvedimento (Decreto ministeriale, DM - MIPAAF) n. 27781 del 18.12.2015, relativo all'adozione ed all'approvazione operativa dei Programmi dei controlli funzionali svolti dalle associazioni degli allevatori (ARA/APA) per ogni specie, razza o tipo genetico per gli anni 2014 e 2015.

In riferimento alla definizione del "Programma dei controlli funzionali - Anno 2015" - adottato e reso operativo con il citato DM MIPAAF n. 27781/2015 -, si deve rilevare la conferma delle relative previsioni annuali della spesa parametrata e la rimodulazione del relativo contributo. Tali previsioni, indicano per il Veneto la conferma della spesa preventiva di euro 3.582.487,84 ed un connesso contributo pubblico ″allineato″ e ridotto ad euro 2.498.617,59 - ripartito in Quota Nazionale di euro 1.362.083,31 e in Quota Regionale di euro 1.136.534,28.

Il competente Ministero (MIPAAF), in seguito, ha formalizzato con nota del 15.01.2016 - prot. n. 1256 "Programmi CCFF anno 2014, 2015 e 2016", l'avvio dell'iter per il pagamento dei saldi dei finanziamenti dovuti alle Regioni per gli anni in esame e la loro ripartizione sulla base delle regole rispettivamente approvate per l'anno 2014 e per l'anno 2015. Contestualmente, al fine di supportare le Regioni e le Province Autonome nello svolgimento dei servizi, l'Associazione Italina Allevatori (AIA) potrà predisporre la documentazione tecnica necessaria ed assicurando, ove richiesto, adeguato sostegno tecnico. Inoltre, il MIPAAF e l'AIA medesimi, hanno avviato la stesura della prima bozza del "Programma dei CCFF anno 2016" ed il calcolo del relativo fabbisogno finanziario da sottoporre all'attenzione delle Regioni - sulla base dei criteri e delle modalità applicati per l'anno 2015, ai fini dell'avvio della relativa procedura di approvazione.

Va evidenziato come l'attività di miglioramento genetico animale, possa costituire non soltanto un valore aggiunto per il singolo produttore, ma anche, e soprattutto, un investimento a lungo termine e quindi strategico per il patrimonio zootecnico nazionale. Da oltre 15 anni, infatti, la selezione animale è stata orientata, non solo verso l'aumento delle produzioni, ma anche verso la qualità delle stesse, nonché verso altri caratteri, così detti funzionali (resistenza alle malattie, fertilità, facilità di parto, longevità, capacità di utilizzazione delle risorse foraggere), di salubrità e sicurezza dei prodotti agroalimentari derivati.

Tali considerazioni hanno reso condivisibile per l'anno 2016, una forma di cofinanziamento tra Stato e Regioni, che dovrebbe consentire di mantenere sul territorio l'attività nel settore del miglioramento genetico con relative ricadute positive sulla competitività delle imprese e dell'intero settore zootecnico. Necessaria-mente, perché ciò possa avvenire, risulta strategico perseguire soluzioni organizzative e tecniche volte ad una maggiore razionalizzazione ed efficienza della spesa pubblica.

Infatti, nelle precedenti annate il "Programma dei controlli funzionali", si è caratterizzato oltre che per le indicazioni riorganizzative e tecnico-finanziarie, anche per le modalità e per l'adozione dei necessari aggiornamenti relativi alla successiva programmazione.

Si fa presente che nel Veneto, in conformità alle determinazioni comunicate con nota AIA del 14.10.2011 - prot. n. 5030, a decorre dal 01.01.2012 sono conferite ed unificate a livello locale nell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV, le deleghe precedentemente attribuite alle Associazioni provinciali allevatori - APA, ai fini dello svolgimento delle citate attività istituzionali (Lgcf) e dei connessi servizi, relativi al miglioramento genetico delle specie zootecniche.

Va rilevato, in particolare, che la Giunta regionale con proprio provvedimento DGR n. 2496 del 07.08.2006, ha delineato le modalità e i termini per garantire l'operatività sul territorio regionale, coerentemente con le indicazioni di livello nazionale, prevedendo che alcune fasi del procedimento venissero svolte dai propri uffici periferici (Servizi ispettorati regionali agricoltura - SIRA).

Peraltro, a seguito del provvedimento della Giunta regionale (DGR) n. 3549 del 30.12.2010, concernente la costituzione dello Sportello Unico Agricolo (Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura - AVEPA SUA), ai sensi dall'art.6 della legge regionale n. 9 del 25.02.2005, i procedimenti amministrativi afferenti alle strutture "Servizi ispettorati regionali agricoltura - SIRA", sono stati integrati operativamente nelle attribuzioni delle citata Agenzia.

Pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, al fine di rendere coerente il procedimento amministrativo con il nuovo quadro organizzativo regionale, l'unificazione della delega ad ARAV da parte dell'AIA e la tempistica prevista a livello nazionale per la presentazione dei fabbisogni finanziari, la Giunta regionale ha adottato il provvedimento DGR n. 2403 del 27.11.2012, dando atto che il procedimento amministrativo così delineato trova applicazione per la Domanda di contributo relativa alle citate attività.

Al riguardo, si sono riscontrate le seguenti istanze annuali:

- Attività 2015: formalizzata con nota/PEC del 20.04.2016 - prot. n. 405, acquisita il 20.04.2016 - prot. n. 155023/C.101.01.2 - Sezione Agroambiente ed agli atti della Giunta regionale, in merito alla domanda ad oggetto "Programma dei controlli funzionali anno 2015. Richiesta integrazione contributo - quota regionale" presentata dall'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV, con la quale viene chiesta l'integrazione del contributo prefigurato nell'anno 2015, pari al contributo massimo ammissibile di euro 236.528,00 (Quota Regionale) del contributo ammissibile residuale;

- Attività 2016: formalizzata con nota/PEC del 23.12.2015 all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, riscontrata il 24.12.2015 - prot. n. 523984/C.101.01.1- Sezione Agroambiente ed acquisita agli atti della Giunta regionale, presentata dall'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV, ad oggetto "Domanda di attività di tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali" con la quale si chiede la finanziabilità dell'importo preventivo della spesa di euro 4.441.500,00.

Si fa presente, in questa fase, considerata l'esigenza di acquisire l'autorizzazione ad integrare il livello del contributo regionale residuale a supporto delle previste attività Anno 2015, ed inoltre, nelle more dell'approvazione formale del "Programma dei controlli funzionali - Anno 2016", la necessità di avviare le procedure per l'assunzione delle obbligazioni di spesa, a favore dell'ARAV, per il finanziamento delle attività istituzionali connesse ai Programmi di cui trattasi, considerato lo stato di svolgimento delle attività istituzionali medesime, in deroga al citato provvedimento DGR n. 2403/2012 - Allegato A ed in conformità alle disposizioni recate dall'"Approvazione Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018" adottato con provvedimento (DGR) n. 195 del 03.03.2016, dal "Bilancio Finanziario Gestionale 2016 - 2018" approvato con provvedimento (DSGP) n. 4 del 09.03.2016, dalle "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018" approvate con provvedimento (DGR) n. 522 del 26.04.2016 e afferenti alla legge regionale 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016 - 2018".

Le risorse finanziarie di cui trattasi, sono recate al Capitolo 012571 (Upb U0031 - SIOPE: 1.06.02 - 1623 / Quota Regionale) "Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali (Art. 65, L.R. 12/12/2003, n.40) ed al Capitolo 101668 (Upb U0031 - SIOPE: 1.06.02 - 1623 / Quota Nazionale) "Attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni degli allevatori per specie, razza o tipo genetico (D.Lgs. 04/06/1997, n.143 - Intesa 22/09/2011, n.193)", ai sensi della richiamata legge regionale n. 8/2016 "Bilancio di previsione 2016 - 2018".

Pertanto, si propone alla Giunta di autorizzare il Direttore della Sezione Agroambiente all'avvio della procedura per l'assunzione dell'impegno di spesa residuale pari ad euro 236.528,00, relativo all'integrazione del contributo a copertura della Quota Regionale, nei limiti dell'importo richiesto da ARAV e di quanto stabilito con DM (MIPAAF) n. 27781/2015. Alla relativa liquidazione a saldo, il medesimo Direttore provvederà nei limiti indicati a consuntivo dallo stesso Ministero, in conformità ai criteri previsti dal "Metodo di finanziamento - Forfait" applicati per l'anno 2015.

Inoltre, si propone alla Giunta regionale di autorizzare il Direttore della Sezione Agroambiente all'avvio della procedura per l'assunzione dell'impegno di spesa pari ad euro 513.472,00, relativo alle attività del "Programma dei controlli funzionali - Anno 2016", nelle more della sua approvazione da parte del Ministero, quale primo acconto del contributo. Alla relativa liquidazione provvederà il medesimo Direttore, a seguito del ricevimento da parte di AVEPA del Decreto di finanziabilità delle attività connesse al "Programma dei controlli funzionali - Anno 2016".

Infine, si propone di demandare a successivi provvedimenti del Direttore della Sezione Agroambiente, la presa d'atto dell'approvazione ministeriale del "Programma dei controlli funzionali - Anno 2016" e l'assunzione degli impegni della spesa, eventuali integrazioni ed a saldo, nonché di autorizzazione delle relative liquidazioni degli importi dei contributi assegnati e trasferiti a favore dell'ARAV, per le attività 2015 e 2016 di cui trattasi, ai sensi della DGR n. 2403/2012 - Allegato A "Modalità e criteri del procedimento amministrativo", nei limiti delle attribuzioni finanziarie ed in conformità alle direttive gestionali del bilancio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strut-ture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 - Statuto del Veneto";

VISTO il provvedimento della Giunta regionale (DGR) n. 2139 del 25.11.2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTO il provvedimento della Giunta regionale (DGR) n. 2140 del 25.11.2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTO il provvedimento della Giunta regionale (DGR) n. 2611 del 30.12. 2013 "Assegnazioni di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.";

VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 - Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione;

VISTA la legge regionale 12.12.2003, n. 40 - art. 65 Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali;

VISTA la Decisione della Commissione europea n. 5815 del 01.10.2009, inerente gli Aiuti di Stato N739/2007 e la ripartizione delle risorse per le misure di cui all'articolo 4 della Legge n. 499/1999 "Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare agroindustriale e forestale";

VISTO il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25.06.2014 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 01.07.2014) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Regolamento di esenzione nei settori agricolo, forestale e sviluppo rurale);

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di cui alla Comunicazione (2014/C 204/01) - Parte II, Capitolo 1, punto 1.3.1 Aiuti al settore zootecnico", pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 01.07.2014;

VISTO l'Aiuto registrato dalla Commissione Europea con il n. SA. 43288(2015/XA) entrato in vigore il 27.11.2015 - avente durata di sette anni, fino al 31.12.2020 -, relativo al provvedimento che ne costituisce base giuridica e rappresentato dal Decreto ministeriale (MIPAAF) n. 24523 del 19.11.2015, concernente gli "Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame";

VISTA la DGR n. 2496 del 07.08.2006, in particolare l'Allegato B "Modalità e criteri del procedimento amministrativo";

VISTA la DGR n. 2403 del 27.11.2012 - Allegato A) e B), di adeguamento del procedimento amministrati-vo già delineato con DGR n. 2496/2006, alla luce del nuovo assetto organizzativo regionale e dell'unificazione della delega ad ARAV da parte dell'AIA, in funzione della tempistica prevista a livello nazionale per la presentazione dei fabbisogni finanziari collegati allo svolgimento delle attività previste dal Programma, finalizzato all'espletamento dei compiti istituzionali relativi alla tenuta dei Libri genealogici e lo svolgi-mento dei controlli delle attitudini produttive del bestiame;

VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge regionale 23.02.2016, n. 7 "Legge di stabilità 2016";

VISTA la legge regionale 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTO il proprio provvedimento (DGR) n. 195 del 03.03.2016 "Approvazione Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018";

VISTO il provvedimento Decreto del Segretario Generale della Programmazione (DSGP) n. 4 del 09.03.2016 "Bilancio Finanziario Generale 2016-2018", concernente l'articolazione e l'assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2016-2018 (art. 9, comma 2 - legge regionale n. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni; art. 39, comma 13 ed art.20, comma 1 del DLgs 23.06.2011, n. 118);

VISTO il proprio provvedimento (DGR) n. 522 del 26.04.2016 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTE le istanze, rispettivamente:

- Attività 2015: formalizzata con nota/PEC del 20.04.2016 - prot. n. 405 dall'ARAV, acquisita il 20.04.2016 - prot. n. 155023/C.101.01.2 - Sezione Agroambiente ed agli atti della Giunta regionale, in merito alla domanda ad oggetto "Programma dei controlli funzionali anno 2015. Richiesta integrazione contributo - quota regionale", pari al contributo massimo ammissibile di euro 236.528,00 (Quota Regionale) del contributo ammissibile residuale;

- Attività 2016: formalizzata con nota/PEC del 23.12.2015 all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, riscontrata il 24.12.2015 - prot. n. 523984/C.101.01.1- Sezione Agroambiente ed acquisita agli atti della Giunta regionale, presentata dall'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV, ad oggetto "Domanda di attività di tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali" con la quale si chiede la finanziabilità dell'importo preventivo della spesa di euro 4.441.500,00.

CONSIDERATO opportuno integrare le modalità ed i criteri concernenti il procedimento amministrativo, già definiti nell'Allegato A) della citata DGR n. 2403/2012, relative al finanziamento delle attività connesse al "Programma annuale dei controlli funzionali - Anno 2015", e contestualmente, autorizzare il Direttore della Sezione Agroambiente all'assunzione dell'impegno di spesa residuale pari ad euro 236.528,00, concernente l'integrazione del contributo a copertura della Quota Regionale, nei limiti dell'importo richiesto da ARAV e di quanto stabilito con DM (MIPAAF) n. 27781/2015, al fine di assicurare la conformità alla disciplina comunitaria e una maggiore coerenza con il nuovo assetto organizzativo regionale;

CONSIDERATO opportuno evidenziare che le modalità e i criteri concernenti il procedimento amministrativo, delineati nell'Allegato A) della citata DGR n. 2403/2012, relativi al finanziamento delle attività connesse al "Programma dei controlli funzionali", trovano applicazione per la domanda dell'ARAV relativa alle citate attività dell'anno 2016, e contestualmente, autorizzare l'avvio della procedura di assunzione dell'impegno di spesa pari ad euro 513.472,00, nelle more della sua approvazione da parte del Ministero, quale primo acconto del contributo regionale.

delibera

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il Direttore della Sezione Agroambiente ad avviare la procedura di assunzione dell'obbligazione di spesa, integrativa del livello del contributo regionale preventivato (Quota Regionale) dell'importo massimo residuale di euro 236.528,00 - come indicato dal "Programma dei controlli funzionali - Anno 2015" di cui alla nota del 21.12.2015 - prot. n 27930 e del DM MIPAAF n. 27781 del 18.12.2015, a supporto della domanda dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV, relativa al contributo per la realizzazione delle attività istituzionali connesse al "Programma" medesimo. Alla relativa liquidazione a saldo, il medesimo Direttore provvederà nei limiti indicati a consuntivo dallo stesso Ministero, in conformità ai criteri previsti dal "Manuale del finanziamento - Metodo

Forfait" applicati per l'anno 2015;

3. di autorizzare il Direttore della Sezione Agroambiente ad avviare la procedura di assunzione dell'obbligazione di spesa preventivata (Quota Regionale) dell'importo massimo di euro 513.472,00, a supporto della domanda dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV del 23.12.2015 all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, riscontrata il 24.12.2015 - prot. n. 523984/C.101.01.1- Sezione Agroambiente ed acquisita agli atti della Giunta regionale, ad oggetto "Domanda di attività di tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali", quale primo acconto del contributo per la realizzazione delle attività istituzionali connesse al "Programma dei controlli funzionali - Anno 2016", nelle more dell'approvazione formale delle determinazioni tecnico-finanziarie ed operative in ambito istituzionale nazionale. Alla relativa liquidazione provvederà il Direttore della Sezione Agroambiente, a seguito del ricevimento da parte di AVEPA del Decreto di finanziabilità delle attività connesse al richiamato "Programma - Anno 2016";

4. di demandare a successivi provvedimenti del Direttore della Sezione Agroambiente, la presa d'atto dell'approvazione ministeriale del "Programma dei controlli funzionali - Anno 2016" e l'assunzione degli impegni della spesa, eventuali integrazioni ed a saldo, nonché di autorizzazione delle relative liquidazioni degli importi dei contributi assegnati e trasferiti a favore dell'ARAV, per le attività 2015 e 2016 di cui trattasi, ai sensi della DGR n. 2403/2012 - Allegato A "Modalità e criteri del procedimento amministrativo" come integrato con il presente provvedimento, nei limiti delle attribuzioni finanziarie ed in conformità alle direttive gestionali del bilancio;

5. di dare atto che le obbligazioni di spesa indicate ai precedenti punti 2. ,3. 4., alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Agroambiente, entro il corrente esercizio, ai sensi della DGR n. 2403/2012 - Allegato A) a favore dell'ARAV, afferiscono alla disponibilità finanziaria a carico dei fondi stanziati al Capitolo 012571 (Upb U0031 - SIOPE: 1.06.02 - 1623 / Quota Regionale) "Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali (Art. 65, L.R. 12.12.2003, n. 40)" ed al Capitolo 101668 (Upb U0031 - SIOPE: 1.06.02 - 1623 / Quota Nazionale) "Attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni degli allevatori per specie, razza o tipo genetico (DLgs.04.06.1997, n.143 - Intesa 22. 09.2011, n.193), recati dalla legge regionale 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016-2018";

6. di dare atto che la Sezione Agroambiente è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'autorizzazione e l'avvio della procedura per l'assunzione delle obbligazioni di spesa con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 01/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 322699)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 641 del 11 maggio 2016

Intervento straordinario a sostegno degli allevamenti off-shore di molluschi finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini verificatesi nel mese di febbraio 2015 (art. 9 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n.7). Approvazione del bando e contestuale apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con la presente delibera si provvede ad attivare l'intervento straordinario previsto dall'art. 9 della L.R. 23/02/2016, n.7 a favore delle imprese di allevamento a mare di molluschi (allevamenti off-shore) impattate dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatesi nel mese di febbraio 2015 al largo della fascia costiera veneta.

Il relatore riferisce quanto segue.

La costa Alto Adriatica, nel corso della prima decade del mese di febbraio 2015, ed in particolare nelle giornate del 5, 6, 7 e 8 febbraio, fu percorsa da una intensa perturbazione, caratterizzata da forti raffiche di vento e forti mareggiate con onde di altezza fino a 7 metri.

Dette condizioni meteo-marine avverse, di eccezionale intensità, provocarono danni molto gravi agli impianti di allevamento a mare di molluschi (allevamenti off-shore) situati al largo della fascia costiera veneta, consistenti sia nel danneggiamento di buona parte degli elementi strutturali degli impianti medesimi (corpi morti, travi, corde, reti, boe, galleggianti, ecc.), sia nella perdita del prodotto presente in allevamento.

Il legislatore veneto, preso atto dell'evento eccezionale di cui trattasi, accertato dai soggetti istituzionali territoriali competenti, tra i quali l'ARPAV, i cui valori dimensionali sono riportati nelle schede di cui all'**Allegato A,** parte integrante del presente provvedimento, ha precostituito con norma di legge (art. 9 della L.R. 23/02/2016, n. 7) una specifica linea di intervento finalizzata alla mitigazione degli impatti negativi più sopra richiamati, affidando alla Giunta Regionale il compito di definire i criteri applicativi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Sulla base delle suddette premesse, la Giunta Regionale, nel dare atto dell'eccezionalità degli eventi meteo-marini avversi registrati nel corso della prima decade del mese di febbraio 2015 al largo della fascia costiera veneta, così come attestati nelle schede di cui al richiamato **Allegato A,** nonché nel dare atto dei conseguenti gravi danni subiti dalle strutture di allevamento delle imprese ittiche dedite alle attività di allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore), provvede con il presente atto, in applicazione del citato art. 9 della L.R. 23/02/2016 n. 7 e nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui al Reg.(UE) n. 717/2014, all'approvazione del bando di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le modalità e i termini di presentazione delle istanze di contributo da parte dei soggetti richiedenti, le norme generali per l'accesso al contributo, le disposizioni concernenti le risorse finanziarie messe a bando, i criteri applicativi, le modalità di erogazione del contributo regionale.

A tale ultimo riguardo il bando definisce:

- le risorse disponibili (pari a complessivi Euro 350.000,00=) allocate sul capitolo di spesa n. 102545 "Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare (off-shore) - trasferimenti correnti - (art. 9, L.R. 23/02/2016, n. 7)" del bilancio regionale per l'esercizio 2016;
- la percentuale massima del contributo erogabile ad ogni singola impresa avente titolo, pari al 20% delle perdite complessivamente subite (danni alle strutture; perdita del prodotto presente in allevamento);
- i criteri applicativi da seguire nel caso in cui le risorse disponibili non consentano di riconoscere la percentuale massima di contribuzione, fatto salvo il rispetto del comma 2 del più volte citato art. 9 della L.R. 23/02/2016, n. 7;
- i termini e le modalità di erogazione del contributo;
- i limiti ed i vincoli di cui al Reg.(UE) n. 717/2014 della Commissione, in materia di aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Relativamente a questo ultimo punto, si dà atto che competono al Direttore della Sezione Caccia e Pesca gli adempimenti (trasmissione, informazione, pubblicizzazione ecc.,) finalizzati all'acquisizione del necessario nullaosta da parte della competente Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali (Mi.P.A.A.F.) relativo all'attestazione del rispetto del limite nazionale di cui al comma 3 dell'art. 3 del Reg.(UE) n. 717/2014.

Competono altresì al medesimo Direttore l'approvazione dell'elenco delle "istanze ammissibili a contributo" e la contestuale assunzione dei pertinenti impegni di spesa, nei limiti delle disponibilità recate dal pertinente capitolo di spesa n. 102545 (pari ad Euro 350.000,00=) avente per oggetto " Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare (off-shore) - trasferimenti correnti - (art. 9, L.R. 23/02/2016, n. 7)" del bilancio regionale per l'esercizio 2016, ad avvenuta acquisizione del richiamato nullaosta ministeriale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATO il Reg. (UE) n. 717 del 27.06.2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la L.R. 23/02/2016, n.7 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 9, che autorizza la Giunta regionale a concedere un contributo straordinario a favore delle imprese di pesca a parziale ristoro dei danni subiti nei propri allevamenti di mitili (impianti off-shore) a causa di condizioni meteo-marine avverse di particolare intensità verificatesi nelle giornate 5, 6,7 e 8 febbraio 2015;

DATO ATTO della documentazione agli atti della competente Sezione Caccia e Pesca, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**) attestante l'eccezionalità dell'evento calamitoso di cui trattasi;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.R. 1/2011;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'eccezionalità degli eventi meteo-marini avversi avvenuti durante la prima decade del febbraio 2015 (giornate del 5, 6, 7 e 8 febbraio) al largo della fascia costiera veneta attestati nelle schede di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, e dei conseguenti gravi impatti arrecati alle imprese ittiche dedite alle attività di allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore);
3. di approvare, in applicazione dell'art. 9 della L.R. n.7/2016 e nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui al Reg.(UE) n. 717/2014 in materia di aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il bando di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le modalità e i termini di presentazione delle istanze di contributo da parte delle imprese ittiche impattate di cui al precedente punto 2, le norme generali per l'accesso al contributo, le disposizioni concernenti le risorse finanziarie messe a bando, i criteri applicativi, le modalità di erogazione del contributo regionale;
4. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili finalizzate all'erogazione del contributo di cui al precedente punto 3, sono pari a complessivi Euro 350.000,00=;
5. di disporre l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze di contributo secondo le modalità fissate nel punto 2 del bando di cui trattasi;
6. di dare atto che competono al Direttore della Sezione Caccia e Pesca gli adempimenti finalizzati all'acquisizione del necessario nullaosta da parte della competente Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.) relativo all'attestazione del rispetto del limite nazionale di cui al comma 3 dell'art. 3 del Reg.(UE) n. 717/2014, in applicazione dell'ordinamento comunitario in materia di aiuti "de minimis", nonchè l'approvazione dell'elenco delle "istanze ammissibili a contributo";
7. di autorizzare il Direttore della Sezione Caccia e Pesca ad apportare marginali modifiche e/o integrazioni all'**Allegato B** che si rendessero necessarie sulla base di eventuali osservazioni da parte della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 717/2014 in materia di aiuti "de minimis";
8. di determinare in Euro 350.000,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con prorio atto il Direttore della Sezione Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul

capitolo n. 102545 avente per oggetto " Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare (off-shore) - trasferimenti correnti - (art. 9, L.R. 23/02/2016, n. 7)" del bilancio regionale per l'esercizio 2016;

9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
11. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale del Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 641 del 11 maggio 2016**

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Misure giornaliere di Velocità vento 10 m media aritm. (m/s)

Stazione **Cavallino Treporti**

Anno **2015**

Quota **1** m s.l.m.

Coordinata X **1772595** Gauss-Boaga fuso Ovest

Coordinata Y **5039845**

Comune **CAVALLINO TREPORTI (VE)**

Giorno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	0.8	1.0	1.3	1.7	1.1	1.2	1.1	1.5	1.2	3.0	1.5	0.4
2	0.4	0.5	0.6	2.2	0.9	1.4	1.0	0.8	1.1	2.2	0.6	0.3
3	0.5	1.5	1.0	2.3	1.4	0.8	0.7	0.9	1.2	1.3	0.3	0.3
4	0.9	2.7	1.9	1.7	0.9	0.8	1.2	0.8	1.4	0.8	0.3	0.4
5	0.8	5.8	3.5	4.5	1.0	1.1	1.1	1.1	1.6	0.5	0.3	0.5
6	1.2	7.0	1.9	1.8	1.1	1.0	1.2	1.0	1.1	0.6	0.3	0.6
7	1.2	3.4	1.2	1.8	>>	1.0	1.2	1.2	1.8	0.7	0.3	0.6
8	0.4	1.1	3.4	1.5	>>	1.4	1.8	1.2	1.2	0.8	0.3	0.5
9	0.4	1.0	1.4	1.3	>>	1.3	2.9	1.2	1.9	0.9	0.3	0.5
10	0.3	0.6	0.9	1.5	>>	1.6	1.8	1.7	2.2	2.9	0.3	0.6
11	0.8	0.5	1.0	1.7	>>	1.1	1.2	0.9	1.1	1.3	0.3	0.5
12	0.9	0.8	1.1	0.8	1.5	1.4	0.7	0.7	1.2	1.6	0.4	0.4
13	0.4	1.0	1.5	1.6	1.4	1.6	1.0	0.8	1.1	1.7	0.4	0.4
14	0.4	1.4	1.1	1.2	2.0	1.5	1.3	0.8	2.0	1.5	0.6	0.4
15	0.3	1.8	1.7	1.3	2.6	1.3	1.1	1.2	0.6	1.3	0.5	0.2
16	0.9	1.9	3.4	1.4	1.9	1.2	1.2	0.7	0.9	0.7	0.6	0.3
17	2.8	2.5	2.3	0.9	1.4	2.0	1.2	0.8	0.8	0.8	0.4	0.3
18	0.6	1.7	1.1	1.6	1.8	1.4	1.1	1.5	0.8	0.4	0.4	0.2
19	0.3	0.9	0.9	1.7	1.6	1.3	1.4	1.1	0.5	0.7	0.6	0.3
20	0.8	0.6	1.0	1.1	0.9	1.9	1.4	1.4	2.2	0.5	0.4	0.3
21	0.6	1.5	1.0	1.2	3.0	1.6	0.9	1.4	1.4	1.1	2.9	0.3
22	1.5	3.0	1.9	1.5	0.8	1.6	0.9	0.7	1.0	1.6	1.2	0.2
23	1.4	1.0	1.2	1.7	0.8	1.9	1.2	0.9	1.8	0.6	1.9	0.4
24	0.8	1.7	1.1	1.7	1.0	1.4	1.5	1.7	1.6	0.5	1.8	0.4
25	1.0	2.4	3.6	1.4	1.6	1.1	1.1	1.4	0.2	0.3	0.8	0.5
26	0.8	0.8	1.6	1.4	1.1	1.2	2.3	1.2	0.7	0.6	0.9	0.6
27	0.8	1.1	1.8	2.0	1.1	1.3	1.9	1.2	2.3	0.5	1.5	0.5

14ae1a53

28	0.6	1.0	1.0	1.6	1.9	1.2	2.2	1.0	3.1	1.0	0.5	0.4
29	1.0		1.6	0.9	1.3	1.0	1.8	0.7	3.3	0.6	0.5	0.6
30	1.6		1.3	1.3	1.5	1.0	3.5	0.7	3.3	1.4	0.3	2.1
31	1.4		1.6		1.1		2.8	1.1		2.8		0.9
Media	0.9	1.8	1.6	1.6	1.4	1.3	1.5	1.1	1.5	1.1	0.7	0.5

Media del periodo	1.2	m/s

Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 febbraio 2016.

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Misure giornaliere di Raffica vento a 10 m (m/s)

Stazione **Cavallino Treporti**

Anno **2015**

Quota **1** m s.l.m.

Coordinata X **1772595**

Coordinata Y **5039845**

Gauss-Boaga fuso Ovest

Comune **CAVALLINO TREPORTI (VE)**

Giorno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	3.8	4.6	5.1	9.5	5.8	5.0	5.4	6.8	5.2	11.3	8.5	2.3
2	2.6	3.2	5.3	8.6	4.4	5.6	4.9	4.4	6.3	8.1	3.6	2.1
3	3.4	5.6	6.6	7.6	7.7	5.1	4.3	4.4	6.8	7.2	2.7	2.1
4	6.1	8.8	12.6	7.5	5.3	5.9	5.1	4.3	9.0	6.9	2.5	2.3
5	4.9	19.2	13.5	15.6	6.0	5.2	4.3	5.8	11.0	3.4	2.1	3.0
6	4.9	20.5	8.1	6.5	5.6	5.0	5.3	4.9	6.3	3.8	2.2	2.6
7	5.1	13.9	9.0	7.8	>>	7.7	6.2	5.5	7.2	5.9	2.2	2.7
8	2.0	11.0	13.2	>>	>>	7.5	18.1	4.8	5.7	4.6	2.4	2.5
9	2.8	6.8	9.6	6.3	>>	7.0	13.5	6.4	9.4	4.8	3.0	2.8
10	2.5	3.8	3.9	6.6	>>	8.8	7.9	>>	8.7	11.8	2.5	4.0
11	5.9	3.7	5.6	6.4	6.8	>>	6.2	6.7	4.5	6.0	1.8	2.7
12	6.8	3.9	6.4	4.1	6.9	6.1	3.4	3.6	5.5	6.5	2.5	2.7
13	2.5	3.9	7.5	6.6	4.7	6.2	4.3	4.5	6.9	10.7	2.7	1.8
14	3.4	5.2	5.2	5.2	8.6	9.4	4.7	8.8	11.1	8.7	2.8	1.9

14ae1a53

15	2.2	6.6	7.1	4.7	10.2	9.1	5.8	19.2	4.7	8.5	2.7	2.1
16	5.0	6.8	12.2	5.8	10.1	7.4	5.0	6.8	4.8	5.9	3.1	2.7
17	12.6	11.6	8.3	6.1	9.0	12.3	4.7	4.9	4.8	4.6	2.4	2.0
18	3.0	10.3	5.5	12.7	7.0	6.6	4.1	7.4	5.1	2.4	2.2	2.2
19	2.5	4.4	4.3	6.7	7.9	6.8	5.0	6.8	2.9	6.9	3.5	3.0
20	3.4	3.2	5.3	5.2	7.7	8.0	4.8	9.7	11.9	3.3	2.6	2.5
21	3.7	7.0	5.2	6.2	12.3	6.9	4.4	7.6	>>	5.2	18.2	2.8
22	5.7	10.0	8.6	6.0	4.6	5.9	3.3	4.0	4.7	10.6	8.2	2.1
23	8.2	6.9	5.3	7.5	5.9	14.0	7.5	4.5	11.0	4.4	7.1	3.0
24	3.6	8.5	5.3	8.3	5.7	6.7	6.6	8.1	11.0	3.4	8.2	2.7
25	5.6	11.4	14.4	5.7	7.3	5.9	7.8	5.8	3.4	3.2	3.4	2.6
26	5.4	6.1	7.0	6.3	4.6	5.7	11.1	5.8	5.2	5.2	>>	2.5
27	4.4	4.8	17.3	8.2	5.4	7.4	8.2	5.1	9.1	3.6	8.3	2.5
28	4.0	5.4	4.7	5.5	8.5	5.0	8.8	5.4	12.9	5.7	3.2	2.1
29	5.9		5.4	>>	5.4	4.7	10.3	4.3	13.5	8.2	3.1	2.7
30	6.5		5.8	5.5	5.6	4.3	11.8	4.2	13.1	7.2	2.4	10.4
31	6.6		7.4		5.4		11.2	4.8		11.3		5.5
Media	4.7	7.8	7.8	7.1	6.8	6.9	6.9	6.2	7.6	6.4	4.1	2.9

Media del periodo	6.2	m/s

>> : dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 febbraio 2016.

Mese di Febbraio: Altezza onda fascia costiera veneta.

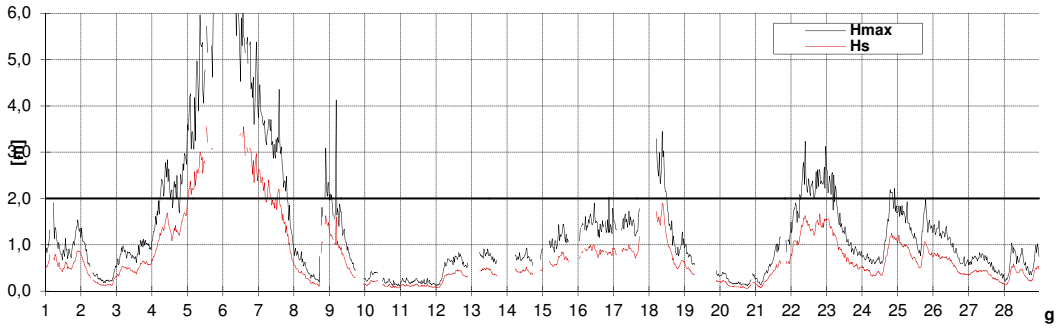

14ae1a53

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 641 del 11 maggio 2016

REGIONE DEL VENETO
Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Sezione Caccia e Pesca

Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015 al largo della fascia costiera veneta.
Art. 9 della Legge Regionale 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilità regionale).

BANDO

Il presente bando definisce le procedure per l'accesso alle risorse finanziarie recate dall'art. 9 della Legge Regionale 23 febbraio 2016, n. 7 destinate alle imprese ittiche di allevamento di molluschi a mare gravemente danneggiate dagli eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015 al largo della fascia costiera veneta.

Il Bando è ripartito in due Sezioni:

- nella prima Sezione vengono definite le norme generali per l'accesso al contributo regionale da parte delle imprese;
- nella seconda Sezione vengono stabilite le disposizioni concernenti le risorse finanziarie messe a bando, i criteri applicativi e le modalità di erogazione del contributo regionale.

PRIMA SEZIONE
NORME GENERALI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE

1. **Soggetti beneficiari del contributo regionale**.

Possono beneficiare del contributo regionale le imprese ittiche venete dedite all'allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore) danneggiate dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015 al largo della fascia costiera veneta.

2. **Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo**.

La domanda di ammissione al contributo, in carta semplice, dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello disponibile presso:

- la competente Struttura regionale (Sezione Caccia e Pesca);
- il sito web www.regione.veneto.it.

La domanda, corredata da fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore, dovrà essere inoltrata alla Regione del Veneto – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Sezione Caccia e Pesca - esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it, entro il termine perentorio di giorni venti (20) dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BuRV).

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione farà fede la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica.

Le domande presentate oltre il termine più sopra stabilito, quelle presentate antecedentemente alla pubblicazione dell'avviso pubblico nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella più sopra stabilita saranno dichiarate irricevibili e verranno archiviate.

Ogni soggetto giuridico avente titolo:

- può presentare un'unica domanda di contributo a valere sul presente bando;
- non deve avere ricevuto agevolazioni di derivazione pubblica (quali contributi a fondo perduto o crediti agevolati) per la medesima finalità di cui al presente bando.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a. copia della concessione demaniale dello spazio acqueo in corso di validità (unicamente ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti richiesti);
b. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., nella quale siano dichiarati i danni subiti dall'impresa (e relativa entità) in occasione delle mareggiate verificatesi nella prima decade del mese di febbraio 2015, nonché l'entità del fatturato relativo alla vendita del prodotto allevato nell'impianto/i off-shore danneggiato/i facente/facenti capo all'impresa, avuto riguardo agli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015;
c. documentazione attestante le spese sostenute per l'eventuale ripristino dell'impianto danneggiato;
d. documentazione ritenuta utile ai fini dell'attestazione del danno (es. documentazione fotografica, perizie, segnalazioni, ecc.);
e. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., dell'entità dei contributi/agevolazioni pubbliche, a titolo "de minimis", ricevuti nei due anni antecedenti la data di presentazione della presente domanda (vedasi al riguardo il paragrafo di cui alla lettera C della seconda Sezione del presente bando);
f. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, connessi e strumentali alla gestione della domanda di contributo;
g. scheda "dati anagrafici" e scheda "posizione fiscale" debitamente compilate, il cui modello è disponibile nel sito web della Regione del Veneto o presso gli Uffici della Sezione Caccia e Pesca.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

Entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, la competente Struttura regionale (Sezione Caccia e Pesca):

a) accerta la sussistenza dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità delle domande pervenute;

b) predispone l'elenco delle "istanze ammissibili a contributo" (ordinate secondo il numero progressivo di protocollo regionale).

Il Direttore della Sezione Caccia e Pesca, nei limiti dei vincoli sopra esposti e delle disponibilità finanziarie recate dal competente capitolo n. 102545 avente per oggetto "Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare (off-shore) – trasferimenti correnti" del Bilancio regionale di previsione 2016, procederà, ad avvenuta acquisizione del nulla-osta ministeriale in applicazione del Reg. (UE) n. 717/2014 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, all'approvazione dell'elenco delle "istanze ammissibili a contributo" di cui alla precedente lettera b) e alla contestuale assunzione dei pertinenti impegni di spesa a favore di ciascun soggetto beneficiario.

Entro la data del 31/12/2016 la Sezione Caccia e Pesca predisporrà le correlate proposte di liquidazione.

3. **Obblighi del beneficiario** .

Il beneficiario ha l'obbligo di assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopraluoghi che la Sezione Caccia e Pesca, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, riterrà di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento/informazione utile ai fini dell'istruttoria.

4. **Controlli** .

Controlli tecnici e/o amministrativi, anche in loco, verranno eseguiti per verificare il rispetto delle condizioni e dei vincoli stabiliti.

SECONDA SEZIONE – LIMITI DI SPESA E FORMAZIONE DELL'ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

A) Risorse messe a bando: Euro 350.000,00=.

B) Il contributo massimo erogabile ad ogni singola impresa beneficiaria, così come disposto dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7, viene fissato, fatti salvi i limiti ed i vincoli di cui ai successivi paragrafi C) e D), nella percentuale massima del 20% del danno economico complessivo subito dall'impresa medesima con riferimento sia ai danni subiti dall'impianto off-shore sia al mancato reddito per la perdita del prodotto allevato presente nelle "reste" dell'impianto al verificarsi dell'evento meteo-marino avverso.

C) Il contributo erogato ad ogni singola impresa beneficiaria non può superare la somma di Euro 30.000,00= nel rispetto dei vincoli di cui al Reg.(UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal proposito si evidenzia che l'art. 3 del richiamato Reg.(UE) n. 717/2014 dispone che l'importo complessivo degli "aiuti de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare Euro 30.000,00= nell'arco di tre esercizi finanziari. Conseguentemente eventuali somme percepite nelle precedenti due annualità (2014 e 2015) devono essere dichiarate dal soggetto richiedente il contributo ai fini della verifica del rispetto della specifica normativa comunitaria.

D) Qualora le risorse finanziarie disponibili, pari ad Euro 350.000,00=, risultino insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario calcolato sulla base della percentuale massima di contribuzione di cui alla precedente lettera B, la competente Sezione Caccia e Pesca procederà alla riduzione della medesima percentuale massima di contribuzione sino ad assicurare la capienza per tutte le Ditte beneficiarie inserite nell'elenco delle "istanze ammissibili a contributo".

E) L'approvazione dell'elenco delle "istanze ammissibili a contributo" e la contestuale assunzione dei pertinenti impegni di spesa, competono al Direttore della Sezione Caccia e Pesca, nei limiti dei vincoli sopra esposti e delle disponibilità finanziarie recate dal competente capitolo di spesa n. 102545 del Bilancio regionale di previsione 2016, che vi provvede con proprio Decreto.
In detto Decreto, che sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto, verranno riportati, per ciascun soggetto ammesso a contributo, i seguenti dati:

- numero identificativo della domanda;
- data e protocollo della domanda;
- nominativo del soggetto beneficiario;
- entità del danno dichiarato;
- codice fiscale o P. IVA;
- totale del contributo concesso.

In fase di verifica finale, la Sezione Caccia e Pesca controllerà il possesso dei requisiti che hanno determinato l'erogazione del contributo. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la totale revoca del contributo stesso e la comunicazione, da parte della medesima Sezione, alla competente Procura della Repubblica ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

(Codice interno: 323295)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 675 del 17 maggio 2016

"Assegni di Ricerca". Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse "Occupabilità" - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii - Obiettivo Specifico 2 - settore 3B1I e sottosettore 3B1I. Integrazione delle risorse già destinate con la DGR n. 2121 del 30 dicembre 2015.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'integrazione di ulteriori risorse per il finanziamento di progetti di ricerca post universitaria per i laureati non occupati, ammissibili e finanziabili nell'ambito della DGR n. 2121 del 30/12/2015 "*Assegni di Ricerca*" - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Asse "Occupabilità". Considerato il numero rilevante di progetti di ricerca pervenuti e per consentire ad un maggior numero di laureati la possibilità di cogliere una opportunità di crescita professionale e di occupabilità, il provvedimento prevede ulteriori Euro 2.500.000,00 che si aggiungono ad Euro 3.500.000,00 già destinati con la DGR n. 2121/2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2121 del 30 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico "Assegni di Ricerca", a valere sull'asse 1 "Occupabilità" del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Regione del Veneto, destinando la somma di Euro 3.500.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca post universitaria per i laureati non occupati e fissando la scadenza per la presentazione dei progetti al 15 marzo 2016, successivamente prorogata al 31 marzo 2016.

Alla data di scadenza dell'avviso sono pervenuti 279 progetti per una richiesta di finanziamento di oltre 11 milioni di euro. Considerato il forte divario tra le richieste pervenute e le risorse inizialmente destinate, ma anche al fine di offrire ad un maggior numero di laureati la possibilità di cogliere una valida opportunità di crescita professionale con possibili prospettive occupazionali, si ritiene di integrare le risorse iniziali di Euro 3.500.000,00 con ulteriori Euro 2.500.000,00.

La copertura finanziaria della somma complessiva di Euro 6.000.000,00 è assicurata dalla dotazione del POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione della Commissione Europea n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 1 - Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii - Obiettivo Specifico 2 - settore 3B1I e sottosettore 3B1I.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo complessivo di Euro 6.000.000,00 saranno assunte sul Bilancio regionale di previsione approvato con L.R. n. 8 del 24 febbraio 2016 "Bilancio di previsione 2016-2018", nei seguenti termini massimi:

Esercizio di imputazione 2016: Euro 1.200.000,00 di cui:
Quota FSE Capitolo 102348: Euro 600.000,00;
Quota FDR Capitolo 102349: Euro 420.000,00;
Quota Reg.le Capitolo 102352: Euro 180.000,00.

Esercizio di imputazione 2017: Euro 3.600.000,00 di cui:
Quota FSE Capitolo 102348: Euro 1.800.000,00;
Quota FDR Capitolo 102349: Euro 1.260.000,00;
Quota Reg.le Capitolo 102352: Euro 540.000,00.

Esercizio di imputazione 2018: Euro 1.200.000,00 di cui:
Quota FSE Capitolo 102348: Euro 600.000,00;
Quota FDR Capitolo 102349: Euro 420.000,00;
Quota Reg.le Capitolo 102352: Euro 180.000,00.

Della somma di Euro 6.000.000,00, complessivamente prevista per il finanziamento di progetti di ricerca post universitaria per i laureati non occupati, si ritiene di destinarne Euro 3.600.000,00 per i progetti di tipologia "A" - Progetti individuali di ricerca

e Euro 2.400.000,00 per i progetti di tipologia "B" - Progetti interdisciplinari e/o interateneo.

Ai fini del presente provvedimento, la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo del 20% anziché del 40% coerentemente a quanto previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR n. 670/2015 "Testo Unico beneficiari".

La Giunta regionale, nel rispetto del principio di unità del bilancio e in conformità a quanto contemplato dalla vigente normativa contabile regionale e statale, si impegna a garantire le risorse finanziarie di competenza e di cassa necessarie all'adozione degli impegni di spesa destinati alla realizzazione di tutte le attività previste dal presente provvedimento.

Si evidenzia che, come indicato nell'art. 12 della L.R. 1/2011, la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni ivi riportate, non trattandosi di spese per studi ed incarichi di consulenza, di spese per relazioni pubbliche, di spese per convegni, mostre, di spese per pubblicità e rappresentanza, di spese per sponsorizzazioni, per missioni, bensì trattandosi di un intervento finalizzato a generare un processo educativo di sviluppo, innovazione e occupazione nel territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento (UE) n. 288 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 184 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo

regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- la Legge n. 476 del 13 agosto 1984, articolo 4 e successive modifiche e integrazioni, recante norme circa il trattamento fiscale dei titolari di Assegni di Ricerca;
- la Legge n. 335 del 8 agosto 1995, articolo 2, commi 26 e seguenti e successive modificazioni, recante norme circa il trattamento previdenziale dei titolari di Assegni di Ricerca;
- la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 788 e successive modificazioni in materia di congedo per malattia in relazione alle categorie iscritte alla gestione separata e s.m.i;
- la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- il Decreto MIUR n. 102 del 9 marzo 2011 (GU del 20 giugno 2011 n. 141), recante la determinazione dell'importo minimo lordo annuo degli Assegni di Ricerca;
- la Legge n. 111 del 15 luglio 2011 che ha modificato l'art. 6 del Dlgs n. 276 del 10 settembre 2003, semplificando ulteriormente l'attività di intermediazione svolta dalle scuole e dalle università;
- la Legge Regionale n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare gli artt. 136-138;
- la Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati", come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- la Legge Regionale n. 8 del 24/02/2016 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2016-2018;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2121 del 30 dicembre 2015, "Approvazione Avviso pubblico "Assegni di Ricerca" per la presentazione di progetti di ricerca post-universitaria Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse "Occupabilità" - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii - Obiettivo Specifico 2";
- l'art. 2, comma 2, lettera f), della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di approvare, con la somma di Euro 2.500.000,00, l'integrazione delle risorse, pari ad Euro 3.500.000,00, già destinate con DGR 2121 del 30 dicembre 2015 al finanziamento di progetti di ricerca post universitaria per i laureati non occupati, ammissibili e finanziabili nell'ambito della stessa DGR n. 2121//2015 "*Assegni di Ricerca*" - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Asse "Occupabilità";
3. di determinare in Euro 6.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 1 - Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii - Obiettivo Specifico 2 - settore 3B1I e sottosettore 3B1I, a valere sul Bilancio regionale di previsione approvato con L.R. n. 8 del 24 febbraio 2016 "Bilancio di previsione 2016-2018", nei seguenti termini:

   Esercizio di imputazione 2016 - Euro 1.200.000,00 di cui:

   - quota FSE a carico del capitolo 102348 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Istruzione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 600.000,00;
   - quota FDR a carico del capitolo 102349 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Istruzione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 420.000,00;
   - quota Reg.le a carico del capitolo 102352 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Istruzione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 180.000,00;

   Esercizio di imputazione 2017 - Euro 3.600.000,00 di cui:

   - quota FSE a carico del capitolo 102348 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Istruzione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 1.800.000,00;
   - quota FDR a carico del capitolo 102349 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Istruzione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 1.260.000,00;
   - quota Reg.le a carico del capitolo 102352 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Istruzione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 540.000,00;

   Esercizio di imputazione 2018 - Euro 1.200.000,00 di cui:

   - quota FSE a carico del capitolo 102348 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Istruzione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 600.000,00;
   - quota FDR a carico del capitolo 102349 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Istruzione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 420.000,00;
   - quota Reg.le a carico del capitolo 102352 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Istruzione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 180.000,00.

4. di dare atto che la Sezione Istruzione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, attesta che i medesimi presentano sufficiente capienza in termini di competenza;
5. di destinare Euro 3.600.000,00 al finanziamento dei progetti di tipologia "A"- Progetti individuali di ricerca e Euro 2.400.000,00 al finanziamento dei progetti di tipologia "B" - Progetti interdisciplinari e/o interateneo, ritenuti ammissibili e finanziabili;
6. di prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo del 20% anziché del 40% coerentemente a quanto previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR n. 670/2015 "Testo Unico beneficiari";
7. di demandare a successivo atto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro l'accertamento in entrata ai fini della copertura finanziaria della correlata spesa prevista e programmata nel presente provvedimento, ai sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

8. di demandare a successivo atto del Direttore della Sezione Istruzione l'utilizzo di eventuali ulteriori risorse specificatamente individuate, anche tramite ripartizione delle risorse già impegnate;
9. di dare atto che le liquidazioni di spesa sono subordinate anche alla effettiva disponibilità di cassa;
10. di demandare al Direttore della Sezione Istruzione ogni ulteriore e conseguente atto che si renda ne-cessario ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al pieno utilizzo delle risorse di cassa disponibili;
11. di dare atto che l'impegno di spesa, che sarà assunto con propri atti dal Direttore della Sezione Istruzione, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa;
12. di incaricare il Direttore della Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.

(Codice interno: 323307)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 679 del 17 maggio 2016

Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006. Apertura termini.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione iniziale, nelle sezioni comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2016-2017. Viene determinato inoltre l'importo massimo previsto delle conseguenti obbligazioni di spesa.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2125 del 30/12/2015 la Giunta regionale ha approvato l'elenco delle qualifiche su cui ciascun Centro di formazione professionale (CFP) accreditato ha raccolto le iscrizioni ai percorsi triennali di formazione iniziale da avviare nel 2016/2017. L'elenco è stato pubblicato nel portale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per permettere alle famiglie l'iscrizione dei figli nella qualifica prescelta.

L'istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP), realizzata attraverso i Centri di Formazione Professionale accreditati - che coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 minori - ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale nell'innalzamento complessivo della qualità dell'istruzione secondaria: ne sono prova i dati dell'ISTAT sugli abbandoni scolastici prematuri, che evidenziano come in Veneto tra il 2004 e il 2014 la percentuale di giovani tra i 18 e i 24enni che ha come titolo di studio massimo la licenza media e che non frequentano altri corsi scolastici o non svolgono attività formative superiori ai 2 anni, sia scesa dal 18,4% del 2004 all'8,4% del 2014, dato che si configura come la miglior performance nazionale in materia di lotta alla dispersione.

Il relatore precisa che le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione attraverso l'applicazione di Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28/4/2015 di approvazione del documento che definisce le Unità di Costo Standard da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

Per il Piano annuale di Formazione iniziale l'introduzione delle UCS, avvenuta con la DGR 698 del 24/05/2011 e successive, è stata una innovazione importantissima in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, consentendo di azzerare quasi completamente la gestione della documentazione di spesa, con conseguente grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, oltre che dei tempi di verifica da parte della Regione.

Le risorse finanziarie necessarie a dare continuità ai trienni già avviati e a permettere l'attivazione dei nuovi interventi destinati ai ragazzi che stanno concludendo la terza media e che - utilizzando il sistema Iscrizioni on line, messo a disposizione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - si sono iscritti ai percorsi di IeFP nelle sezioni comparti vari ed edilizia, che saranno avviati nel prossimo settembre, ammontano ad euro 45.465.000,00.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività in oggetto viene assicurata nei termini seguenti:

- dotazioni statali di cui alle assegnazioni pertinenti ai Decreti Direttoriali Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nn. 417\II\2015 del 17/12/2015, 67\Segr. D.G.\2015 del 18/03/2015, 871\Segr. D.G.\2012 del 05/11/2012, a valere sul bilancio regionale 2016/2018, capitolo 072019 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, l. 17/05/1999, n.144 - d.lgs. 15/04/2005, n.76" per complessivi Euro 22.680.000,00;
- risorse regionali autonome di cui al capitolo di spesa 072040 "Trasferimenti per Attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10)" per complessivi Euro 22.785.000,00.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 45.465.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 8 del 24/024/2016, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2016 - Euro 22.732.500,00 di cui Euro 11.392.500,00 sul capitolo 072040 ed Euro 11.340.000,00 sul capitolo 072019;
- Esercizio di imputazione 2017 - Euro 16.367.400,00 di cui Euro 8.202.600,00 sul capitolo 072040 ed Euro 8.164.800,00 sul capitolo 072019;
- Esercizio di imputazione 2018 - Euro 6.365.100,00 di cui Euro 3.189.900,00 sul capitolo 072040 ed Euro 3.175.200,00 sul capitolo 072019.

Il relatore ricorda che con DGR n. 670 del 28/04/2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020: per ragioni di semplificazione amministrativa, considerato che si tratta di interventi formativi della medesima tipologia, si ritiene importante utilizzare il medesimo Testo unico anche nella regolamentazione dei progetti per interventi di primo e di secondo anno, finanziati con i fondi regionali e nazionali, fatte salve le eventuali variazioni o integrazioni inserite in Direttiva.

In particolare, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva, **Allegato B**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Analogamente, a modifica delle disposizioni contenute nella DGR 875 del 13/7/2015, il medesimo termine si applica anche ai progetti per gli interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia, realizzati nell'anno formativo 2015/2016.

Ciò premesso, si propone di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione, limitatamente agli interventi di primo e di secondo anno delle sezioni comparti vari ed edilizia, da attuare nell'anno formativo 2016-2017, **Allegato A**;
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, **Allegato B**.

La presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - **Allegato B** - alla Giunta Regionale del Veneto Sezione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;
- Vista la L. 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Visto il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Visto l'art. 1, commi 622-624 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- Vista la Legge regionale n. 8 del 24/02/2016, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;
- Visto il Decreto del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Visto il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008;
- Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..";
- Richiamata la DGR n. 698 del 24.05.2011 "Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (Regolamento CE n. 1083/2006)" e le successive modifiche intervenute con le DGR n. 1012 del 05.06.2012 e n. 1004 del 18.06.2013;
- Richiamata la DGR 1368 del 30/07/2013: "DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale";
- Visto l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.02.2010;
- Visto il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Visto il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale de 15.06.2010;
- Vista la Legge regionale n. 8 del 24/02/2016, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione 2016/2018;
- Vista la DGR 195 del 03/03/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016/2018;
- Visto il DSGP n. 4 del 09/03/2016 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2016/2018;
- Richiamate le DGR n. 2891 del 28.12.2012, n. 1368 del 30.07.2013 e n. 2748 del 29.12.2014;
- Richiamata la DGR n. 670 del 28.4.2015, avente ad oggetto "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
- Richiamata la DGR n. 671 del 28.4.2015, avente ad oggetto "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard";
- Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di determinare in Euro 45.465.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa che saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione 2016/2018 approvato con L.R. n. 8 del 24/02/2016, nei seguenti termini massimi:

   - Esercizio di imputazione 2016 - Euro 22.732.500,00 di cui Euro 11.392.500,00 sul capitolo 072040 ed Euro 11.340.000,00 sul capitolo 072019;
   - Esercizio di imputazione 2017 - Euro 16.367.400,00 di cui Euro 8.202.600,00 sul capitolo 072040 ed Euro 8.164.800,00 sul capitolo 072019;
   - Esercizio di imputazione 2018 - Euro 6.365.100,00 di cui Euro 3.189.900,00 sul capitolo 072040 ed Euro 3.175.200,00 sul capitolo 072019;

3. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2016/2017;
4. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la Direttiva, **Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento;
5. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015, fatte salve le disposizioni riportate nella citata Direttiva **Allegato B**;
6. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro i termini e con le modalità previste dalla citata direttiva - **Allegato B**, a pena di esclusione;
7. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione;
8. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;
9. di demandare a successivo atto del Direttore della Sezione Formazione l'accertamento in entrata ai sensi del punto 3.6, lett. c, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a copertura della correlata spesa da assumersi a carico delle risorse vincolate di cui al capitolo 072019;
10. di dare atto che le liquidazioni sono subordinate alla effettiva disponibilità di cassa nei correlati capitoli di spesa;
11. di dare atto che, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva, **Allegato B**;
12. di dare atto che il medesimo termine per la presentazione dei rendiconti si applicherà anche ai progetti approvati nell'ambito della DGR 875 del 13/7/2015;
13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie ai sensi della L.R. n. 1/2011;
14. di incaricare il Direttore della Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti;
15. di dare atto che il presente provvedimento, è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare il presente provvedimento, nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 679 del 17 maggio 2016**

Presentazione domande attività a Finanziamento Regionale e Nazionale
(Delibera Giunta Regionale n. del)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere su Fondi nazionali e regionali:

Piano Annuale di Formazione Iniziale 2016/2017
Presentazione di progetti formativi per la realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione.
Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari e comparto edilizia

- ➔ Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva Regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell'avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti[1] dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.L.gs n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo;

- ➔ Le poste finanziarie necessarie stanziate ammontano complessivamente a euro 45.465.000,00, di cui € 44.445.000,00 destinati ai progetti della sezione 1, ed € 1.020.000,00 per la sezione 3. L'importo complessivo comprende le risorse per il parametro aggiuntivo del convitto;

- ➔ La presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

- ➔ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Formazione dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
  - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 - 5071;
  - per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 279 5131 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00;

- ➔ Le domande di ammissione al finanziamento, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con **firma digitale**, e relativi allegati dovranno essere spediti tramite PEC entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione;

- ➔ La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sezione Formazione della Regione del Veneto, **formazione@pec.regione.veneto.it**;

- ➔ Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Formazione Iniziale - Interventi tipo _____ - Sezione _____",** precisando la tipologia di interventi cui si riferisce il progetto (FI/Q1T o FI/Q2T) e la sezione del bando (Sezione 1 – comparti vari o Sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto quadro. I progetti per interventi di

[1] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2016/2017. Formazione primo-secondo anno comparti vari ed edilizia".

nuova attivazione per allievi con disabilità certificata, previsti al punto 10 della presente Direttiva (oggetto di graduatoria specifica e finanziabili solo in presenza di risorse conseguenti la rinuncia al finanziamento di altri interventi), dovranno essere identificati dalla tipologia FI/Q1TH;

- Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto[2];
- Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
Dott. Santo Romano

[2] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 679 del 17 maggio 2016**

REGIONE DEL VENETO

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2016/2017

Percorsi triennali di istruzione e formazione

INTERVENTI FORMATIVI DI PRIMO E DI SECONDO ANNO

NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA

PER GIOVANI SOGGETTI ALL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE

DIRETTIVA

68d72e5e

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 4
1. Riferimenti legislativi e normativi 4
2. Obiettivi generali 5
3. Tipologie progettuali 5
3.a. Caratteristiche degli interventi *6*
3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione *7*
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula 7
5. Requisiti delle sedi 8
6. Destinatari 9
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione *10*
6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno *11*
6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno *11*
7. Definizione delle figure professionali 11
8. Azioni specifiche per la disabilità 12
8.a. Deroghe per sottonumero *13*
9. Metodologia 13
9.a. Azienda formativa *14*
9.b. Impresa civica *15*
10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 16
11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 16
11.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento *17*
12. Forme di partenariato 18
13. Delega 19
14. Risorse necessarie e vincoli finanziari 19
14.a. Parametri aggiuntivi *22*
14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi *22*
14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza *23*
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 23
16. Procedure e criteri di valutazione 25
16.a. Criteri di ammissibilità *25*
16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto *26*

68d72e5e

16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi: ... *26*

16.d. Griglia per la scheda di valutazione ... *26*

17. Tempi ed esiti delle istruttorie ... 29

18. Comunicazioni ... 29

19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi ... 29

20. Indicazione del foro competente ... 29

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. ... 29

22. Tutela della privacy ... 29

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI ... 30

Premessa ... 30

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative ... 30

2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti ... 30

3. Gestione delle attività: attività di selezione ... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività: ... 31

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento ... 31

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative. ... 31

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche ... 32

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede ... 33

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche ... 33

10. Gestione delle attività: sicurezza ... 34

11. Gestione delle attività: variazioni. ... 34

12. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento ... 34

13. Gestione delle attività: monitoraggio ... 34

14. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi ... 35

15. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni ... 35

16. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi ... 35

17. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto. ... 36

APPENDICE 1 - Interventi di primo e di secondo anno: articolazione didattica ... *37*

APPENDICE 2 - Interventi di primo e di secondo anno: figure professionali percorsi triennali ... *41*

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

68d72e5e

- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.

2. Obiettivi generali

Il presente avviso è riferito alla progettazione di interventi formativi nelle sezioni comparti vari ed edilizia, da realizzare nel 2016/2017, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli interventi formativi di terzo anno, che completano i percorsi triennali iniziati nell'a.f. 2014/2015, sono oggetto di un avviso specifico.

3. Tipologie progettuali

In adesione all'avviso possono essere presentati:

- Progetti quadro per interventi di primo anno tipo FI/Q1T: riferiti alla realizzazione di nuovi interventi di primo anno ciascuno della durata di 990 ore, con cui vengono avviati nuovi percorsi triennali che giungeranno a qualifica nell'a.f. 2018/2019. Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi, fatte salve le limitazioni previste al punto 10 della presente Direttiva.

68d72e5e

- Progetti quadro per interventi di secondo anno tipo FI/Q2T: riferiti alla realizzazione di interventi di secondo anno ciascuno della durata di 990 ore, progettati in prosecuzione dei percorsi triennali di istruzione e formazione attivati nel 2015/2016 che giungeranno a qualifica nell'anno formativo 2017/2018.
  Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi fatte salve le limitazioni previste al punto 10 della presente Direttiva.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di una qualifica delle sezioni comparti vari o edilizia, riferite alle figure previste dall'allegato 2 del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP;
- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005.

Gli interventi di secondo anno possono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 80 e le 160 ore. La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

I progetti dovranno descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, che si intendono adottare;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;
- se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,

68d72e5e

b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage;
c) unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D. Lgs. 226/2005 e regolate dall'art.18 della L.R. 10/1990 e dalle disposizioni regionali vigenti (DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum).

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione quali:

- percorsi individuali progettati in considerazione della specificità dell'allievo;
- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 14.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.
Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale

68d72e5e

ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto beneficiario.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2016/2017.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentante ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formativa o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.
L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.
Gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) in prosecuzione dei percorsi triennali avviati nel 2015/2016 sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009,
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di secondo anno.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari di interventi di primo o di secondo anno, che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.

68d72e5e

Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T):

- se riferiti alla sezione 1 (comparti vari) o alla sezione 3 (edilizia) senza cofinanziamento delle casse edili devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati;
- se riferiti alla sezione 3 (edilizia) con cofinanziamento delle casse edili devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 12 allievi formati;

si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

SEZIONE	PRIMI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	20	15
3. edilizia interventi cofinanziati con contributo privato Casse Edili	15	12
3. edilizia - interventi senza cofinanziamento contributo privato Casse Edili	20	15

In considerazione dell'esigenza di diversificare l'offerta formativa presente nel territorio regionale, salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di primo anno previsti nei progetti quadro della sezione 1 (comparti vari):

- se riferiti alle lavorazioni del legno potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 15 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 12 allievi formati,
- se riferiti alle lavorazioni del marmo potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 12 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati.

È fatta salva la possibilità di riconoscere ex art. 19 L.R. 10/1990 e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale eventuali interventi di primo anno con un numero di allievi inferiore ai minimi previsti.

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

Interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T):

- se riferiti alla sezione 1 (comparti vari) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, e devono concludersi con almeno 12 allievi formati;
- se riferiti alla sezione 3 (edilizia) e cofinanziati con il contributo privato delle Casse Edili possono essere attivati con un numero minimo di 12 allievi, e devono concludersi con almeno 10 allievi formati;

68d72e5e

si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

SEZIONE	SECONDI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	15	12
3. edilizia - interventi cofinanziati con contributo privato Casse Edili	12	10
3. edilizia - interventi senza cofinanziamento contributo privato Casse Edili	15	12

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14.c.

6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno

Per garantire la continuità didattica per gli interventi di secondo anno (tipo FI/Q2T) potrà essere richiesto l'accorpamento di due interventi che presentino (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo richiesto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 40% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.
Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.
Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico per allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di secondo anno in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base: all'acquisizione degli standard minimi formativi riferiti agli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

Le figure proposte possono essere articolate in specifici profili professionali regionali approvati dalla Regione con la procedura individuata dalla DGR 119 del 31.1.2012.

68d72e5e

Le figure e i relativi profili regionali proponibili sono riportati nell'Appendice n. 2.

Dopo la presentazione dei progetti e prima dell'avvio degli interventi possono essere richiesti adeguamenti progettuali in relazione a eventuali nuovi profili regionali approvati successivamente all'emanazione della presente Direttiva.

In attuazione del "Protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate", siglato in data 18 dicembre 2012 nella progettazione dei percorsi per:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti,
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

proponibili nella sezione 1 "comparti vari", deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze e alle abilità utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità locali, individuando risultati di apprendimento adeguati alla figura e all'indirizzo interessati, in linea con le indicazioni riportate nell'appendice n. 1.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegeranno obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso[1], della prevenzione incendi[2], della sicurezza sul lavoro[3], della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)[4], della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a quanto normato dalla legislazione vigente in materia.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" all'interno dei progetti formativi dei percorsi per "Operatore della ristorazione" e "Operatore ai servizi di promozione e accoglienza" dovranno essere specificatamente declinati in competenze (conformi ai descrittori riportati nell'appendice 1), abilità e conoscenze e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle istanze di ammissione al piano.

8. Azioni specifiche per la disabilità

Nell'ambito dei progetti quadro possono essere proposte azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in:

a) azioni di tipo A: interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari.

b) azioni di tipo B: interventi tipo FI/Q1T o interventi tipo FI/Q2T (prosecuzione di interventi avviati nell'a.f. 2015/2016), specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari. Agli interventi tipo FI/Q1T possono essere ammessi eccezionalmente anche disabili maggiorenni, purché provenienti da scuole secondarie di primo grado.

   Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica

[1] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.
[2] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.
[3] Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.
[4] Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

68d72e5e

professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.
Gli interventi sia di primo che di secondo anno devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e concludersi con almeno 6 allievi formati, considerando formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore.
Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta nel successivo punto 14.c.
Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo).

8.a. Deroghe per sottonumero

Allo scopo di garantire la continuità didattica agli eventuali interventi di tipo FI/Q2T rivolti ad allievi disabili può essere prevista la realizzazione di interventi di secondo anno in deroga al numero minimo di allievi.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

9. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea[5].

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

[5] La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.
Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Informazioni generali".

9.a. Azienda formativa

In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, per l'anno formativo 2016-2017 è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano interventi di secondo anno nella sezione "comparti vari" di avviare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso "in assetto lavorativo", al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.
Pertanto, tutte le attività svolte "in assetto lavorativo" ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, limitatamente a questa particolare tipologia di intervento, in cui la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:

1. essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
3. essere compresa entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
4. essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati;

Per l'attività "in assetto lavorativo" è prevista la partecipazione congiunta dell'intero gruppo classe, affiancato da un docente con almeno i requisiti di area tecnico professionale.
Per motivate ragioni formative/operative, è possibile erogare l'attività anche in piccoli gruppi, composti da un numero variabile di partecipanti, entro il limite massimo del 30% del monte ore complessivo (45 ore su 150).
Fermo restando l'obbligo di avere almeno un docente del corso, con requisiti di area tecnico professionale, quale figura di raccordo del percorso "in assetto lavorativo", è data facoltà all'ente di valutare, tra i docenti del corso, la figura più idonea ad affiancare i piccoli gruppi nello svolgimento dell'attività diretta.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.

In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo.

68d72e5e

Nel caso in cui per motivate esigenze operative, il percorso "in assetto lavorativo" venga svolto, sia totalmente che in parte, esternamente presso strutture di terzi, anche committenti, il Beneficiario dovrà stipulare apposita convenzione che garantisca il rispetto dei requisiti dell'attività.

Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, dei costi originati dall'attività in assetto lavorativo, rendicontati a costi reali, e delle relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.

I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti:
- viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell'attività, se in Comune diverso dalla sede del corso (voce di spesa B2.14);
- materiali di consumo e materiali didattici ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.18);
- locazioni, ammortamenti e manutenzione immobili ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.20a, B2.20b e B2.20c);
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzature ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.21, B2.22 e B2.23);
- il costo dei docenti aggiuntivi impegnati direttamente nell'Azienda Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voci di spesa B2.1).

I costi sopra indicati dovranno trovare copertura nelle entrate generate dall'attività in assetto lavorativo (voce di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi).

A consuntivo, le entrate generate dall'attività in assetto lavorativo, dichiarate e verificate in sede di esame rendicontale, andranno a coprire, nell'ordine:
- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati;
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo;
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile.

In alternativa l'OdF proponente potrà chiedere di realizzare la formazione in assetto lavorativo avvalendosi delle modalità semplificate previste dalla DGR 1434 del 6/8/2013, e presentando:
- prima dell'avvio delle attività correlate alla formazione in assetto lavorativo un atto di impegno a realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;
- in fase di rendicontazione l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di aver realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;

conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013 e s.m.i. .

Successivamente all'approvazione del progetto, purché prima dell'avvio dell'attività in assetto lavorativo il soggetto beneficiario può chiedere la modifica della modalità di gestione dell'azienda formativa.

In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.

9.b. Impresa civica

Al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa, gli Organismi di formazione che realizzano interventi di secondo anno per "Operatore edile" possono stipulare con enti pubblici specifiche convenzioni per far svolgere agli allievi un periodo di esercitazioni pratiche avente ad oggetto la manutenzione straordinaria di opere pubbliche. La relativa convenzione dovrà essere trasmessa ai competenti uffici regionali prima dell'avvio dell'attività, utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.

68d72e5e

Tutte le attività svolte "in assetto lavorativo" ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.
Le modalità di realizzazione dell'esercitazione devono garantire:
- che l'organizzazione dell'esercitazione pratica avvenga sulla base di uno specifico progetto formativo e di orientamento;
- che durante lo svolgimento delle lavorazioni, l'attività di formazione ed orientamento sia seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico– organizzativo, e dal direttore dei lavori dell'opera alla cui realizzazione assisteranno gli allievi, indicato dal soggetto ospitante;
- che alle esercitazioni pratiche partecipino tutti gli studenti del gruppo classe.

Inoltre l'Impresa civica deve:
- essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Vengono riconosciute agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo le ore di esercitazione pratica svolte in tale contesto;
- costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
- essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo.

Per quanto non specificato nel presente punto si rinvia alla regolamentazione dell'Azienda formativa.

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Gli interventi di formazione iniziale, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, presentano caratteristiche peculiari nell'ambito dell'offerta formativa regionale, in quanto si avvalgono degli interventi di orientamento attuati dal sistema scolastico-formativo e utilizzano i medesimi meccanismi di raccolta delle iscrizioni utilizzati dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Interventi formativi di primo anno: in ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione del presente avviso non potranno superare il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2015-2016, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse stanziate, e assicurarne il completo utilizzo anche nel caso in cui qualcuno degli interventi approvati non raggiunga il numero minimo di utenti necessario per l'avvio, rispetto al piano 2015/2016 potranno inoltre essere proposti progetti comprendenti 1 solo intervento di nuova attivazione, specifico per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari
I progetti per questi interventi saranno oggetto di una specifica graduatoria. I progetti utilmente collocati in detta graduatoria saranno finanziati solo in presenza di disponibilità finanziarie conseguenti la rinuncia al finanziamento per interventi che costituiscano la riproposizione di altri già realizzati nel 2015/2016.
I progetti per interventi di primo anno di nuova attivazione, per allievi disabili certificati ASL, devono comprendere a pena di inammissibilità 1 solo intervento e il soggetto proponente deve essere diretto attuatore dell'intervento e realizzarlo presso proprie sedi accreditate.

Interventi formativi di secondo anno: devono essere prosecuzione degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2015/2016. Ciascun intervento di primo anno realizzato nel 2015/2016 non potrà dare origine a due interventi di secondo anno distinti, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per la sezione 1 - comparti vari del presente avviso possono presentare progetti:

68d72e5e

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso.

Per la sezione 3 - comparto edilizia del presente avviso, considerato il cofinanziamento dei progetti con quota privata delle Parti Sociali ANCE Veneto, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, e FILLEA-CGIL, possono presentare progetti formativi gli organismi di formazione appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo.

Possono presentare progetti anche scuole edili non iscritte nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i., analogamente a quanto previsto per la sezione 1.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

Infatti, ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

In considerazione del riordino delle funzioni provinciali intervenuto con L.R. 19/2015 la programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione da realizzare nei CFP provinciali sarà oggetto di uno specifico bando, finalizzato ad assicurare da assicurare l'utilizzo nei percorsi di IeFP del personale assegnato alla funzione della formazione professionale e inquadrato nei ruoli regionali.

11.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

I soggetti sospesi dall'accreditamento non possono presentare progetti né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione.

68d72e5e

I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili.
La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.
Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Odf in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'Odf.

12. Forme di partenariato

Ogni progetto deve **presentare obbligatoriamente almeno un partenariato**, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 16.d della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5),
- che l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri di valutazione di merito comporti l'esclusione dalla valutazione di merito.

Inoltre i progetti che contengano la richiesta di autorizzazione all'avvio di una **Azienda formativa**, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo devono obbligatoriamente attivare almeno un partenariato con una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato, operante nel territorio. La mancata presentazione del modulo di adesione in partnership comporta il diniego dell'autorizzazione all'attivazione dell'Azienda formativa.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Il partenariato (operativo o di rete[6]) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
  - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
  - nella fase di progettazione del percorso formativo;
  - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc;
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
  - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
  - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,

[6] Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.

68d72e5e

- contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;

- per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento lavorativo - competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari

I progetti quadro presentati devono essere riferiti obbligatoriamente alla sezione comparti vari o alla sezione edilizia.
Le risorse necessarie per le attività oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 45.465.000,00 così ripartite:

SEZIONE 1: COMPARTI VARI		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**

68d72e5e

Euro 44.445.000,00 Di cui: - € 11.090.000,00 sul capitolo 072019 bilancio 2016; - € 11.132.500,00 sul capitolo 072040 bilancio 2016; - € 7.984.800,00 sul capitolo 072019 bilancio 2017; - € 8.015.400,00 sul capitolo 072040 bilancio 2017; - € 3.105.200,00 sul capitolo 072019 bilancio 2018; - € 3.117.100,00 sul capitolo 072040 bilancio 2018;	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori : - UCS oraria = 85,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 403,50 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 85,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 403,50[7]* n. allievi (nel limite massimo di € 8.070,00, considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione comparti vari)	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

SEZIONE 3: COMPARTO EDILIZIA		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI DEL COMPARTO EDILIZIA SENZA CONTRIBUTO PRIVATO DELLE CASSE EDILI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**
Euro 1.020.000,00 Di cui: - € 250.000,00 sul capitolo 072019 bilancio 2016; - € 260.000,00 sul capitolo 072040	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 72,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 812,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 72,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 812* n. allievi	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

[7] Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo)

68d72e5e

<table>
<tr><td rowspan="4">bilancio 2016;
- € 180.000,00 sul capitolo 072019 bilancio 2017;
- € 187.200,00 sul capitolo 072040 bilancio 2017;
- € 70.000,00 sul capitolo 072019 bilancio 2018;
- € 72.800,00 sul capitolo 072040 bilancio 2018;</td><td>(nel limite massimo di € 16.240,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione edilizia, nei corsi privi di cofinanziamento privato delle casse edili)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI DEL COMPARTO EDILIZIA CON CONTRIBUTO PRIVATO DELLE CASSE EDILI</td></tr>
<tr><td>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:
- UCS oraria = 58,00 euro per ora corso;
- UCS allievo = 649,00 euro per allievo.

Secondo la seguente formula:
contributo pubblico orario = 58,00 * monte ore corso
+
contributo pubblico allievo = 649 * n. allievi
(nel limite massimo di € 9.735,00 considerando 15 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione edilizia, nei corsi con cofinanziamento privato delle casse edili)</td><td>Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 30,00, (nel limite massimo di euro 750,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)</td></tr>
</table>

Le risorse quantificate per gli interventi della sezione 3, comparto edilizia tengono conto del cofinanziamento da parte del sistema delle Casse Edili.

Con la DGR 698/2011 sono state individuate le Unità di Costo Standard da utilizzare per le attività del comparto Edilizia.

Nella definizione di dette UCS si è tenuto conto della circostanza che il sistema regionale delle Casse Edili ha coperto in passato i costi delle attività che non sono a carico del contributo pubblico con un contributo pari a circa il 27,9% del costo complessivo.

Applicando la medesima percentuale di cofinanziamento alle rivalutazioni delle UCS effettuate con le DGR 1012/2012 e 1004/2013, viene individuato il costo complessivo delle attività secondo i seguenti parametri di UCS:
- Euro 72,00 ora/corso,
- Euro 812,00 allievo formato,
- Euro 38,00 ora/individuale,

68d72e5e

che consentono di determinare in Euro 88.470,00 il costo massimo di un corso di 990 ore con 20 allievi formati.

In considerazione del fatto che il numero medio degli iscritti negli interventi nel comparto Edilizia è inferiore a quello registrato negli altri comparti, le disposizioni regionali consentono di avviare gli interventi di "Operatore edile" con un numero di studenti minore di quello richiesto per gli altri settori, e prevedono per questa sezione un contributo pubblico inferiore al costo complessivo delle attività, a fronte di una compartecipazione finanziaria del sistema regionale delle Casse Edili che copre la differenza fino al costo integrale del corso.

Ciò premesso, tenendo conto di queste particolarità e ritenuto opportuno ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche senza aumentarne l'importo quantificato, si ritiene di ridefinire come segue il contributo pubblico massimo erogabile agli interventi del settore Edilizia, attivati con i numeri minimi riportati al punto 6.a. e inferiori a quelli previsti negli altri comparti:
- Euro 58,00 ora/corso,
- Euro 649,00 allievo, fino ad un massimo di 15 allievi formati,
- Euro 30,00 ora/individuale,

che consentono di determinare in Euro 67.905,00 il contributo pubblico massimo riconoscibile ad un corso di 990 ore con 15 allievi formati.

La differenza tra il contributo pubblico massimo riconosciuto, calcolato mediante le UCS sopra individuate, e il costo integrale del corso quantificato in 84.410,00 è coperta da contributo privato a carico delle Casse Edili.

14.a. Parametri aggiuntivi

Convitto**:** limitatamente alle istanze presentate per la sezione 1 del presente avviso, riferite alle attività del comparto alimentare e ristorazione svolte in regime di convitto e per le sole ore di formazione teorica, sarà riconosciuto, nell'ambito dell'importo quantificato al punto 14, il parametro ora/corso aggiuntivo di euro 13,00, per un importo di:
- euro 90.090,00 sul capitolo 72040 del Bilancio 2016;
- euro 90.090,00 sul capitolo 72019 del Bilancio 2016.

14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:
- testi scolastici.
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione[8], è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche

[8] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".

68d72e5e

richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 2120 del 30.12.2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..".

14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:

PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l'Applicativo di presentazione progetti

- accesso - tramite l'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori) - all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori), successivamente sarà possibile l'accesso all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti;

- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, per ciascuna apertura di sportello; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, per ciascuna apertura di sportello, della scansione della **domanda di ammissione al finanziamento,** sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
  - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
  - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
  - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it .

Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Formazione Iniziale - Interventi tipo _____ - Sezione _____",** precisando la tipologia di interventi cui si riferisce il progetto (FI/Q1T o FI/Q2T) e la sezione del bando (Sezione 1 – comparti vari o Sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto quadro. I progetti per interventi di nuova attivazione per allievi con disabilità certificata, previsti al punto 10 della presente Direttiva (oggetto di graduatoria specifica e finanziabili solo in presenza di risorse conseguenti la rinuncia al finanziamento di altri interventi), dovranno essere identificati dalla tipologia FI/Q1TH.

Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione".**

Il messaggio dovrà contenere **un unico allegato**, in formato ".PDF", ".p7m" o simili, afferenti al formato **"Portable Document Format"**, sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi[9].

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione**.

Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 Luglio 2013, **l'imposta di bollo**, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

[9] Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 " Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71" e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

68d72e5e

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una **dichiarazione sostitutiva**[10], ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Sezione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 – 5061 – 5071 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9 alle 13;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alla Formazione[11].

16. Procedure e criteri di valutazione

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

16.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

[10] In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.

[11] La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Sezione Formazione sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse.

68d72e5e

16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento;
5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;

16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi:

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dall'avviso:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente direttiva;
- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nel presente avviso al punto 10.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

16.d. Griglia per la scheda di valutazione

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO 1	- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); - creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

68d72e5e

PARAMETRO 2	**OBIETTIVI PROGETTUALI**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	– grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando;	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	**QUALITÀ DELLA PROPOSTA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	– qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	**METODOLOGIE**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	– utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; – qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	**PARTENARIATO**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti

68d72e5e

		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	**GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2015/16.	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente nell'inserimento a 12 mesi dalla conclusione dell'intervento dei qualificati che hanno frequentato un percorso di IeFP nell'ambito del bando DGR 1006/2013: scostamento del dato risultante dalla somma del tasso occupazionale lordo e del tasso di rientro nell'istruzione rispetto alla media regionale (rf. Progetto placement). Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alle DGR considerate l'indice sarà pari a 0.	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Sotto la media regionale	0 punti
		Da 0% a 10%	1 punto
		Da 11%-20%	2 punti
		Da 21%-30%	4 punti
		Oltre il 30%	5 punti
PARAMETRO 7	**QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2014/2015 (assenza di controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- I progetti per un intervento di nuova attivazione, specifico per allievi con disabilità certificata dalle ASL, saranno oggetto di una specifica graduatoria.
- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa " ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Il punteggio di ciascun progetto è determinato dal punteggio medio degli interventi contenuti nello stesso.
- Sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio medio, fino ad esaurimento delle risorse.

68d72e5e

17. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Sezione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it [12], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [13], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 15/10/2016 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.
I progetti devono concludersi entro il 31.8.2017. Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2017.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Dirigente del Settore Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

[12] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2016/2017. Formazione primo-secondo anno comparto benessere"
[13] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2016/2017. Formazione primo-secondo anno comparto benessere".

68d72e5e

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.
Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi della O.M. n. 87 del 3.12.2004;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

La Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 Febbraio 2014 ha approvato l'istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link www.regione.veneto.it/web/formazione/accreditamento.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 3289/2010 punto 4 lett. a).

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).
Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto

68d72e5e

da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.
Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.
Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.
I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza .

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

3. Gestione delle attività: attività di selezione

Limitatamente al punto suddetto non si applicano le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari. Eventuali indicazioni saranno successivamente fornite dalla competente Sezione.

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività:

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Nel caso di richieste di inserimenti direttamente al secondo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, in corso di definizione e che saranno oggetto di successive disposizioni specifiche e dovrà comunicare detti inserimenti alla Sezione Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative.

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.
Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.
Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale GAFSE un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

68d72e5e

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2017).
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.
L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.
L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazione pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.
Nel caso di stage previsti fuori regione l'Ente titolare del progetto dovrà comunque garantire il tutoraggio in loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate.

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
La visita didattica sarà annotata nel registro di presenza, unitamente alle firme degli allievi partecipanti e dei docenti accompagnatori, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

68d72e5e

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.
La Sezione Formazione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.
Sulla scorta di tale valutazione la Sezione Formazione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.
Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Sezione Formazione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.
Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali;
7. saggi di fine anno;

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.
Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.
Le richieste di autorizzazione dovranno esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata .
Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.
L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

68d72e5e

10. Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all' Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

11. Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.

12. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.
Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

13. Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

68d72e5e

14. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

Per l'ammissione agli scrutini dei primi e secondi anni gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

Per i corsi di primo e secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Sezione Formazione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE .

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro 30 giorni dal termine dell'ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 226/2005.

15. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

16. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, la cui percentuale sul contributo pubblico orario previsto verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Sezione Formazione. e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività.

La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

68d72e5e

17. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.

Oltre alla documentazione prevista dal Testo Unico dei beneficiari, al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di cui all'Allegato B del DDR n. 930/2013 e s.m.i. .
La frase "…*Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento.…*" viene sostituita con la seguente:
"*Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente*."

APPENDICE 1 - Interventi di primo e di secondo anno: articolazione didattica

Gli interventi di primo anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Formazione nel settore del turismo.

Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l'economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell'offerta culturale ed enogastronomica e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.

Ciò premesso, nell'articolazione didattica dei percorsi triennali di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento delle qualifiche di:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti;
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo;

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze riferibili al processo di lavoro/attività identificabile come "Accoglienza del cliente per la promozione del territorio" avrà obiettivi formativi specifici riferiti al profilo professionale interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una competenza specifica nell'accoglienza e assistenza del cliente, con adeguate modalità di approccio, per informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche consigliarlo sugli aspetti logistici, quali ricettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche interessate.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno certificate, nel format di seguito nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti

68d72e5e

ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso[14], della prevenzione incendi[15], della sicurezza sul lavoro[16], della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)[17], della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I descrittori delle competenze relative ai due moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" sono riportati nella tabella seguente:

Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti"	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione enogastronomica locale
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale.
Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo strutture ricettive	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio nonché sull'offerta enogastronomica nel contesto di storia ed usanze locali.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo servizi del turismo	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte culturali, sportive, di intrattenimento, all'offerta enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in relazione alle esigenze manifestate.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.

[14] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.
[15] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.
[16] Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.
[17] Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

68d72e5e

Primo anno (990 ore)

formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali	*min 450 max 550*
- Asse dei linguaggi comprensivo	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto	*min 440 max 540*
accoglienza	
ore totali di formazione	**990**

Secondo anno (990 ore)

formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali	*min 410 max 460*
- Asse dei linguaggi	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto	*min 420 max 450*
accoglienza – accompagnamento al lavoro	
eventuale tirocinio-stages[18]	*min 80 max 160*
ore totali di formazione	**990**

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa.
Le metodologie dovranno essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave di cittadinanza così individuate nel Decreto MPI 139/2007:
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

Comunicare:

[18] Nel caso in cui non si preveda lo svolgimento dello stage, le ore indicate nella tabella andranno ad incrementare il monte ore dedicato alla formazione professionale.

68d72e5e

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

*Collaborare e partecipare***:** interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento

Attività di accoglienza

Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
  - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
  - stesura di un curriculum vitae
  - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

68d72e5e

APPENDICE 2 - Interventi di primo e di secondo anno: figure professionali percorsi triennali

NUMERO	FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE)	PROFILO REGIONALE	SEZIONE DI RIFERIMENTO
1	operatore dell'abbigliamento		sezione 1 comparti vari
2	operatore delle calzature		sezione 1 comparti vari
3	operatore delle produzioni chimiche		sezione 1 comparti vari
4	operatore edile		sezione 3 edilizia
5	operatore elettrico		sezione 1 comparti vari
6	operatore elettronico		sezione 1 comparti vari
	operatore elettronico	informatica e telecomunicazioni	sezione 1 comparti vari
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento		sezione 1 comparti vari
	operatore grafico: indirizzo multimedia		
8	operatore di impianti termoidraulici		sezione 1 comparti vari
	operatore di impianti termoidraulici	impianti per il risparmio energetico	sezione 1 comparti vari
9	operatore delle lavorazioni artistiche		sezione 1 comparti vari
	operatore delle lavorazioni artistiche	pelletteria	
10	operatore del legno		sezione 1 comparti vari
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		sezione 1 comparti vari
12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo		sezione 1 comparti vari
	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria		
13	operatore meccanico		sezione 1 comparti vari
15	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti		sezione 1 comparti vari
	operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar		sezione 1 comparti vari
16	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive		sezione 1 comparti vari
	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo		sezione 1 comparti vari
17	operatore amministrativo - segretariale		sezione 1 comparti vari
18	operatore ai servizi di vendita		sezione 1 comparti vari
19	operatore dei sistemi e dei servizi logistici		sezione 1 comparti vari
20	operatore della trasformazione agroalimentare		sezione 1 comparti vari
21	operatore agricolo: indirizzo allevamenti animali		sezione 1 comparti vari

68d72e5e

	operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee e ortofloricole		sezione 1 comparti vari
	operatore agricolo: indirizzo silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente		sezione 1 comparti vari
22	operatore del mare e delle acque interne[19]		sezione 1 comparti vari

[19] figura introdotta dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19.01.2012.

68d72e5e

(Codice interno: 323308)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 680 del 17 maggio 2016

Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. Anno formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003 art. 1, commi 622-624, L. 296/2006. Apertura termini.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione iniziale per il conseguimento delle qualifiche di "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" e "Operatore del benessere: indirizzo estetica", limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2016-2017. Viene determinato inoltre l'importo massimo previsto delle conseguenti obbligazioni di spesa.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2125 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle qualifiche su cui ciascun Centro di Formazione Professionale (CFP) accreditato ha raccolto le iscrizioni ai percorsi triennali di formazione iniziale da avviare nel 2016/2017. L'elenco è stato pubblicato nel portale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), per permettere alle famiglie l'iscrizione dei figli nella qualifica prescelta.

L'Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP), realizzata attraverso i CFP accreditati - che coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 minori - ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale nell'innalzamento complessivo della qualità dell'istruzione secondaria: ne sono prova i dati dell'ISTAT sugli abbandoni scolastici prematuri, che evidenziano come in Veneto tra il 2004 e il 2014 la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che ha come titolo di studio massimo la licenza media e che non frequentano altri corsi scolastici o non svolgono attività formative superiori ai 2 anni, sia scesa dal 18,4% del 2004 all'8,4% del 2014, dato che si configura come la miglior performance nazionale in materia di lotta alla dispersione.

Il relatore precisa che le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione attraverso l'applicazione di Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28.4.2015 di approvazione del documento che definisce le UCS da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2014-2020.

Per il Piano annuale di Formazione iniziale l'introduzione delle UCS, avvenuta con la DGR 698 del 24/05/2011 e successive, è stata una innovazione importantissima in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, consentendo di azzerare quasi completamente la gestione della documentazione di spesa, con conseguente grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, oltre che dei tempi di verifica da parte della Regione.

Le risorse finanziarie necessarie a dare continuità ai trienni già avviati e a permettere l'attivazione dei nuovi interventi destinati ai ragazzi che stanno concludendo la terza media e che - utilizzando il sistema Iscrizioni on line, messo a disposizione dal MIUR - si sono iscritti ai percorsi di IeFP nella sezione servizi del benessere, che saranno avviati nel prossimo settembre, ammontano ad euro 8.520.000,00.

La copertura finanziaria delle obbligazioni di spesa da assumersi in relazione alle attività in oggetto viene assicurata nei termini seguenti:

- dotazioni statali di cui alle assegnazioni pertinenti i D.D. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nn. 417\II\2015 del 17/12/2015, 67\Segr. D.G.\2015 del 18/03/2015, 871\Segr. D.G.\2012 del 05/11/2012, a valere sul bilancio regionale 2016/2018, capitolo 072019 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, l. 17/05/1999, n.144 - d.lgs. 15/04/2005, n.76" per complessivi euro 4.260.000,00;
- risorse regionali autonome di cui al capitolo di spesa 072040 "Trasferimenti per Attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10)" per complessivi euro 4.260.000,00;

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi euro 8.520.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 8 del 24/024/2016, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2016 - euro 4.260.000,00 di cui euro 2.130.000,00 sul capitolo 072040 ed euro 2.130.000,00 sul capitolo 072019;
- Esercizio di imputazione 2017 - euro 3.067.200,00 di cui euro 1.533.600,00 sul capitolo 072040 ed euro 1.533.600,00 sul capitolo 072019;
- Esercizio di imputazione 2018 - euro 1.192.800,00 di cui euro 596.400,00 sul capitolo 072040 ed euro 596.400,00 sul capitolo 072019.

Il relatore ricorda che con DGR n. 670 del 28/04/2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo 2014-2020: per ragioni di semplificazione amministrativa, considerato che si tratta di interventi formativi della medesima tipologia, si ritiene importante utilizzare il medesimo Testo Unico anche nella regolamentazione dei progetti per interventi di primo e di secondo anno, finanziati con i fondi regionali e nazionali, fatte salve le eventuali variazioni o integrazioni inserite in Direttiva.

In particolare, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva **Allegato B**.

Analogamente, a modifica delle disposizioni contenute nella DGR 874 del 13/7/2015, il medesimo termine si applica anche ai progetti per gli interventi di primo e secondo anno nel comparto servizi del benessere, realizzati nell'anno formativo 2015/2016.

Ciò premesso, si propone di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione, limitatamente agli interventi di primo e di secondo anno della sezione servizi del benessere, da attuare nell'anno formativo 2016-2017, **Allegato A**;
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, **Allegato B**.

La Presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione (OdF) interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - **Allegato B** - alla Giunta Regionale del Veneto Sezione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;

Vista la L. 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'art. 1, commi 622-624 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

Vista la Legge Regionale n. 8 del 24/02/2016, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;

Visto il Decreto del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008;

Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..";

Richiamata la DGR n. 698 del 24.05.2011 "Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (Regolamento CE n. 1083/2006)" e le successive modifiche intervenute con le DGR n. 1012 del 05.06.2012 e n. 1004 del 18.06.2013;

Richiamata la DGR 1368 del 30/07/2013: "DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale";

Visto l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.02.2010;

Visto il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale de 15.06.2010;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 24/02/2016, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione 2016/2018;

Vista la DGR 195 del 03/03/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016/2018;

Visto il DSGP n. 4 del 09/03/2016 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2016/2018;

Richiamate le DGR n. 2891 del 28.12.2012, n. 1368 del 30.07.2013 e n. 2748 del 29.12.2014;

Richiamata la DGR n. 670 del 28.4.2015, avente ad oggetto "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";

Richiamata la DGR n. 671 del 28.4.2015, avente ad oggetto "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard";

Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico **Allegato A** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2016/2017;
3. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la Direttiva, **Allegato B**;
4. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015, fatte salve le disposizioni riportate nella citata Direttiva **Allegato B;**
5. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro i termini e con le modalità previste dalla citata direttiva - **Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, a pena di esclusione;
6. di determinare in Euro 8.520.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa che saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione 2016/2018, approvato con L.R. n. 8 del 24/02/2016, nei seguenti termini massimi:

   - Esercizio di imputazione 2016 - Euro 4.260.000,00 di cui Euro 2.130.000,00 sul capitolo 072040 ed Euro 2.130.000,00 sul capitolo 072019;
   - Esercizio di imputazione 2017 - Euro 3.067.200,00 di cui Euro 1.533.600,00 sul capitolo 072040 ed Euro 1.533.600,00 sul capitolo 072019;
   - Esercizio di imputazione 2018 - Euro 1.192.800,00 di cui Euro 596.400,00 sul capitolo 072040 ed Euro 596.400,00 sul capitolo 072019.

7. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione;
8. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;
9. di demandare a successivo atto del Direttore della Sezione Formazione l'accertamento in entrata ai sensi del punto 3.6, lett. c, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a copertura della correlata spesa da assumersi a carico delle risorse vincolate di cui al capitolo 072019;
10. di dare atto che le liquidazioni sono subordinate alla effettiva disponibilità di cassa nei correlati capitoli di spesa;
11. di dare atto che, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione,

unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva **Allegato B**;

12. di dare atto che il medesimo termine per la presentazione dei rendiconti si applicherà anche ai progetti approvati nell'ambito della DGR 874 del 13/7/2015;
13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
14. di incaricare il Direttore della Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti;
15. di dare atto che il presente provvedimento, è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare il presente provvedimento, nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 680 del 17 maggio 2016

Presentazione domande attività a Finanziamento Regionale e Nazionale
(Delibera Giunta Regionale n. del)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere su Fondi regionali e nazionali:

Piano Annuale di Formazione Iniziale 2016/2017
Presentazione di progetti formativi per la realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione.
Interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva Regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell'avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti[1] dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.L.gs n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo;
- Le poste finanziarie necessarie stanziate ammontano complessivamente a euro 8.520.000,00, di cui euro 4.260.000,00 sul capitolo 72040 ed euro 4.260.000,00 sul capitolo 72019 del bilancio regionale;
- La presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Formazione ai seguenti recapiti telefonici:
  - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 - 5071 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
  - per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 279 5131 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- Le domande di ammissione al finanziamento, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con **firma digitale**, e relativi allegati dovranno essere spediti tramite PEC entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione;
- La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sezione Formazione della Regione del Veneto, **formazione@pec.regione.veneto.it**;
- Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: "**Formazione Iniziale - Interventi tipo _____ - Sezione servizi del benessere**", precisando la tipologia di interventi cui si riferisce il progetto (FI/Q1T o FI/Q2T);

[1] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2016/2017. Formazione primo-secondo anno comparto benessere"

91765a92

- Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "**Sezione Formazione**". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto[2];
- Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
Dott. Santo Romano

[2] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 680 del 17 maggio 2016**

REGIONE DEL VENETO

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2016/2017

Percorsi triennali di istruzione e formazione

INTERVENTI FORMATIVI DI PRIMO E DI SECONDO ANNO

NELLA SEZIONE SERVIZI DEL BENESSERE

PER GIOVANI SOGGETTI ALL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE

DIRETTIVA

128e5b86

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 4
1. Riferimenti legislativi e normativi 4
2. Obiettivi generali 5
3. Tipologie progettuali 6
3.a. Caratteristiche degli interventi *6*
3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione *7*
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula 7
5. Requisiti delle sedi 8
6. Destinatari 9
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione *10*
6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno *10*
6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno *10*
7. Definizione delle figure professionali 11
8. Metodologia 11
9. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 12
10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 12
10.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento *13*
11. Forme di partenariato 13
12. Delega 14
13. Risorse necessarie e vincoli finanziari 15
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi *15*
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza *16*
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 16
15. Procedure e criteri di valutazione 18
15.a. Criteri di ammissibilità *18*
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto *19*
15.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi: *19*
15.d. Griglia per la scheda di valutazione *19*
16. Tempi ed esiti delle istruttorie 21
17. Comunicazioni 22
18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi 22
19. Indicazione del foro competente 22

128e5b86

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. ... 22
21. Tutela della privacy ... 22
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI ... 23
Premessa ... 23
1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative ... 23
2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti ... 23
3. Gestione delle attività: attività di selezione ... 24
4. Gestione delle attività: registrazione delle attività: ... 24
5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento ... 24
6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative. ... 24
7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche ... 25
8. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche ... 26
9. Gestione delle attività: sicurezza ... 26
10. Gestione delle attività: variazioni. ... 26
11. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento ... 27
12. Gestione delle attività: monitoraggio ... 27
13. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi ... 27
14. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni ... 28
15. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi ... 28
16. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto. ... 28
APPENDICE 1 - Interventi di primo e di secondo anno: articolazione didattica ... *29*

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

128e5b86

- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- L. 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista;
- L.R. 27.11.1991 n. 29. Disciplina dell'attività di estetista;
- L. 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 20.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.".
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 698 del 24.5.2011"Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (regolamento Ce n. 1083/2006)", e successive modifiche e integrazioni.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 – "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020.";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 – "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.";
- DGR 3290 del 21/12/2010 – "Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di Estetista". Approvazione contenuti tecnico culturali dei programmi e Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi.";
- DGR 1355 del 17/7/2012 "Approvazione dei Programmi formativi e delle linee guida per la verifica degli apprendimenti. "Disciplina dell'attività di acconciatore". Legge 17 agosto 2005, n. 174."

2. Obiettivi generali

Il presente avviso è riferito alla progettazione di interventi formativi nella sezione servizi del benessere da realizzare nel 2016/2017, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Gli interventi formativi di terzo anno, che completano i percorsi triennali iniziati nell'a.f. 2014/2015, sono oggetto di un avviso specifico.

128e5b86

3. Tipologie progettuali

In adesione all'avviso possono essere presentati:

- Progetti quadro per interventi tipo FI/Q1T: riferiti alla realizzazione di nuovi interventi di primo anno ciascuno della durata di 990 ore, con cui vengono avviati nuovi percorsi triennali che giungeranno a qualifica nell'a.f. 2018/2019.
  Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi, fatte salve le limitazioni previste al punto 9 della presente Direttiva.
- Progetti quadro per interventi tipo FI/Q2T: riferiti alla realizzazione di interventi di secondo anno ciascuno della durata di 990 ore, progettati in prosecuzione dei percorsi triennali di istruzione e formazione attivati nel 2015/2016 che giungeranno a qualifica nell'anno formativo 2017/2018.
  Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi fatte salve le limitazioni previste al punto 9 della presente Direttiva.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di qualifiche riferite alle figure di "operatore del benessere: indirizzo acconciatura" o "operatore del benessere: indirizzo estetica", previste dall'allegato 2 del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP;
- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005.

Gli interventi di secondo anno possono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 80 e le 160 ore. La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

I progetti dovranno descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, che si intendono adottare;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

128e5b86

- con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;
- se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:
a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage;
c) unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D. Lgs. 226/2005 e regolate dall'art.18 della L.R. 10/1990 e dalle disposizioni regionali vigenti (DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum).

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione quali:

- percorsi individuali progettati in considerazione della specificità dell'allievo;
- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 13.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

128e5b86

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto beneficiario.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2016/2017.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla

128e5b86

Sezione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentante ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formativa o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.
L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.
Gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) in prosecuzione dei percorsi triennali avviati nel 2015/2016 sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009,
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di secondo anno.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica, la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni, o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP, può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF, anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari di interventi di primo o di secondo anno, che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.
Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T): devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

SEZIONE	PRIMI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
2. servizi del benessere	20	15

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

Interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T): devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, e devono concludersi con almeno 12 allievi formati.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

SEZIONE	SECONDI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
2. servizi del benessere	15	12

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13.b.

6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno

Per garantire la continuità didattica per gli interventi di secondo anno (tipo FI/Q2T) potrà essere richiesto l'accorpamento di due interventi che presentino (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo richiesto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 40% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.
Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.
Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico per allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di secondo anno in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base: all'acquisizione degli standard minimi formativi riferiti agli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007;
- per le competenze tecnico professionali: all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (per le figure di "operatore del benessere: indirizzo estetica" e "operatore del benessere: indirizzo acconciatura"), integrati dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

I contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

a. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo estetica" (finalizzata a esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) L.R. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel "Programma didattico di qualifica professionale estetista" riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR 3290 del 21.12.2010.
   La qualifica "Operatore del benessere: indirizzo estetica" conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
   - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "estetista";
   - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di estetica.

b. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" (finalizzata a esercitare la professione di acconciatore in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nell'allegato A alla DGR 1355/2012.
   La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
   - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore";
   - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura.

8. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

128e5b86

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea[1].

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.
Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Informazioni generali".

9. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Gli interventi di formazione iniziale, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, presentano caratteristiche peculiari nell'ambito dell'offerta formativa regionale, in quanto si avvalgono degli interventi di orientamento attuati dal sistema scolastico-formativo e utilizzano i medesimi meccanismi di raccolta delle iscrizioni utilizzati dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Interventi formativi di primo anno: in ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione del presente avviso non potranno superare il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2015-2016, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro

Interventi formativi di secondo anno: devono essere prosecuzione degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2015/2016. Ciascun intervento di primo anno realizzato nel 2015/2016 non potrà dare origine a due interventi di secondo anno distinti, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per il presente avviso possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90-giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso.

[1] La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

128e5b86

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

Infatti, ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

In considerazione del riordino delle funzioni provinciali intervenuto con L.R. 19/2015 la programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione da realizzare nei CFP provinciali sarà oggetto di uno specifico bando, finalizzato ad assicurare da assicurare l'utilizzo nei percorsi di IeFP del personale assegnato alla funzione della formazione professionale e inquadrato nei ruoli regionali.

10.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

I soggetti sospesi dall'accreditamento non possono presentare progetti né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione.
I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili.
La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.
Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Odf in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'Odf.

11. Forme di partenariato

Ogni progetto deve **presentare obbligatoriamente almeno un partenariato**, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 15.d della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5),

- che l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri di valutazione di merito comporti l'esclusione dalla valutazione di merito.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Il partenariato (operativo o di rete[2]) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
  - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
  - nella fase di progettazione del percorso formativo;
  - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc;
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
  - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
  - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
  - contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

  al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

12. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività

[2] Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.

di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

13. Risorse necessarie e vincoli finanziari

I progetti quadro presentati devono essere riferiti obbligatoriamente al comparto "servizi del benessere".
Le risorse necessarie per le attività oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 8.520.000,00 così ripartite:

SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**
Euro 8.520.000,00 Di cui: - € 2.130.000,00 sul capitolo 072019 bilancio 2016; - € 2.130.000,00 sul capitolo 072040 bilancio 2016; - € 1.533.600,00 sul capitolo 072019 bilancio 2017; - € 1.533.600,00 sul capitolo 072040 bilancio 2017; - € 596.400,00 sul capitolo 072019 bilancio 2018; - € 596.400,00 sul capitolo 072040 bilancio 2018;	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 77,50 euro per ora corso; - UCS allievo = 462,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 77,50 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 462,00* n. allievi (nel limite massimo di € 9.240,00, considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione servizi del benessere)	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:
- testi scolastici.
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

128e5b86

Nel sito ufficiale della Regione[3], è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 2120 del 30.12.2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..".

13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:

PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l'Applicativo di presentazione progetti

- accesso - tramite l'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori) - all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori), successivamente sarà possibile l'accesso all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, per ciascuna apertura di sportello; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, per ciascuna apertura di sportello, della scansione della **domanda di ammissione al finanziamento,** sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
  - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;

[3] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".

128e5b86

- scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it .

Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: seguente dicitura: **"Formazione Iniziale - Interventi tipo _____ - Sezione servizi del benessere",** precisando la tipologia di interventi cui si riferisce il progetto (FI/Q1T o FI/Q2T);

Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione".**

Il messaggio dovrà contenere **un unico allegato**, in formato ".PDF", ".p7m" o simili, afferenti al formato **"Portable Document Format"**, sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi[4].

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione**.

Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 Luglio 2013, **l'imposta di bollo**, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

[4] Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 " Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71" e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una **dichiarazione sostitutiva**[5], ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Sezione Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 – 5061 – 5071 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9 alle 13;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alla Formazione[6].

15. Procedure e criteri di valutazione

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

15.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

[5] In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.

[6] La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Sezione Formazione sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse.

128e5b86

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.;
5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando.

15.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi:

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dall'avviso:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente direttiva;
- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nel presente avviso al punto 9.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

15.d. Griglia per la scheda di valutazione

<table>
<tr><td rowspan="6">PARAMETRO 1</td><td>FINALITÀ DELLA PROPOSTA</td><td>LIVELLO</td><td>MAX PUNTI</td></tr>
<tr><td rowspan="6">- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento,
- grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo);
- creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale;
- circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;
- accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;.</td><td>Insufficiente</td><td>0 punti</td></tr>
<tr><td>Non del tutto sufficiente</td><td>2 punti</td></tr>
<tr><td>Sufficiente</td><td>4 punti</td></tr>
<tr><td>Discreto</td><td>6 punti</td></tr>
<tr><td>Buono</td><td>8 punti</td></tr>
<tr><td>Ottimo</td><td>10 punti</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PARAMETRO 2</td><td>OBIETTIVI PROGETTUALI</td><td>LIVELLO</td><td>MAX PUNTI</td></tr>
<tr><td>– grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità</td><td>Insufficiente</td><td>0 punti</td></tr>
</table>

	individuate nel bando;	Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	**QUALITÀ DELLA PROPOSTA** – qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	**METODOLOGIE** – utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; – qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione.	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	**PARTENARIATO** - Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	**GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente:	0%	0 punti

128e5b86

	percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2015/16.	1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente nell'inserimento a 12 mesi dalla conclusione dell'intervento dei qualificati che hanno frequentato un percorso di IeFP nell'ambito del bando DGR 1006/2013: scostamento del dato risultante dalla somma del tasso occupazionale lordo e del tasso di rientro nell'istruzione rispetto alla media regionale (rf. Progetto placement). Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alle DGR considerate l'indice sarà pari a 0.	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Sotto la media regionale	0 punti
		Da 0% a 10%	1 punto
		Da 11%-20%	2 punti
		Da 21%-30%	4 punti
		Oltre il 30%	5 punti
PARAMETRO 7	**QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2014/2015 (assenza di controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti
- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa " ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Il punteggio di ciascun progetto è determinato dal punteggio medio degli interventi contenuti nello stesso
- Sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio medio, fino ad esaurimento delle risorse.

16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Sezione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

128e5b86

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it [7], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [8], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 15/10/2016 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.
I progetti devono concludersi entro il 31.8.2017. Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2017.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Dirigente del Settore Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

[7] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2016/2017. Formazione primo-secondo anno comparto benessere"
[8] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2016/2017. Formazione primo-secondo anno comparto benessere".

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.
Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi della O.M. n. 87 del 3.12.2004;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

La Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 Febbraio 2014 ha approvato l'istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link www.regione.veneto.it/web/formazione/accreditamento.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 3289/2010 punto 4 lett. a).

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).
Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti

disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.
Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.
Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.
I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza .

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

3. Gestione delle attività: attività di selezione

Limitatamente al punto suddetto non si applicano le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari. Eventuali indicazioni saranno successivamente fornite dalla competente Sezione.

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività:

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Nel caso di richieste di inserimenti direttamente al secondo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, in corso di definizione e che saranno oggetto di successive disposizioni specifiche e dovrà comunicare detti inserimenti alla Sezione Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative.

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno 2017.
Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.
Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale GAFSE un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del

128e5b86

percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2017).
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.
L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.
L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazione pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.
Nel caso di stage previsti fuori regione l'Ente titolare del progetto dovrà comunque garantire il tutoraggio in loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate.

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
La visita didattica sarà annotata nel registro di presenza, unitamente alle firme degli allievi partecipanti e dei docenti accompagnatori, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.
La Sezione Formazione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

128e5b86

Sulla scorta di tale valutazione la Sezione Formazione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.
Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

8. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.
Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.
Le richieste di autorizzazione dovranno esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata .
Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.
L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

9. Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all' Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

10. Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);

128e5b86

- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.

11. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.
Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

12. Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

13. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Scrutini – percorsi triennali di IeFP
Per l'ammissione agli scrutini dei primi e secondi anni gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.
Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.
Per i corsi di primo e secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.
In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Sezione Formazione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE .

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.
Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".
Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro 30 giorni dal termine dell'ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Riconoscimento della qualifica
Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 226/2005.

14. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

15. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, la cui percentuale sul contributo pubblico orario previsto verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Sezione Formazione. e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività.
La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

16. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.

La frase "…Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento.…" viene sostituita con la seguente:
"Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente Direttiva".

128e5b86

APPENDICE 1 - Interventi di primo e di secondo anno: articolazione didattica

Gli interventi di primo anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Primo anno (990 ore)

formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali	*min 450 max 550*
- Asse dei linguaggi comprensivo	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto accoglienza	*min 440 max 540*
ore totali di formazione	**990**

Secondo anno (990 ore)

formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali	*min 410 max 460*
- Asse dei linguaggi	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto accoglienza – accompagnamento al lavoro	*min 420 max 450*
eventuale tirocinio-stage[9]	*min 80 max 160*
ore totali di formazione	**990**

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

[9] Nel caso in cui non si preveda lo svolgimento dello stage, le ore indicate nella tabella andranno ad incrementare il monte ore dedicato alla formazione professionale.

128e5b86

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa.
Le metodologie dovranno essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave di cittadinanza così individuate nel Decreto MPI 139/2007:
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
*Comunicare***:**
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

*Collaborare e partecipare***:** interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento

Attività di accoglienza
Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;

128e5b86

- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
  - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
  - stesura di un curriculum vitae
  - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

(Codice interno: 323362)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 683 del 17 maggio 2016

Meteo Veneto. Sistema integrato di previsioni meteorologiche, allergeniche e della qualità delle acque di balneazione di ARPAV per il turismo veneto. Adozione del Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto l'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), le Associazioni di rappresentanza e i Consorzi di imprese turistiche. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si provvede a sistematizzare le attività di previsioni meteorologiche svolte dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e a rendere disponibile agli operatori turistici del Veneto le informazioni rilevate mediante Protocollo d'Intesa con le Associazioni di rappresentanza ed i Consorzi di imprese turistiche, soggetti di rappresentanza riconosciuti dalla legge regionale n. 11/2013. Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)", Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto":

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il turismo è attività economica particolarmente significativa per il Veneto che ogni anno vede l'arrivo, nel territorio regionale, di oltre diciassette milioni di turisti che permangono nelle strutture ricettive in media 3/4 giorni, determinando un primato assoluto in Italia di 63,2 milioni di presenze che fanno del Veneto la prima regione turistica e la sesta a livello europeo.

A questi numeri non si possono non sommare quelli relativi al fenomeno dell'escursionismo, ovvero di quelle persone che, pur non soggiornando in una struttura ricettiva accreditata, frequentano le spiagge della costa veneta, la sponda veneta del lago di Garda, le Dolomiti e la montagna, il Delta del Po, e le altre eccellenze turistiche presenti nel territorio regionale e che appunto rientrano nella sede di abituale residenza, dopo aver trascorso una giornata nelle località turistiche regionali.

Non esistono numeri precisi di tale "turismo di prossimità" essendo difficile la sua rilevazione statistica, ma è evidente che si tratta di un modo di "fare vacanza" molto praticato che contribuisce in maniera spesso rilevante per alcune località, allo sviluppo dell'attività economica, alla circolazione delle merci e dei beni di consumo, all'incremento dell'occupazione, spesso stagionale, alla integrazione del reddito delle imprese turistiche derivante dall'ospitalità dei turisti che soggiornano nelle strutture ricettive.

Ciò è ancora più rilevante nel periodo primaverile/estivo ed in quello invernale per la scelta di operare delle "uscite fuori porta" o delle short break, dei week end di escursione o di breve soggiorno nelle località turistiche del Veneto. Peraltro questa esigenza è sempre più manifesta nel modo di fare vacanza di questi ultimi anni nei quali, appunto, il turista fa vacanze sempre più brevi, quasi sempre concentrate nel fine settimana, ma ripetute nell'arco dell'anno.

In questo contesto, l'attività turistica e quella escursionistica risentono in modo evidente dell'andamento meteorologico durante la stagione estiva e dell'innevamento delle piste da sci nel periodo invernale, e, molto spesso, la scelta di uno spostamento o di una breve vacanza è determinata dalle previsioni meteorologiche a brevissimo o a breve termine che fanno propendere, o meno, per la realizzazione della stessa. Ne consegue che, la somma di ripetute scelte di questo tipo, indotte da errate o imprecise previsioni meteorologiche, determina dei comportamenti nei turisti e negli escursionisti che influiscono non poco sull'attività turistica delle località venete e sulla operatività delle imprese.

Le vicende verificatesi in questi ultimi anni di allarmismi, previsioni errate, o molto più spesso, generaliste e non sempre riferite alla località o all'area di interesse turistico, ha determinato dei veri e propri scompensi di natura economica, organizzativa e gestionale a carico delle destinazioni e degli operatori turistici che si sono visti penalizzati da scelte effettuate dai turisti ed escursionisti basate proprio su previsioni meteorologiche spesso non particolarmente precise e/o aggiornate.

Come noto, nel campo della meteorologia molti sono gli enti, le società e gli organismi che operano e si propongono al pubblico con previsioni meteorologiche, in ciò favoriti dalla vera e propria esplosione della comunicazione su internet che consente di raggiungere, con i moderni strumenti e linguaggi del digitale, un numero rilevante di persone, ma nel contempo l'estremizzazione della comunicazione in questo campo può avere anche effetti molto negativi sui flussi turistici creando un danno economico.

Il bisogno di certezze nella rilevazione e nella comunicazione meteorologica, nell'epoca del dominio della tecnica e della tecnologia, deve fare i conti con l'incertezza del sapere scientifico ed in particolare con il margine di errore insito nelle previsioni meteorologiche, che rappresentano un prodotto ad alto contenuto scientifico da maneggiare, però, con professionalità e prudenza, soprattutto in condizioni atmosferiche variabili.

In questo senso quindi il presente provvedimento intende porre in essere uno stabile rapportofra Regione, l'ARPAV e gli operatori del Veneto, in modo che gli stessi possano usufruire di tutti i servizi offerti dall'Agenzia nel campo delle previsioni meteorologiche, delle precipitazioni nevose, ma anche dell'andamento dei pollini allergenici e della balneabilità delle acque, informazioni queste ultime di particolare carattere innovativo che sono comunque di interesse per molte persone.

E ciò in quanto si ritiene che le previsioni operate dall'ARPAV, fatto salvo il margine di incertezza insito in ogni previsione meteorologica, rispondono a rigorosi criteri scientifici, non hanno finalità di lucro, sono operate da un ente pubblico, svolte sulla base di modelli matematici attendibili, aggiornate con sistematicità nel corso delle 24 ore a cadenze orarie prestabilite, gestite da personale qualificato e professionalmente preparato, proposte al pubblico con indicazione del loro grado di attendibilità.

Si propone quindi nell'**Allegato A** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, il Protocollo di Intesa fra Regione, ARPAV, le Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD), le Associazioni di rappresentanza ed i Consorzi di imprese turistiche nel quale sono indicate le attività oggetto del protocollo, i servizi che saranno realizzati da ARPAV e messi a disposizione degli operatori, il ruolo e le iniziative attuate dalla Regione e dalle associazioni per la diffusione ai propri rispettivi associati delle utilità, dei servizi e delle informazioni da diffondere ai turisti italiani e stranieri e agli escursionisti.

In particolare, ARPAV si impegna a realizzare le previsioni meteorologiche per il turismo con una emissione giornaliera delle stesse alle ore 13.00 e con due aggiornamenti: alle ore 16.00 dello stesso giorno e alle ore 9.00 del giorno successivo e, a partire dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa, l'Agenzia si impegna a fornire questi dati sette giorni su sette, per tutti i giorni dell'anno.

L'aggiornamento pomeridiano e soprattutto quello delle ore 9.00 (entrambi relativi alla giornata incorso), che sarà introdotto da ARPAV a partire dal presente Protocollo di intesa, ha indubbio valore per i giorni di sabato e domenica, in quanto consente ai turisti ed in particolare agli escursionisti, di orientarsi e di operare scelte maggiormente oculate e precise, poggiate su previsioni aggiornate e maggiormente attendibili rispetto ad altri sistemi di previsioni e comunicazioni meteorologiche automatizzati e più commerciali.

Altro elemento di particolare interesse messo a disposizione dall'ARPAV, a favore degli operatori turistici, è quello dei prodotti previsionali del Servizio Meteorologico, costituiti dal bollettino Meteo Veneto, nelle versioni Dolomiti Meteo, Meteo Pianura, Meteo Spiagge, Meteo Garda e Dolomiti neve e valanghe, i cui contenuti, inseriti dai "previsori" sono scomponibili in "blocchi informativi" di tipo descrittivo/testuali e simbolici/sintetici che possono essere "esportati" da ogni singolo operatore nel sito internet della struttura ricettiva ad uso proprio e del turista italiano e straniero. Peraltro, i contenuti di tipo simbolico/sintetico sono disponibili in rete anche nelle traduzioni in lingua inglese, tedesca e francese.

L'utilità e la preferibilità di tale informazione di ARPAV è relativa al fatto che la previsione meteorologica è aggiornata alle scadenze orarie sopra indicate e con un semplice collegamento informatico e tecnologico i contenuti dell'aggiornamento sono immediatamente trasferiti dal sito di ARPAV ai siti delle strutture ricettive ad esso collegate in rete.

Al fine di assicurare un servizio, aggiornato, tempestivo e attendibile a favore del turismo, la Giunta regionale, dal canto suo, ritiene opportuno utilizzare i contenuti informativi delle previsioni meteorologiche nei canali digitali a sua disposizione, per cui tutti i contenuti forniti da ARPAV, nelle diverse lingue, saranno resi disponibili al pubblico mediante il portale turistico www.veneto.eu, i siti istituzionali del territorio (comuni, enti, organismi pubblici, ecc.), la rete degli Uffici per l'informazione e l'accoglienza turistica del Veneto (IAT) e, soprattutto, mediante i "social media" in uso della Regione.

Infine le Associazioni di rappresentanza di cui all'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed i Consorzi di imprese turistiche riconosciuti ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge regionale, si impegnano a diffondere, ai loro rispettivi associati, i servizi, le informazioni e le attività che ARPAV mette a disposizione del sistema turistico e degli operatori turistici per gli aspetti meteorologici.

Va rilevato infine che ARPAV dispone di dati giornalieri sulla diffusione, in aria, di 24 tipologie di pollini, monitorati da 9 stazioni situate in ogni capoluogo di provincia (più Feltre e Agordo in provincia di Belluno) nel periodo gennaio-novembre utilizzati per elaborare bollettini informativi con aggiornamento settimanale e la previsione per l'andamento della settimana successiva. Per smartphone e tablet (IOS e Android) è disponibile l'applicazione APP Pollini attraverso la quale vengono pubblicate le concentrazioni in aria dei principali pollini allergenici e la cui applicazione fornisce un segnale di allerta, scelto dall'utente, con messaggi di dettaglio nel caso di aumenti di concentrazione pollinica nell'aria.

Infine, si precisa che ARPAV cura il servizio di controllo della qualità delle acque su 174 punti considerati di rilievo per la balneazione sulla base di parametri batteriologici dal 15 maggio al 15 settembre con una frequenza di controlli di una volta al mese con l'emissione di un dato informativo in formato file XML esportabile dagli operatori e che identifica la balneabilità (bandiera blu) o la temporanea non balneabilità (bandiera arancione).

Anche per questi due servizi destinati agli operatori, le Associazioni di rappresentanza ed i Consorzi di imprese turistiche, unitamente alla Regione e agli altri enti locali, possono svolgere un ruolo importante per far conoscere, a quanti svolgono attività di impresa turistica, le informazioni ed i servizi messi a disposizione da ARPAV e trasferirli, come servizi aggiuntivi, all'ospitalità di quanti, turisti ed escursionisti, vogliono trascorrere alcuni periodi di vacanza o di temporaneo relax nelle località turistiche del territorio regionale. In questo senso la tecnologia e le innovazioni comunicative possono essere di ulteriore ausilio per diffonderele competenti,attendibili e scientificamente provate, informazioni del sistema pubblico regionale a favore delle imprese del comparto economico del turismo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2014, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e in particolare gli articoli 19 e 20;

VISTA la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" elegge regionale 4 novembre 2002 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di adottare il Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto, l'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), le Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD), le Associazioni di rappresentanza ed i Consorzi di imprese turistiche per la produzione, comunicazione e diffusione dei servizi e delle informazioni sul monitoraggio e sulle previsioni meteorologiche, allergeniche e della qualità delle acque di balneazione prodotte da ARPAV a favore del sistema turistico regionale e delle imprese turistiche del Veneto;
2. di approvare i contenuti del Protocollo d'Intesa secondo lo schema di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono esplicitate le attività e i servizi che ARPAV fornisce agli operatori singoli ed associati, le cadenze temporali, i sistemi di diffusione, i formati e i contenuti standard, i compiti della Regione in materia di "diffusione virale" in rete anche mediante i "social media", gli impegni e le iniziative delle Associazioni di rappresentanza e dei Consorzi di imprese turistiche per il trasferimento dei servizi e dei contenuti delle informazioni alle imprese degli associati;
3. di dare atto che il Protocollo d'Intesa sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
4. di stabilire che spetta al Dipartimento Turismo e al Dipartimento Ambiente la gestione dei procedimenti tecnici ed amministrativi derivanti dal presente provvedimento e dal Protocollo d'Intesa per quanto di competenza della Giunta regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni riconosciute, ai Comuni sede degli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica, alla Città Metropolitana di Venezia e alle Province;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel sito istituzionale www.regione.veneto.it e nel portale turistico www.veneto.eu.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 683 del 17 maggio 2016

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA REGIONE DEL VENETO, rappresentata da ……

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), rappresentata da……

Le ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA: CONFTURISMO, FEDERTURISMO, ASSOTURISMO, rappresentate rispettivamente da ……

I CONSORZI DI IMPRESE TURISTICHE rappresentati rispettivamente da …….....

LE ORGANIZZAZIONI DI GESTIONE DELLE DESTINAZIONI (OGD), rappresentate rispettivamente da ……..

PREMESSO

- che l'attività turistica e quella escursionistica, risente in modo evidente dell'andamento meteorologico durante la stagione estiva e dell'innevamento delle piste da sci nel periodo invernale, e, molto spesso, la scelta di uno spostamento o di una breve vacanza è determinata dalle previsioni meteorologiche a brevissimo o a breve termine che fanno propendere, o meno, per la realizzazione della stessa;

- che la somma di ripetute scelte dettate da errate informazioni, indotte molto spesso da imprecise ed approssimate previsioni meteorologiche, determinano dei comportamenti dei turisti e degli escursionisti che influiscono non poco sull'attività turistica delle località venete e sulla operatività delle imprese;

- che il bisogno di certezze nella rilevazione e nella comunicazione meteorologica, nell'epoca del dominio, della tecnica e della tecnologia, deve fare i conti con l'incertezza del sapere scientifico e in particolare con il margine di errore insito nelle previsioni meteorologiche, che rappresentano un prodotto ad alto contenuto scientifico da maneggiare però con

professionalità e prudenza, soprattutto in condizioni atmosferiche variabili;

- che ARPAV è in grado di operare previsioni che, fatto salvo il margine di incertezza insito in ogni previsione meteorologica, rispondono a rigorosi criteri scientifici, non hanno finalità di lucro, sono operate da un ente pubblico, svolte sulla base di modelli matematici attendibili, aggiornate con sistematicità nel corso delle 24 ore a cadenze orarie prestabilite, svolte da personale qualificato e professionalmente preparato, proposte al pubblico con indicazione del loro grado di attendibilità;

- che la legge regionale n. 32 del 18 ottobre 1996, istitutiva di ARPAV, prevede che la stessa operi con un servizio meteorologico altamente specializzato, in grado di tradurre le informazioni provenienti dal radar meteorologico nella piena disponibilità di ARPAV e che le informazioni prodotte dallo stesso sono utilizzate anche da altri centri di previsione meteorologica;

- che la Regione, con la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ha previsto di operare ogni possibile azione per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione del turismo veneto, anche mediante una fidelizzazione del turista e la fornitura allo stesso di informazioni ritenute utili, attendibili e concrete per il miglior svolgimento della propria vacanza od escursione giornaliera;

- che le associazioni di rappresentanza e i consorzi di imprese turistiche operano per conto dei propri associati nello spirito della messa a disposizioni di ulteriori servizi forniti dall'ente pubblico regionale al fine di accrescere la notorietà e la "reputazione" delle singole destinazioni ed incrementare il livello di servizi resi al turista da parte delle imprese turistiche del territorio regionale;

- che ARPAV, oltre alle previsioni meteorologiche, elabora e rende consultabili i seguenti prodotti:
  - *Dati della rete di stazioni al suolo*: che consentono di avere un quadro della situazione in atto nella località dove è ubicata la stazione, relativamente a diversi parametri (temperatura, precipitazione, umidità relativa, intensità e direzione del vento, radiazione solare, visibilità, pressione). Nel sito ARPAV sono riportati ogni ora i dati di circa 60 stazioni che coprono in modo abbastanza dettagliato le varie zone del Veneto. Relativamente a zone costiere ed entroterra sono riportati i dati di: Bibione, Eraclea, Jesolo-Cavallino, Chioggia, Pradon-Porto Tolle. Relativamente alla zona del Garda sono riportati i dati di Bardolino-Calmasino e del Monte Baldo. Relativamente alle zone montane sono riportati i dati di numerose stazioni in corrispondenza delle principali località e dei principali rilievi.
  - *Immagini radar*: mappe che mostrano in tempo reale le zone in cui è presente la precipitazione, fornendo anche una stima dell'intensità della stessa (evidenziata con colori diversi). Nel sito ARPAV sono riportate le immagini di più radar gestiti direttamente (Teolo, Concordia, Valeggio). L'analisi delle immagini radar è molto utile per la programmazione nel breve termine di uscite, brevi escursioni, partecipazione a spettacoli all'aperto, ecc.; le immagini radar consentono di evidenziare e localizzare anche precipitazioni associate ai temporali, che spesso hanno una estensione spaziale molto ridotta.
  - *Immagini da satellite:* meteorologico Meteosat consentono di avere il quadro della nuvolosità presente su vaste aree, nonché dello spostamento dei corpi nuvolosi. Nel

sito ARPAV sono riportate le immagini da satellite diffuse dal Servizio dell'Aeronautica Militare Italiana, che mostrano la nuvolosità su gran parte dell'Europa; altre immagini da satellite con un maggior dettaglio sull'Italia settentrionale si possono visualizzare al seguente link: www.sat24.com;

- *Dati di innevamento*: i dati della rete di stazioni al suolo comprendono anche, per alcune stazioni poste sui rilievi, la misura dell'altezza della neve al suolo, rilevata in modo automatico ogni ora. Nella giornata successiva a precipitazioni nevose viene emesso un bollettino specifico "Dolomiti neve al suolo" che riporta i dati di altezza totale del manto nevoso e di neve fresca caduta in 24 h su alcune località della montagna veneta.
- *Mappe di copertura nevosa da satellite*: durante la stagione invernale, da novembre a maggio, vengono prodotte mappe di copertura nevosa attraverso la rielaborazione di immagini acquisite dai sensori MODIS installati sulle piattaforme satellitari Terra e Aqua. Inoltre vengono prodotte, mediante il modello SnowMaps, mappe di distribuzione e altezza del manto nevoso su DEM avente una risoluzione di 250 m. Attualmente viene prodotto un aggiornamento ogni 15 gg per le seguenti aree del territorio montano del veneto: Comelico-Val d'Ansiei, Ampezzo, Cadore, Agordino-Zoldano, Alpago, Prealpi bellunesi, Prealpi vicentine, Prealpi veronesi;
- *Bollettino di andamento della concentrazione di pollini allergenici*: vengono analizzate 24 tipologie di pollini, monitorati da 9 captaspore situate in ogni capoluogo di provincia, nel periodo gennaio – novembre;
- *Qualità delle acque di balneazione:* mediante il controllo della qualità delle acque su 174 punti considerati di rilievo per la balneazione sulla base di parametri batteriologici, nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV) si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito, i seguenti prodotti che riguardano l'ambito del monitoraggio e previsione meteorologica e nivologica, il monitoraggio della diffusione dei pollini allergenici e le condizioni di idoneità dei principali punti di balneazione lacustri e marittimi:

- bollettini meteorologici tradizionali (Meteo Veneto, Dolomiti Meteo) e in particolare i bollettini meteo per il turismo "Meteo Spiagge venete" e "Meteo Garda";
- previsioni meteorologiche locali, dette anche meteogrammi: visualizzazione sintetica del tempo previsto sulle 18 sottoaree della regione;
- bollettini nivologici "Dolomiti Neve e Valanghe" e bollettini "Dolomiti neve al suolo";
- dati idro-nivo-meteorologici rilevati dalla rete di stazioni di ARPAV, immagini radar, immagini da satellite meteorologico;
- bollettini di rilevamento pollini allergenici;
- bollettini balneazione.

ARPAV si impegna a realizzare le previsioni meteorologiche per il turismo con una emissione giornaliera delle stesse alle ore 13.00 e con due aggiornamenti (entrambi relativi alla giornata in corso) alle ore 16.00 dello stesso giorno e alle ore 9.00 del giorno successivo e si impegna a fornire questi dati sette giorni su sette, per tutti i giorni dell'anno.

I metodi di accesso alle informazioni sono i seguenti: consultazione diretta del sito, link alle pagine ARPAV su siti terzi, inclusione di elementi del sito ARPAV su siti terzi, accesso ai dati XML. Per i soli prodotti inerenti la meteorologia e la nivologia sono inoltre disponibili le seguenti ulteriori modalità di accesso: stampa di files PDF; Iframes destinati all'inclusione nei siti di utenti.
Le informazioni di carattere meteorologico possono essere acquisite anche mediante traduzioni sintetiche nelle lingue inglese, tedesco e francese.

***Consultazione diretta del sito www.arpa.veneto.it*:** Il metodo di accesso base a tutti i prodotti ARPAV è la consultazione del sito dove si possono trovare, nelle relative sezioni, i prodotti sopra indicati.

Link alle pagine ARPAV su siti terzi: coloro che producono un sito web con finalità promozionali/commerciali/informative nell'ambito del turismo possono considerare di inserire dei link indirizzati direttamente alle pagine del sito di ARPAV (e non è richiesta alcuna condizione particolare).

Inclusione di elementi del sito ARPAV su siti terzi: coloro che producono un sito web con finalità promozionali/commerciali/informative nell'ambito del turismo possono inserire elementi direttamente contenuti nelle pagine del sito di ARPAV. In questo caso è richiesta l'aggiunta, in posizione prossima all'elemento inserito, della dicitura "Fonte ARPAV – www.arpa.veneto.it" (ove non evidente dai contenuti stessi).

Accesso ai dati XML: ARPAV mette a disposizione dell'utenza i contenuti delle informazioni prodotte in files XML reperibili sul sito alla pagina: http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/open-data/dati-arpav-in-formato-xml. Tali files riportano i contenuti costituenti le informazioni del sito in modo schematico e leggibile, in un formato di massima diffusione a livello web per l'eventuale riutilizzo e riformattazione dei dati e delle informazioni.
L'accesso a questi files offre un ampio spettro di possibilità anche all'utenza che voglia dedicare maggiore impegno agli aspetti web della propria attività; i bollettini e i dati possono essere riformattati o utilizzati selettivamente, arricchendo di informazioni istituzionali anche sui siti web delle imprese turistiche.

Stampa di files PDF: sono disponibili, assieme ai relativi prodotti web, i files pdf dei bollettini meteorologici e nivologici e stampare i prodotti permette di esporli per la consultazione pubblica.

***Iframes per inclusione nei siti di utenti*:** il Servizio Meteorologico di ARPAV metterà in produzione dei prodotti sintetici affini alle previsioni puntuali, ma di minor ingombro grafico. Queste pagine saranno disponibili mediante "iframes", inseribili con una semplice stringa html, all'utenza che intenda integrare le previsioni di ARPAV relative alla propria area climatica direttamente nel proprio sito web.

B*ollettino di andamento della concentrazione di pollini allergenici:* ARPAV metterà a disposizione i dati giornalieri sulla diffusione, in aria, di 24 tipologie di pollini, monitorati da 9 captaspore situate in ogni capoluogo di provincia (più Feltre ed Agordo), nel periodo gennaio - novembre.

***Qualità delle acque di balneazione*:** ARPAV si impegna a fornire un servizio di controllo della qualità delle acque su 174 punti considerati di rilievo per la balneazione sulla base di parametri batteriologici, nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre con frequenza dei controlli di una volta al

mese con l'emissione di un dato informativo in formato file XML esportabile dagli operatori e che identifica la balneabilità (bandiera blu) o la non balneabilità (bandiera arancione).

LA REGIONE DEL VENETO si impegna a:

- Promuovere le attività di ARPAV in materia di turismo e di previsioni meteorologiche;
- Utilizzare i prodotti previsionali di ARPAV collocandoli nel portale turistico regionale www.veneto.eu dandone diffusione mediante i social network del portale stesso;
- Promuovere l'utilizzo dei prodotti previsionali di ARPAV da parte di enti locali, organismi ed altri soggetti pubblici del territorio regionale;
- Coordinare le attività di informazione e comunicazione sulle previsioni meteorologiche in raccordo con le attività turistiche di altri soggetti.

LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E I CONSORZI DI IMPRESE TURISTICHE si impegnano a:

- Ampliare e sviluppare l'utilizzo dei prodotti ARPAV presso i propri associati anche mediante l'impiego dei siti web associativi, consortili e delle imprese aderenti;
- Collaborare con la Regione, con gli enti locali e con le Organizzazioni di gestione delle Destinazioni per diffondere le informazioni e previsioni meteorologiche di ARPAV;
- Diffondere le informazioni di ARPAV inerenti le previsioni meteorologiche, l'andamento della concentrazione di pollini allergenici e la qualità delle acque di balneazione presso i turisti italiani e stranieri e gli escursionisti interessati a soggiornare o a visitare le destinazioni venete.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, ……..

Per la REGIONE DEL VENETO _____

Per ARPAV _____

Per le Associazioni di Rappresentanza:

CONFTURISMO _____

FEDERTURISMO _____

ASSOTURISMO _____

ALLEGATOA alla Dgr n. 683 del 17 maggio 2016

Per i consorzi di imprese turistiche

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Per le Organizzazione di Gestione delle Destinazioni

_____
_____
_____
_____
_____
_____

(Codice interno: 323309)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 697 del 17 maggio 2016

POR FSE Regione del Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III - Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003. Apertura termini.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione iniziale, per il conseguimento delle qualifiche "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" e "Operatore del benessere: indirizzo estetica", limitatamente ai corsi di terzo anno finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2016-2017. Viene determinato inoltre l'importo massimo previsto delle conseguenti obbligazioni di spesa.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di data 17 dicembre 2013, l'Unione Europea definisce per il periodo di programmazione 2014/2020 il quadro d'azione dei fondi strutturali e del fondo di coesione fissandone gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione.

Con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di data 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006, sono state dettate disposizioni in ordine al tipo di attività finanziabili nell'ambito degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 1303/2013.

Il Regolamento n. 1304/2013 individua in particolare, tra le priorità di investimento, ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alla programmazione 2014-2020, nell'ambito della priorità di intervento sopra citata, che si configura nell'Asse III - Istruzione e formazione - che prevede tra le principali Azioni l'attivazione di "*percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne l'attrattività*".

La presente proposta trova rispondenza e finanziabilità nell'ambito del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione del Veneto in Italia, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014.

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno nell'istruzione e formazione.

Le scelte di investimento in istruzione sono fortemente legate alla congiuntura economica famigliare: questa correlazione, soprattutto nell'attuale contesto di crisi diffusa, comporta l'esigenza di mantenere elevato il presidio sulle politiche di contrasto, che hanno condotto in questi anni a risultati importanti. Il più recente aggiornamento dell'indicatore sulla dispersione scolastica (dati ISTAT 2014) evidenzia come in Veneto tra il 2004 e il 2014 la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che ha come titolo di studio massimo la licenza media e che non frequentano altri corsi scolastici o non svolgono attività formative superiori ai 2 anni, sia scesa dal 18,4% del 2004 all'8,4% del 2014, dato che si configura come la miglior performance nazionale in materia di lotta alla dispersione. Questo risultato appare fortemente correlato al ruolo tenuto dal sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nell'ambito dell'offerta complessiva di istruzione e formazione in Veneto: un ruolo che è bene confermare e migliorare sotto il profilo della rispondenza alla domanda di lavoro.

Il relatore precisa che le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione attraverso l'applicazione di Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28/04/2015 di approvazione del documento che definisce le UCS da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

L'introduzione delle UCS, avvenuta con la DGR 698 del 24/05/2011 e successive, è stata una innovazione importantissima in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, perché ha consentito di azzerare quasi completamente la gestione della documentazione di spesa, con conseguente grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, e dei tempi di verifica da parte della Regione.

Ciò premesso, il relatore propone di procedere ad una apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno nell'ambito di percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione servizi del benessere, determinando in Euro 4.780.325,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Formazione.

Asse prioritario	3. Istruzione e formazione
Priorità di investimento	10.i. Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e formazione
Obiettivo specifico	10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno della UE	Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione professionale che tengano conto delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e che si pongano in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento dovrà essere assicurata dalla dotazione di cui al POR (Programma Operativo Regionale) FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 3 - Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10i - Obiettivo Specifico 10. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 4.790.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 8 del 24/02/2016, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2016 - Euro 2.395.000,00 di cui quota FSE Euro 1.197.500,00, quota FDR Euro 838.250,00, quota Reg.le Euro 359.250,00;
- Esercizio di imputazione 2017 - Euro 1.724.400,00 di cui quota FSE Euro 862.200,00, quota FDR Euro 603.540,00, quota Reg.le Euro 258.660,00;
- Esercizio di imputazione 2018 - Euro 670.600,00, di cui quota FSE Euro 335.300,00, quota FDR Euro 234.710,00, quota Reg.le Euro 100.590,00.

Il relatore ricorda che con DGR n. 670 del 28/04/2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

In particolare, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva, **Allegato B**.

Analogamente, a modifica delle disposizioni contenute nella DGR 877 del 13/7/2015, il medesimo termine si applica anche ai progetti per gli interventi di terzo anno nel comparto servizi del benessere, realizzati nell'anno formativo 2015/2016.

Ciò premesso, si propone di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione, limitatamente agli interventi di terzo anno della sezione servizi del benessere, da attuare nell'anno formativo 2016-2017, **Allegato A**,
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, **Allegato B**.

La presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione (Odf) interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - **Allegato B** - alla Giunta Regionale del Veneto Sezione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia, pena

l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Viste le LL.RR. n. 10/90 e 19/2002;
- Vista la L. 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Visto il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Visto il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008";
- Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..".
- Visto l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Visto il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Visto il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del 15.06.2010;

- Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sui riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20/2/2014;
- Richiamata la propria deliberazione n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- Vista la Legge regionale n. 8 del 24/02/2016, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;
- Richiamate le DGR n. 2891 del 28.12.2012 e n. 1368 del 30.07.2013;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28.4.2015 avente ad oggetto Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Richiamata la DGR n. 671 del 28.4.2015, avente ad oggetto "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".
- Visto l'art. 2, comma 2 della L. R. 54/2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di determinare in euro 4.790.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni che saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 8 del 24/02/2016, nei seguenti termini:

    - Esercizio di imputazione 2016 - Euro 2.395.000,00 di cui quota FSE Euro 1.197.500,00, quota FDR Euro 838.250,00, quota Reg.le Euro 359.250,00;
    - Esercizio di imputazione 2017 - Euro 1.724.400,00 di cui quota FSE Euro 862.200,00, quota FDR Euro 603.540,00, quota Reg.le Euro 258.660,00;
    - Esercizio di imputazione 2018 - Euro 670.600,00, di cui quota FSE Euro 335.300,00, quota FDR Euro 234.710,00, quota Reg.le Euro 100.590,00;

3. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere per il conseguimento di una qualifica professionale di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la Direttiva **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015, fatte salve le disposizioni riportate nella citata Direttiva **Allegato B**;
6. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro i termini e con le modalità previste dalla citata direttiva - **Allegato B**, pena l'esclusione;
7. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione;
8. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;
9. di demandare a successivo atto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro l'accertamento in entrata, ai sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
10. di dare atto che le liquidazioni sono subordinate alla effettiva disponibilità di cassa nei correlati capitoli di spesa;
11. di dare atto che, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva, **Allegato B**;
12. di dare atto che il medesimo termine per la presentazione dei rendiconti si applicherà anche ai progetti approvati nell'ambito della DGR 877 del 13/7/2015;

13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie ai sensi della L.R. n. 1/2011;
14. di incaricare il Direttore della Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 697 del 17 maggio 2016**

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n. del)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014/2020, Regolamenti Comunitari UE nn. 1303/2013 e 1304/2013:

Presentazione progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione 2016/2017
Interventi formativi di terzo anno nella sezione servizi del benessere

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva Regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell'avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti[1] dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- Le poste finanziarie necessarie stanziate ammontano complessivamente a € 4.790.000,00 a valere sull'Asse III –Istruzione e formazione del POR FSE Regione Veneto 2014/2020.
- La presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Formazione dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
  - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 - 5071;
  - per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 279 5131 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
- Le domande di ammissione al finanziamento, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con **firma digitale**, e relativi allegati dovranno essere spediti tramite PEC entro il **trentesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione.
- La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sezione Formazione della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it.

[1] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2016/2017. Formazione terzo anno comparto benessere"

- Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"**POR FSE – Interventi a qualifica FI/Q3T – Sezione benessere.
- Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto[2].
- Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
Dott. Santo Romano

[2] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 697 del 17 maggio 2016**

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE DEL VENETO

FONDO SOCIALE EUROPEO
POR 2014/2020
Asse III Istruzione formazione
Priorità 10 i - Ob. 10

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2016/2017

Percorsi triennali di istruzione e formazione

INTERVENTI FORMATIVI DI TERZO ANNO

NELLA SEZIONE SERVIZI DEL BENESSERE

PER GIOVANI SOGGETTI AL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE- FORMAZIONE

DIRETTIVA

4f687a9b

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 4

1. Riferimenti legislativi e normativi 4

2. Obiettivi generali 6

3. Tipologie progettuali 7
3.a. Caratteristiche degli interventi *7*
3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione *9*

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula 9

5. Requisiti delle sedi 10

6. Destinatari 10
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione *11*
6.b. Accorpamenti per sottonumero *11*
6.c. Deroghe per sottonumero *11*

7. Definizione delle figure professionali 12

8. Metodologia 12

9. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 13

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 13
11.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento *13*

11. Forme di partenariato 14

12. Delega 15

13. Risorse necessarie e vincoli finanziari 15
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi *16*
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza *16*

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 17

15. Procedure e criteri di valutazione 19
15.a. Criteri di ammissibilità *19*
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto *19*
15.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi: *19*
15.d. Griglia per la scheda di valutazione *20*

16. Tempi ed esiti delle istruttorie 22

17. Comunicazioni 22

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi 23

19. Indicazione del foro competente 23

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 23

21. Tutela della privacy 23

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI 24

Premessa 24

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative 24

2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti 24

3. Gestione delle attività: attività di selezione 25

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività: 25

4f687a9b

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento 25
6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative. 25
7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche 26
8. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche 27
9. Gestione delle attività: sicurezza 27
10. Gestione delle attività: variazioni. 28
11. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento 28
12. Gestione delle attività: monitoraggio 28
13. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi 28
14. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni 29
15. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi 30
16. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto. 30
APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali *31*

4f687a9b

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

4f687a9b

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito;
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sui riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20/2/2014;
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- L. 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista;
- L.R. 27.11.1991 n. 29. Disciplina dell'attività di estetista;
- L. 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 20.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.".
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
- DGR 3290 del 21/12/2010 – "Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di Estetista". Approvazione contenuti tecnico culturali dei programmi e Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi.";
- DGR 1355 del 17/7/2012 "Approvazione dei Programmi formativi e delle linee guida per la verifica degli apprendimenti. "Disciplina dell'attività di acconciatore". Legge 17 agosto 2005, n. 174."

2. Obiettivi generali

Il Regolamento 1304/2013 individua in particolare tra le priorità di investimento ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alla programmazione 2014-2020, nell'ambito della priorità di intervento sopra citata, che si configura nell'Asse III – Istruzione e formazione e che prevede tra le principali Azioni "percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne l'attrattività" e che trova rispondenza e finanziabilità nell'ambito del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014.

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno nell'istruzione e formazione.

Le scelte di investimento in istruzione sono fortemente legate alla congiuntura economica famigliare: questa correlazione, soprattutto nell'attuale contesto di crisi diffusa, comporta l'esigenza di mantenere elevato il presidio sulle politiche di contrasto, che hanno condotto in questi anni a risultati importanti: il più recente aggiornamento dell'indicatore sulla dispersione scolastica (dati ISTAT 2014) pone infatti il Veneto al 8,4%, dato che supera l'obiettivo europeo per il 2020. Questo risultato appare fortemente correlato al ruolo agito dal sistema regionale di IeFP nell'ambito dell'offerta complessiva di istruzione e formazione in Veneto: un ruolo che è bene confermare e migliorare sotto il profilo della rispondenza alla domanda di lavoro.

Si riporta di seguito lo schema relativo all'ambito di riferimento nel POR FSE 2014/2020.

Asse prioritario	3. Istruzione e formazione
Priorità di investimento	10.i. Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e formazione
Obiettivo specifico	10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno della UE	Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione professionale che tengano conto delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e che si pongano in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali

3. Tipologie progettuali

In adesione all'avviso possono essere presentati esclusivamente progetti-quadro per la realizzazione di interventi formativi di terzo anno nel comparto servizi del benessere conclusivi dei percorsi triennali di istruzione e formazione attivati con DGR n. 801 del 27 maggio 2014.

Gli interventi proposti, di seguito denominati FI/Q3T, devono avere una durata di 990 ore, ed essere finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale inquadrabile nel terzo livello EQF individuato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008.

Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi.

Gli interventi di primo anno e di secondo anno sono oggetto di un bando specifico.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono essere:

- a svolgimento diurno;

4f687a9b

- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di qualifiche riferite alle figure di "operatore del benessere: indirizzo acconciatura" o "operatore del benessere: indirizzo estetica", previste dall'allegato 2 del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP;
- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005.

Gli interventi di terzo anno devono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 160 e le 280 ore.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.
- lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 160 e le 280 ore. La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

a. attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
b. attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage.
c. unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

I progetti dovranno descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

e precisare se le sedi formative che realizzano gli interventi contenuti nel progetto:

- hanno adottato un Piano di offerta formativa (POF), e in tal caso precisarne contenuti, finalità e modalità di diffusione;
- predispongono un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D. Lgs. 226/2005 e regolate dall'art.18 della L.R. 10/1990 e dalle disposizioni regionali vigenti (DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione.

4f687a9b

D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum).

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione quali:

- percorsi individuali progettati in considerazione della specificità dell'allievo;
- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 13.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista dal punto "*Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze*" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni

4f687a9b

(609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo all'ente proponente.
I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2016/2017.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:
- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:
1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentante ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formativa o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi FI/Q3T sono rivolti ad allievi:
- soggetti al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009;
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di terzo anno.

4f687a9b

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso formativo fino al raggiungimento della qualifica professionale per gli allievi che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica - che in seguito ai passaggi tra sistemi può intervenire anche rispetto ad un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso una Scuola secondaria di secondo grado o un CFP - la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni ovvero di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP, può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste dal punto "Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.
Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi previsti nei progetti quadro devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi e concludersi con almeno 12 allievi formati.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

SEZIONE	TERZI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
2. servizi del benessere	15	12

Gli interventi regolarmente avviati ma conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13.b.

6.b. Accorpamenti per sottonumero

Per garantire la continuità didattica potrà essere richiesto l'accorpamento di due interventi che presentino (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo previsto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 30% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.
Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.
Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Deroghe per sottonumero

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base: al completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (per le figure di "operatore del benessere: indirizzo estetica" e "operatore del benessere: indirizzo acconciatura"), integrati dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

I contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

a. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo estetica" (finalizzata a esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) L.R. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel "Programma didattico di qualifica professionale estetista" riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR 3290 del 21.12.2010.
   La qualifica "Operatore del benessere: indirizzo estetica" conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
   - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "estetista";
   - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di estetica.

b. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" (finalizzata a esercitare la professione di acconciatore in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nell'allegato A alla DGR 1355/2012.
   La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
   - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore";
   - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura.

8. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

4f687a9b

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea[1].

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

A conclusione del percorso triennale verrà rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, se non consegnato precedentemente.

9. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Gli interventi formativi di terzo anno devono essere prosecuzione degli interventi di secondo anno finanziati e realizzati nel 2015/2016.

In ragione dell'esigenza di assicurare adeguata copertura alla domanda formativa espressa dal territorio ciascun intervento di secondo anno svolto nel 2015/2016 non potrà dare origine a due interventi di terzo anno distinti, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per il presente avviso possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90-giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

11.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

I soggetti sospesi dall'accreditamento non possono presentare progetti né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione.
I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili.

[1] La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

4f687a9b

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.
Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Odf in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'Odf.

11. Forme di partenariato

In coerenza con gli obiettivi specifici ed operativi relativi all'Asse III – Istruzione e Formazione indicati nel POR FSE, è necessario che ciascun intervento sia progettato in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale del territorio interessato, in modo da aumentarne l'attrattività.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Ogni progetto deve **presentare obbligatoriamente almeno un partenariato**, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 15.d. della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5),
- che l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri di valutazione di merito comporti l'esclusione dalla valutazione di merito.

Il partenariato (operativo o di rete[2]) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
  - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
  - nella fase di progettazione del percorso formativo;
  - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc;
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
  - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
  - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
  - contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

[2] Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.

4f687a9b

al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

12. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

13. Risorse necessarie e vincoli finanziari

I progetti quadro presentati in adesione al presente avviso devono essere riferiti obbligatoriamente alla sezione servizi del benessere.

Le risorse necessarie ammontano complessivamente a euro 4.790.000,00, così ripartite

SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**
Esercizio di imputazione 2016 - € 2.395.000,00: - Capitolo 102371 € 1.197.500,00 - Capitolo 102372 € 838.250,00 - Capitolo 102375 € 359.250,00 Esercizio di imputazione 2017 - € 1.724.400,00:	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 77,50 euro per ora corso; - UCS allievo = 462,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 77,50 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 462,00*	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

4f687a9b

- Capitolo 102371 € 862.200,00 - Capitolo 102372 € 603.540,00 - Capitolo 102375 € 258.660,00; Esercizio di imputazione 2018 - € 670.600,00: - Capitolo 102371 € 335.300,00 - Capitolo 102372 € 234.710,00 - Capitolo 102375 € 100.590,00	n. allievi (nel limite massimo di € 9.240,00, considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione servizi del benessere)	

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:
- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione[3], è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 2120 del 30.12.2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..".

13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

[3] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".

4f687a9b

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:

PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l'Applicativo di presentazione progetti

- accesso - tramite l'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori) - all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori), successivamente sarà possibile l'accesso all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, per ciascuna apertura di sportello; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, per ciascuna apertura di sportello, della scansione della **domanda di ammissione al finanziamento,** sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
  - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
  - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
  - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it .

Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"POR FSE - Interventi a qualifica FI/Q3T - Sezione benessere**.

4f687a9b

Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione".**

Il messaggio dovrà contenere **un unico allegato**, in formato ".PDF", ".p7m" o simili, afferenti al formato **"Portable Document Format"**, sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi[4].

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione**.

Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 Luglio 2013, **l'imposta di bollo**, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una **dichiarazione sostitutiva**[5], ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Sezione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

[4] Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 " Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71" e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

[5] In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 – 5061 – 5071 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9 alle 13;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alla Formazione[6].

15. Procedure e criteri di valutazione

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

15.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.;
5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando.

15.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi:

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dall'avviso:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente direttiva;

[6] La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Sezione Formazione sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse.

4f687a9b

- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nel presente avviso al punto 9.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

15.d. Griglia per la scheda di valutazione

PARAMETRO 1	**FINALITÀ DELLA PROPOSTA** - grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); - creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;.	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	**OBIETTIVI PROGETTUALI** – grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando;	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	**QUALITÀ DELLA PROPOSTA** – qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO	**METODOLOGIE**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**

4f687a9b

4	– utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; – qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	**PARTENARIATO**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	**GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2015/16.	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente nell'inserimento a 12 mesi dalla conclusione dell'intervento dei qualificati che hanno frequentato un percorso di IeFP nell'ambito del bando DGR 1006/2013: scostamento del dato risultante dalla somma del tasso occupazionale lordo e del tasso di rientro nell'istruzione rispetto alla media regionale (rf. Progetto placement). Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alle DGR considerate l'indice sarà pari a 0.	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Sotto la media regionale	0 punti
		Da 0% a 10%	1 punto
		Da 11%-20%	2 punti
		Da 21%-30%	4 punti
		Oltre il 30%	5 punti
PARAMETRO 7	**QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2014/2015 (assenza di controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti

4f687a9b

	decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico)	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti
- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa " ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti, senza che ciò determini l'esclusione dalla graduatoria.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Il punteggio di ciascun progetto è determinato dal punteggio medio degli interventi contenuti nello stesso
- Sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio medio, fino ad esaurimento delle risorse.

16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Sezione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it [7], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [8], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

[7] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2016/2017. Formazione primo-secondo anno comparto benessere"
[8] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2016/2017. Formazione primo-secondo anno comparto benessere".

4f687a9b

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi[9]

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 15/10/2016 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.
I progetti devono concludersi entro il 31.8.2017. Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2017.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

[9] Stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2016.

4f687a9b

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.
Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi della O.M. n. 87 del 3.12.2004;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

La Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 Febbraio 2014 ha approvato l'istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link www.regione.veneto.it/web/formazione/accreditamento.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 3289/2010 punto 4 lett. a).

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).
Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto

4f687a9b

delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.
Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.
Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.
I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza .

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

3. Gestione delle attività: attività di selezione

Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi attivabili possono operare una selezione dei richiedenti per garantire l'accesso al corso agli utenti maggiormente motivati e predisposti a maturare le competenze proprie della qualifica prescelta, in una prospettiva di percorso personale orientato a un futuro inserimento lavorativo.
Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono essere orientati il prima possibile alla seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi o nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all'obbligo formativo e al diritto-dovere all'istruzione formazione.
Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie i CFP devono deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro e la pubblicazione sul sito web eventuali criteri di precedenza individuati per l'ammissione ai corsi.

Eventuali selezioni possono intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al secondo ciclo, definite con Circolare MIUR e con il comunicato congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto: eventuali colloqui o incontri di natura orientativa effettuati con studenti che contattino direttamente il CFP prima della scadenza del termine delle iscrizioni sono legittimi ed auspicabili, ma non possono determinare una chiusura dell'accettazione delle iscrizioni in data antecedente al termine ufficiale.

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività:

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Nel caso di richieste di inserimenti direttamente al secondo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, in corso di definizione e che saranno oggetto di successive disposizioni specifiche e dovrà comunicare detti inserimenti alla Sezione Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative.

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.
Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.
Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale GAFSE un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2016).
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.
L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.
L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazione pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.
Nel caso di stage previsti fuori regione l'Ente titolare del progetto dovrà comunque garantire il tutoraggio in loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate.

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

4f687a9b

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
La visita didattica sarà annotata nel registro di presenza, unitamente alle firme degli allievi partecipanti e dei docenti accompagnatori, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.
La Sezione Formazione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.
Sulla scorta di tale valutazione la Sezione Formazione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.
Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

8. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.
Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.
Le richieste di autorizzazione dovranno esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata .
Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.
L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

9. Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all' Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n.

4f687a9b

81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

10. Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.

11. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.
Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

12. Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

13. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 226/2005.

Prove d'esame finali

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (990 ore), fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e stage).

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di chiedere l'ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Sezione Formazione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli esami finali redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "Materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE .

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio delle prove.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura della Commissione esaminatrice all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze [10] valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione" [11],, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Sezione Formazione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE) [12].

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15.7.2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

14. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell'esame finale accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

[10] Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami >"Attestati Qualifica / Competenze repertoriati" >"Attestato_CompetenzeIeFP.doc"

[11] Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi >"Informazione generali" >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione"

[12] Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi > "Applicativo presentazione proposte di commissione"

4f687a9b

15. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, la cui percentuale sul contributo pubblico orario previsto verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Sezione Formazione. e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività.
La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

16. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.

La frase "…Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento.…" viene sostituita con la seguente:
"Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto triennale indicato nella presente Direttiva".

APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali

Gli interventi sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Terzo anno (990 ore)

completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011	min 290 max 370
- Competenza linguistica (in continuità con l'Asse dei linguaggi)	
- Competenza matematica, scientifico-tecnologica (in continuità con gli Assi matematico e scientifico-tecnologico)	
- Competenza storico, socio – economica (in continuità con l'Asse storico-sociale)	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP	min 420 max 460
accoglienza - accompagnamento al lavoro	
tirocinio-stages	min 160 max 280
esami finali	
ore totali di formazione	**990**

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

4f687a9b

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e di accompagnamento:

Attività di accoglienza
Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
    - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
    - stesura di un curriculum vitae
    - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

4f687a9b

(Codice interno: 323310)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 698 del 17 maggio 2016

POR FSE Regione del Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III - Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione avviso per interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003. Apertura termini.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione iniziale, nelle sezioni comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di terzo anno finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2016-2017. Viene determinato inoltre l'importo massimo previsto delle conseguenti obbligazioni di spesa.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di data 17 dicembre 2013, l'Unione Europea definisce per il periodo di programmazione 2014/2020 il quadro d'azione dei fondi strutturali e del fondo di coesione fissandone gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione.

Con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di data 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006, sono state dettate disposizioni in ordine al tipo di attività finanziabili nell'ambito degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 1303/2013.

Il Regolamento n. 1304/2013 individua in particolare, tra le priorità di investimento, ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alla programmazione 2014-2020, nell'ambito della priorità di intervento sopra citata, che si configura nell'Asse III - Istruzione e formazione - che prevede tra le principali Azioni l'attivazione di "*percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne l'attrattività*".

La presente proposta trova rispondenza e finanziabilità nell'ambito del Programma Operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione del Veneto in Italia, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014.

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno nell'istruzione e formazione.

Le scelte di investimento in istruzione sono fortemente legate alla congiuntura economica famigliare: questa correlazione, soprattutto nell'attuale contesto di crisi diffusa, comporta l'esigenza di mantenere elevato il presidio sulle politiche di contrasto, che hanno condotto in questi anni a risultati importanti. Il più recente aggiornamento dell'indicatore sulla dispersione scolastica (dati ISTAT 2014) evidenzia come in Veneto tra il 2004 e il 2014 la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che ha come titolo di studio massimo la licenza media e che non frequentano altri corsi scolastici o non svolgono attività formative superiori ai 2 anni, sia scesa dal 18,4% del 2004 all'8,4% del 2014, dato che si configura come la miglior performance nazionale in materia di lotta alla dispersione. Questo risultato appare fortemente correlato al ruolo tenuto dal sistema regionale di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) nell'ambito dell'offerta complessiva di istruzione e formazione in Veneto: un ruolo che è bene confermare e migliorare sotto il profilo della rispondenza alla domanda di lavoro.

Il relatore precisa che le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione attraverso l'applicazione di Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28/04/2015 di approvazione del documento che definisce le UCS da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

L'introduzione delle UCS, avvenuta con la DGR 698 del 24/05/2011 e successive, è stata una innovazione importantissima in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, perché ha consentito di azzerare quasi completamente la gestione della documentazione di spesa, con conseguente grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, e dei tempi di verifica da parte della Regione.

Ciò premesso, il relatore propone di procedere ad una apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno nell'ambito di percorsi triennali di istruzione e formazione nelle sezioni comparti vari ed edilizia, determinando in Euro 22.640,000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Formazione.

Asse prioritario	3. Istruzione e formazione
Priorità di investimento	10.i. Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e formazione
Obiettivo specifico	10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno della UE	Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione professionale che tengano conto delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e che si pongano in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento dovrà essere assicurata dalla dotazione di cui al POR (Programma Operativo Regionale) FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 3 - Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10i - Obiettivo Specifico 10. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 22.640.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 8 del 24/02/2016, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2016 - Euro 11.320.000,00 di cui quota FSE Euro 5.660.000,00, quota FDR Euro 3.962.000,00, quota Reg.le Euro 1.698.000,00;
- Esercizio di imputazione 2017 - Euro 8.150.400,00, di cui quota FSE Euro 4.075.200,00, quota FDR Euro 2.852.640,00, quota Reg.le Euro 1.222.560,00;
- Esercizio di imputazione 2018 - Euro 3.169.600,00, di cui quota FSE Euro 1.584.800,00, quota FDR Euro 1.109.360,00, quota Reg.le Euro 475.440,00.

Il relatore ricorda che con DGR n. 670 del 28/04/2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il POR - FSE 2014-2020.

In particolare, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva **Allegato B**.

Analogamente, a modifica delle disposizioni contenute nella DGR 876 del 13/7/2015, il medesimo termine si applica anche ai progetti per gli interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia, realizzati nell'anno formativo 2015/2016.

Ciò premesso, si propone di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione, limitatamente agli interventi di terzo anno delle sezioni comparti vari ed edilizia, da attuare nell'anno formativo 2016-2017, **Allegato A**,
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, **Allegato B**.

La presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione (Odf) interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - **Allegato B** - alla Giunta Regionale del Veneto Sezione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia, pena

l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Viste le LL.RR. n. 10/90 e 19/2002;
- Vista la L. 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Visto il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Visto il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008";
- Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..".
- Visto l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Visto il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Visto il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del 15.06.2010;

- Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sui riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20/2/2014;
- Richiamata la propria deliberazione n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- Vista la Legge regionale n. 8 del 24/02/2016, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;
- Vista la DGR 195 del 03/03/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016/2018;
- Visto il DSGP n. 4 del 09/03/2016 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2016/2018;
- Richiamate le DGR n. 2891 del 28.12.2012 e n. 1368 del 30.07.2013;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28.4.2015 avente ad oggetto Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Richiamata la DGR n. 671 del 28.4.2015, avente ad oggetto "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".
- Visto l'art. 2, comma 2 della L. R. 54/2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di determinare in euro 22.640.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni che saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 8 del 24/02/2016, nei seguenti termini:

    - Esercizio di imputazione 2016 - Euro 11.320.000,00 di cui quota FSE Euro 5.660.000,00, quota FDR Euro 3.962.000,00, quota Reg.le Euro 1.698.000,00;
    - Esercizio di imputazione 2017 - Euro 8.150.400,00, di cui quota FSE Euro 4.075.200,00, quota FDR Euro 2.852.640,00, quota Reg.le Euro 1.222.560,00;
    - Esercizio di imputazione 2018 - Euro 3.169.600,00, di cui quota FSE Euro 1.584.800,00, quota FDR Euro 1.109.360,00, quota Reg.le Euro 475.440,00;

3. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia per il conseguimento di una qualifica professionale di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la Direttiva, **Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento;
5. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015, fatte salve le disposizioni riportate nella citata Direttiva **Allegato B**;
6. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro i termini e con le modalità previste dalla citata direttiva - **Allegato B**, pena l'esclusione;
7. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione;
8. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;
9. di demandare a successivo atto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro l'accertamento in entrata, ai sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
10. di dare atto che le liquidazioni sono subordinate alla effettiva disponibilità di cassa nei correlati capitoli di spesa;
11. di dare atto che, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva, **Allegato B**;

12. di dare atto che il medesimo termine per la presentazione dei rendiconti si applicherà anche ai progetti approvati nell'ambito della DGR 876 del 13/7/2015;
13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie ai sensi della L.R. n. 1/2011;
14. di incaricare il Direttore della Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 698 del 17 maggio 2016

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n. del)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014/2020, Regolamenti Comunitari UE nn. 1303/2013 e 1304/2013:

Presentazione progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione 2016/2017
Interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari e comparto edilizia

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva Regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell'avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti[1] dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- Le poste finanziarie necessarie stanziate ammontano complessivamente a € 22.640.000,00 a valere sull'Asse III – Istruzione e formazione del POR FSE Regione Veneto 2014/2020.
- La presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Formazione dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
  - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 - 5071;
  - per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 279 5131 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
- Le domande di ammissione al finanziamento, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con **firma digitale**, e relativi allegati dovranno essere spediti tramite PEC entro il **trentesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione.
- La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sezione Formazione della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it.

[1] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2016/2017. Formazione terzo anno comparti vari ed edilizia"

f70f348f

- Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"**POR FSE – Interventi a qualifica FI/Q3T – Sezione _____, precisando la sezione dell'avviso (sezione 1 – comparti vari o sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto quadro.
- Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto[2].
- Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
Dott. Santo Romano

[2] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 698 del 17 maggio 2016

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE DEL VENETO

FONDO SOCIALE EUROPEO
POR 2014/2020
Asse III Istruzione formazione
Priorità 10 i - Ob. 10

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2016/2017

Percorsi triennali di istruzione e formazione

INTERVENTI FORMATIVI DI TERZO ANNO

NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA

PER GIOVANI SOGGETTI AL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE- FORMAZIONE

DIRETTIVA

e7a0de30

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 4

1. Riferimenti legislativi e normativi 4

2. Obiettivi generali 6

3. Tipologie progettuali 7
3.a. Caratteristiche degli interventi 7
3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione 8

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula 9

5. Requisiti delle sedi 9

6. Destinatari 10
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione 11
6.b. Accorpamenti per sottonumero 11
6.c. Deroghe per sottonumero 11

7. Definizione delle figure professionali 11

8. Azioni specifiche per la disabilità 12
8.a. Deroghe per sottonumero 13

9. Metodologia 13
9.a. Azienda formativa 13
9.b. Impresa civica 15

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 16

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 16
11.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento 16

12. Forme di partenariato 17

13. Delega 18

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari 18
14.a. Parametri aggiuntivi 21
14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi 21
14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza 21

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 21

16. Procedure e criteri di valutazione 24
16.a. Criteri di ammissibilità 24
16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto 24
16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi: 24
16.d. Griglia per la scheda di valutazione 24

17. Tempi ed esiti delle istruttorie 27

18. Comunicazioni 27

19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi 27

20. Indicazione del foro competente 27

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 27

22. Tutela della privacy 28

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI 29

Premessa 29

1. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti 29

2. Gestione delle attività: attività di selezione 29
3. Gestione delle attività: registrazione delle attività: 29
4. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento 29
5. Gestione delle attività: gestione delle attività formative. 30
6. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche 30
7. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede 31
8. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche 31
9. Gestione delle attività: sicurezza 32
10. Gestione delle attività: variazioni. 32
11. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento 32
12. Gestione delle attività: monitoraggio 33
13. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi 33
14. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni 34
15. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi 34
16. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto. 34
APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali *35*
APPENDICE 2 - Interventi di terzo anno: figure professionali percorsi triennali *38*

e7a0de30

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per

e7a0de30

quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito;
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le

e7a0de30

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sui riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20/2/2014;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 20.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.".
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.

2. Obiettivi generali

Il Regolamento 1304/2013 individua in particolare tra le priorità di investimento ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alla programmazione 2014-2020, nell'ambito della priorità di intervento sopra citata, che si configura nell'Asse III – Istruzione e formazione e che prevede tra le principali Azioni "percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne l'attrattività" e che trova rispondenza e finanziabilità nell'ambito del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014.

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno nell'istruzione e formazione.

Le scelte di investimento in istruzione sono fortemente legate alla congiuntura economica famigliare: questa correlazione, soprattutto nell'attuale contesto di crisi diffusa, comporta l'esigenza di mantenere elevato il presidio sulle politiche di contrasto, che hanno condotto in questi anni a risultati importanti: il più recente aggiornamento dell'indicatore sulla dispersione scolastica (dati ISTAT 2014) pone infatti il Veneto al 8,4%,

e7a0de30

dato che supera l'obiettivo europeo per il 2020. Questo risultato appare fortemente correlato al ruolo agito dal sistema regionale di IeFP nell'ambito dell'offerta complessiva di istruzione e formazione in Veneto: un ruolo che è bene confermare e migliorare sotto il profilo della rispondenza alla domanda di lavoro.

Si riporta di seguito lo schema relativo all'ambito di riferimento nel POR FSE 2014/2020.

Asse prioritario	3. Istruzione e formazione
Priorità di investimento	10.i. Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e formazione
Obiettivo specifico	10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno della UE	Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione professionale che tengano conto delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e che si pongano in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali

3. Tipologie progettuali

In adesione all'avviso possono essere presentati esclusivamente progetti-quadro per la realizzazione di interventi formativi di terzo anno conclusivi dei percorsi triennali di istruzione e formazione attivati con DGR n. 801 del 27 maggio 2014.

Gli interventi proposti, di seguito denominati FI/Q3T, devono avere una durata di 990 ore, ed essere finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale inquadrabile nel terzo livello EQF individuato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008.

Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi.

Gli interventi di primo anno e di secondo anno sono oggetto di un bando specifico.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di una qualifica delle sezioni comparti vari o edilizia, riferite alle figure previste dall'allegato 2 del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP;
- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

e7a0de30

- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.
- lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 160 e le 280 ore. La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

a. attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
b. attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage.
c. unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

I progetti dovranno descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

e precisare se le sedi formative che realizzano gli interventi contenuti nel progetto:

- hanno adottato un Piano di offerta formativa (POF), e in tal caso precisarne contenuti, finalità e modalità di diffusione;
- predispongono un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D. Lgs. 226/2005 e regolate dall'art.18 della L.R. 10/1990 e dalle disposizioni regionali vigenti (DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum).

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione quali:

- percorsi individuali progettati in considerazione della specificità dell'allievo;
- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti

che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 14.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista dal punto "*Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze*" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo all'ente proponente.
I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2016/2017.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

e7a0de30

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentante ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formativa o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi FI/Q3T sono rivolti ad allievi:

- soggetti al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009;
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di terzo anno.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso formativo fino al raggiungimento della qualifica professionale per gli allievi che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica - che in seguito ai passaggi tra sistemi può intervenire anche rispetto ad un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso una Scuola secondaria di secondo grado o un CFP - la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni ovvero di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP, può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste dal punto "Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.
Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi previsti nei progetti quadro della sezione 1 (comparti vari) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi e concludersi con almeno 12 allievi formati.

Gli interventi formativi previsti dalla sezione 3 (comparto edilizia) cofinanziati con il contributo privato delle Casse Edili possono essere avviati con un numero minimo di 10 allievi e concludersi con almeno 8 allievi formati.
Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

SEZIONE	TERZI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	15	12
3. edilizia - interventi cofinanziati con contributo privato Casse Edili	10	8

Gli interventi regolarmente avviati ma conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14.c.

6.b. Accorpamenti per sottonumero

Per garantire la continuità didattica potrà essere richiesto l'accorpamento di due interventi che presentino (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo previsto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 30% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.
Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.
Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Deroghe per sottonumero

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base al completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio

e7a0de30

nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

Le figure proposte possono essere articolate in specifici profili professionali regionali approvati dalla Regione con la procedura individuata dalla DGR 119 del 31.1.2012.

Le figure e i relativi profili regionali proponibili sono riportati nell'Appendice n. 2. Dopo la presentazione dei progetti e prima dell'avvio degli interventi possono essere richiesti adeguamenti progettuali in relazione a eventuali nuovi profili regionali approvati successivamente all'emanazione della presente Direttiva.

In attuazione del "Protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate", siglato in data 18 dicembre 2012 nella progettazione dei percorsi per:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti,
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

proponibili nella sezione 1 "comparti vari", deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze e alle abilità utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità locali, individuando risultati di apprendimento adeguati alla figura e all'indirizzo interessati, in linea con le indicazioni riportate nell'appendice n. 1.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegeranno obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso[1], della prevenzione incendi[2], della sicurezza sul lavoro[3], della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)[4], della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a quanto normato dalla legislazione vigente in materia.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" all'interno dei progetti formativi dei percorsi per "Operatore della ristorazione" e "Operatore ai servizi di promozione e accoglienza" dovranno essere specificatamente declinati in competenze (conformi ai descrittori riportati nell'appendice 1), abilità e conoscenze e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle istanze di ammissione al piano.

8. Azioni specifiche per la disabilità

Nell'ambito dei progetti quadro possono essere proposte azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in:

a) azioni di tipo A: interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari.

b) azioni di tipo B: interventi tipo FI/Q3T (conclusione di interventi avviati nell'a.f. 2014/2015), specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari.

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.

[1] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

[2] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

[3] Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

[4] Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi e concludersi con almeno 6 allievi formati, considerando formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore, conformante a quanto previsto al punto 6.a.
Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14 c.
Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo).

8.a. Deroghe per sottonumero

Allo scopo di garantire la continuità didattica può essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

9. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea[5].

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

A conclusione del percorso triennale verrà rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, se non consegnato precedentemente.

9.a. Azienda formativa

[5] La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

e7a0de30

In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, per l'anno formativo 2016-2017 è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano interventi nella sezione "comparti vari" di avviare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso "in assetto lavorativo", al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.
Pertanto, tutte le attività svolte "in assetto lavorativo" ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, in quanto in tale tipologia di intervento la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:

1. essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
3. essere compresa entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
4. essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati;

Per l'attività "in assetto lavorativo" è prevista la partecipazione congiunta dell'intero gruppo classe, affiancato da un docente con almeno i requisiti di area tecnico professionale.
Per motivate ragioni formative/operative, è possibile erogare l'attività anche in piccoli gruppi, composti da un numero variabile di partecipanti, entro il limite massimo del 30% del monte ore complessivo (45 ore su 150).
Fermo restando l'obbligo di avere almeno un docente del corso, con requisiti di area tecnico professionale, quale figura di raccordo del percorso "in assetto lavorativo", è data facoltà all'ente di valutare, tra i docenti del corso, la figura più idonea ad affiancare i piccoli gruppi nello svolgimento dell'attività diretta.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.

In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo.

Nel caso in cui per motivate esigenze operative, il percorso "in assetto lavorativo" venga svolto, sia totalmente che in parte, esternamente presso strutture di terzi, anche committenti, il Beneficiario dovrà stipulare apposita convenzione che garantisca il rispetto dei requisiti dell'attività.

Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, dei costi originati dall'attività in assetto lavorativo, rendicontati a costi reali, e delle relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.

I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti:

- viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell'attività, se in Comune diverso dalla sede del corso (voce di spesa B2.14);
- materiali di consumo e materiali didattici ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.18);
- locazioni, ammortamenti e manutenzione immobili ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.20a, B2.20b e B2.20c);
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzature ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.21, B2.22 e B2.23);

- il costo dei docenti aggiuntivi impegnati direttamente nell'Azienda Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voce di spesa B2.1).

I costi sopra indicati dovranno trovare copertura nelle entrate generate dall'attività in assetto lavorativo (voce di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi).

A consuntivo, le entrate generate dall'attività in assetto lavorativo, dichiarate e verificate in sede di esame rendicontale, andranno a coprire, nell'ordine:
- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati;
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo;
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile.

In alternativa l'OdF proponente potrà chiedere di realizzare la formazione in assetto lavorativo avvalendosi delle modalità semplificate previste dalla DGR 1434 del 6/8/2013, e presentando:

- prima dell'avvio delle attività correlate alla formazione in assetto lavorativo un atto di impegno a realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;
- in fase di rendicontazione l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di aver realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;

conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013 e s.m.i. .

Successivamente all'approvazione del progetto, purché prima dell'avvio dell'attività in assetto lavorativo il soggetto beneficiario può chiedere la modifica della modalità di gestione dell'azienda formativa.

In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.

9.b. Impresa civica

Al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa, gli Organismi di formazione che realizzano interventi per "Operatore edile" possono stipulare con enti pubblici specifiche convenzioni per far svolgere agli allievi un periodo di esercitazioni pratiche avente ad oggetto la manutenzione straordinaria di opere pubbliche. La relativa convenzione dovrà essere trasmessa ai competenti uffici regionali prima dell'avvio dell'attività, utilizzando
la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.
Tutte le attività svolte "in assetto lavorativo" ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.
Le modalità di realizzazione dell'esercitazione devono garantire:
- che l'organizzazione dell'esercitazione pratica avvenga sulla base di uno specifico progetto formativo e di orientamento;
- che durante lo svolgimento delle lavorazioni, l'attività di formazione ed orientamento sia seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico– organizzativo, e dal direttore dei lavori dell'opera alla cui realizzazione assisteranno gli allievi, indicato dal soggetto ospitante;
- che alle esercitazioni pratiche partecipino tutti gli studenti del gruppo classe.

Inoltre l'Impresa civica deve:
- essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Vengono riconosciute agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo le ore di esercitazione pratica svolte in tale contesto;
- costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
- essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo.

e7a0de30

Per quanto non specificato nel presente punto si rinvia alla regolamentazione dell'Azienda formativa.

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Gli interventi formativi di terzo anno devono essere prosecuzione degli interventi di secondo anno finanziati e realizzati nel 2015/2016.

In ragione dell'esigenza di assicurare adeguata copertura alla domanda formativa espressa dal territorio ciascun intervento di secondo anno svolto nel 2015/2016 non potrà dare origine a due interventi di terzo anno distinti, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per la sezione 1 - comparti vari del presente avviso possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90-giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso.

Per la sezione 3 - comparto edilizia del presente bando, considerato il cofinanziamento dei progetti con quota privata delle Parti Sociali ANCE Veneto, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, e FILLEA-CGIL, possono presentare progetti formativi gli organismi di formazione appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo.

Possono presentare progetti anche scuole edili non iscritte nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i., analogamente a quanto previsto per la sezione 1.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

11.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

I soggetti sospesi dall'accreditamento non possono presentare progetti né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione.
I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili.
La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.
Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Odf in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'Odf.

12. Forme di partenariato

In coerenza con gli obiettivi specifici ed operativi relativi all'Asse III – Istruzione e Formazione indicati nel POR FSE, è necessario che ciascun intervento sia progettato in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale del territorio interessato, in modo da aumentarne l'attrattività.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Ogni progetto deve **presentare obbligatoriamente almeno un partenariato**, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 16.d della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5),
- che l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri di valutazione di merito comporti l'esclusione dalla valutazione di merito.

Inoltre i progetti che contengano la richiesta di autorizzazione all'avvio di una **Azienda formativa**, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo devono obbligatoriamente almeno un partenariato con una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato, operante nel territorio. La mancata presentazione del modulo di adesione in partnership comporta il diniego dell'autorizzazione all'attivazione dell'Azienda formativa.

Il partenariato (operativo o di rete[6]) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
  - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
  - nella fase di progettazione del percorso formativo;
  - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc;
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
  - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
  - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
  - contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

  al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;
- per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento lavorativo - competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso

[6] Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.

e7a0de30

formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari

I progetti quadro presentati in adesione al presente avviso devono essere riferiti obbligatoriamente alla sezione comparti vari o alla sezione edilizia.

Le risorse necessarie per le attività oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 22.640.000,00, così ripartite

SEZIONE 1: COMPARTI VARI		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**
Esercizio di imputazione 2016 - € 11.080.000,00: - Capitolo 102371 € 5.540.000,00 - Capitolo 102372 € 3.878.000,00 - Capitolo 102375 € 1.662.000,00 Esercizio di imputazione	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori : - UCS oraria = 85,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 403,50 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 85,00 * monte ore corso	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

e7a0de30

2017 - € 7.977.600,00: - Capitolo 102371 € 3.988.800,00 - Capitolo 102372 € 2.792.160,00 - Capitolo 102375 € 1.196.640,00; Esercizio di imputazione 2018 - € 3.102.400,00: - Capitolo 102371 € 1.551.200,00 - Capitolo 102372 € 1.085.840,00 - Capitolo 102375 € 465.360,00;	+ contributo pubblico allievo = 403,50[7]* n. allievi (nel limite massimo di € 8.070,00, considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione comparti vari)	

SEZIONE 3: COMPARTO EDILIZIA		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI DEL COMPARTO EDILIZIA SENZA CONTRIBUTO PRIVATO DELLE CASSE EDILI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**
Euro 480.000,00 Di cui: Esercizio di imputazione 2016 - € 240.000: - Capitolo 102371 € 120.000,00 - Capitolo 102372 € 84.000,00 - Capitolo 102375 € 36.000,00 Esercizio di imputazione 2017 - € 172.800,00: - Capitolo 102371 € 86.400,00 - Capitolo 102372 € 60.480,00 - Capitolo 102375 € 25.920,00;	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 72,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 812,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 72,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 812* n. allievi (nel limite massimo di € 16.240,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione edilizia, nei corsi privi di cofinanziamento privato delle casse edili)	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

[7] Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo)

e7a0de30

Esercizio di imputazione 2018 - € 67.200,00: - Capitolo 102371 € 33.600,00 - Capitolo 102372 € 23.520,00 - Capitolo 102375 € 10.080,00.	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI DEL COMPARTO EDILIZIA CON CONTRIBUTO PRIVATO DELLE CASSE EDILI**	
	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 58,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 649,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 58,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 649 * n. allievi (nel limite massimo di € 9.735,00 considerando 15 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione edilizia, nei corsi con cofinanziamento privato delle casse edili)	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 30,00, (nel limite massimo di euro 750,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

Le risorse quantificate per gli interventi della sezione 3, comparto edilizia tengono conto del cofinanziamento da parte del sistema delle Casse Edili.

Con la DGR 698/2011 sono state individuate le Unità di Costo Standard da utilizzare per le attività del comparto Edilizia.

Nella definizione di dette UCS si è tenuto conto della circostanza che il sistema regionale delle Casse Edili ha coperto in passato i costi delle attività che non sono a carico del contributo pubblico con un contributo pari a circa il 27,9% del costo complessivo.

Applicando la medesima percentuale di cofinanziamento alle rivalutazioni delle UCS effettuate con le DGR 1012/2012 e 1004/2013, viene individuato il costo complessivo delle attività secondo i seguenti parametri di UCS:
- Euro 72,00 ora/corso,
- Euro 812,00 allievo formato,
- Euro 38,00 ora/individuale,

che consentono di determinare in Euro 88.470,00 il costo massimo di un corso di 990 ore con 20 allievi formati.

In considerazione del fatto che il numero medio degli iscritti negli interventi nel comparto Edilizia è inferiore a quello registrato negli altri comparti, le disposizioni regionali consentono di avviare gli interventi di "Operatore edile" con un numero di studenti minore di quello richiesto per gli altri settori, e prevedono per questa sezione un contributo pubblico inferiore al costo complessivo delle attività, a fronte di una compartecipazione finanziaria del sistema regionale delle Casse Edili che copre la differenza fino al costo integrale del corso.

Ciò premesso, tenendo conto di queste particolarità e ritenuto opportuno ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche senza aumentarne l'importo quantificato, si ritiene di ridefinire come segue il contributo pubblico massimo erogabile agli interventi del settore Edilizia, attivati con i numeri minimi riportati al punto 6.a. e inferiori a quelli previsti negli altri comparti:
- Euro 58,00 ora/corso,

- Euro 649,00 allievo, fino ad un massimo di 15 allievi formati,
- Euro 30,00 ora/individuale,

che consentono di determinare in Euro 67.905,00 il contributo pubblico massimo riconoscibile ad un corso di 990 ore con 15 allievi formati.

La differenza tra il contributo pubblico massimo riconosciuto, calcolato mediante le UCS sopra individuate, e il costo integrale del corso quantificato in 84.410,00 è coperta da contributo privato a carico delle Casse Edili.

14.a. Parametri aggiuntivi

Convitto**:** limitatamente alle istanze presentate per la sezione 1 del presente avviso, riferite alle attività del comparto alimentare e ristorazione svolte in regime di convitto e per le sole ore di formazione teorica, sarà riconosciuto, nell'ambito dell'importo quantificato al punto 14, il parametro ora/corso aggiuntivo di euro 13,00, per un importo massimo complessivo di 75.600,00 euro.

14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione[8], è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 2120 del 30.12.2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..".

14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:

PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l'Applicativo di presentazione progetti

[8] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Gestione" nella cartella zippata"Direttive e Modulistica di gestione".

e7a0de30

  - accesso - tramite l'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori) - all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
  - per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori), successivamente sarà possibile l'accesso all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, per ciascuna apertura di sportello; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, per ciascuna apertura di sportello, della scansione della **domanda di ammissione al finanziamento,** sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
  - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
  - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
  - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it .

Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"POR FSE - Interventi a qualifica FI/Q3T - Sezione _____",** precisando la sezione del bando (Sezione 1 – comparti vari o Sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto quadro.

Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione".**

Il messaggio dovrà contenere **un unico allegato**, in formato ".PDF", ".p7m" o simili, afferenti al formato **"Portable Document Format"**, sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se

firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi[9].

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione**.

Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 Luglio 2013, **l'imposta di bollo**, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una **dichiarazione sostitutiva**[10], ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Sezione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 – 5061 – 5071 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9 alle 13;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alla Formazione[11].

[9] Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 " Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71" e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

[10] In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.

e7a0de30

16. Procedure e criteri di valutazione

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

16.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.;
5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;

16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi:

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dall'avviso:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente direttiva;
- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nel presente avviso al punto 10.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

16.d. Griglia per la scheda di valutazione

[11] La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Sezione Formazione sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse.

e7a0de30

PARAMETRO 1	**FINALITÀ DELLA PROPOSTA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); - creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	**OBIETTIVI PROGETTUALI**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	– grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando;	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	**QUALITÀ DELLA PROPOSTA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	– qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	**METODOLOGIE**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	– utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; – qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti

e7a0de30

		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	**PARTENARIATO**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	**GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2015/16.	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente nell'inserimento a 12 mesi dalla conclusione dell'intervento dei qualificati che hanno frequentato un percorso di IeFP nell'ambito del bando DGR 1006/2013: scostamento del dato risultante dalla somma del tasso occupazionale lordo e del tasso di rientro nell'istruzione rispetto alla media regionale (rf. Progetto placement). Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alle DGR considerate l'indice sarà pari a 0.	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Sotto la media regionale	0 punti
		Da 0% a 10%	1 punto
		Da 11%-20%	2 punti
		Da 21%-30%	4 punti
		Oltre il 30%	5 punti
PARAMETRO 7	**QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2014/2015 (assenza di controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa " ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti, senza che ciò determini l'esclusione dalla graduatoria.

e7a0de30

- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Il punteggio di ciascun progetto è determinato dal punteggio medio degli interventi contenuti nello stesso.
- Sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio medio, fino ad esaurimento delle risorse.

17. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Sezione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it [12], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [13], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi[14]

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 15/10/2016 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.
I progetti devono concludersi entro il 31.8.2017. Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2017.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Dirigente del Settore Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

[12] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2016/2017. Formazione primo-secondo anno comparto benessere"
[13] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi alla voce "Attività 2016/2017. Formazione primo-secondo anno comparto benessere".
[14] Stanti le attuali dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018, si potrà provvedere agli impegni di spesa limitatamente alle suddette disponibilità anche approvando l'attività in oggetto solamente fino al 31 dicembre 2016.

e7a0de30

22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.
Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).
Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.
Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.
Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.
I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza .

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

2. Gestione delle attività: attività di selezione

Limitatamente al punto suddetto non si applicano le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari. Eventuali indicazioni saranno successivamente fornite dalla competente Sezione.

3. Gestione delle attività: registrazione delle attività:

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

4. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Nel caso di richieste di inserimenti direttamente al terzo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, in corso di definizione e che saranno oggetto di successive disposizioni specifiche e dovrà comunicare detti inserimenti alla Sezione Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

e7a0de30

5. Gestione delle attività: gestione delle attività formative.

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno 2017.
Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.
Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale GAFSE un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2017).
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.
L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.
L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazione pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.
Nel caso di stage previsti fuori regione l'Ente titolare del progetto dovrà comunque garantire il tutoraggio in loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate.

6. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

e7a0de30

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
La visita didattica sarà annotata nel registro di presenza, unitamente alle firme degli allievi partecipanti e dei docenti accompagnatori, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.
La Sezione Formazione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.
Sulla scorta di tale valutazione la Sezione Formazione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.
Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

7. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Sezione Formazione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.
Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

8. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.
Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.
Le richieste di autorizzazione dovranno esplicitare chiaramente:

e7a0de30

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata .
Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.
L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

9. Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all' Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

10. Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.

11. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

e7a0de30

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

12. Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

13. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 226/2005.

Prove d'esame finali

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (990 ore), fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e stage).

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di chiedere l'ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Sezione Formazione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli esami finali redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "Materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE .

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio delle prove.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura della Commissione esaminatrice all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze [15] valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione" [16],, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Sezione Formazione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE) [17].

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15.7.2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli

[15] Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami >"Attestati Qualifica / Competenze repertoriati" >"Attestato_CompetenzeIeFP.doc"

[16] Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi >"Informazione generali" >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione"

[17] Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi > "Applicativo presentazione proposte di commissione"

stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

14. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell'esame finale accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

15. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, la cui percentuale sul contributo pubblico orario previsto verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Sezione Formazione. e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività.
La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

16. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.

Oltre alla documentazione prevista dal Testo Unico dei beneficiari, al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di cui all'Allegato B del DDR n. 930/2013 e s.m.i. .
La frase *"…Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento.…"* viene sostituita con la seguente:
"Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente Direttiva".

e7a0de30

APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali

Gli interventi sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Formazione nel settore del turismo.

Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l'economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell'offerta culturale ed enogastronomia e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.

Ciò premesso, nell'articolazione didattica dei percorsi triennali di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento delle qualifiche di:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti;
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze riferibili al processo di lavoro/attività identificabile come "Accoglienza del cliente per la promozione del territorio" avrà obiettivi formativi specifici riferiti al profilo professionale interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una competenza specifica nell'accoglienza e assistenza del cliente, con adeguate modalità di approccio, per informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche consigliarlo sugli aspetti logistici, quali ricettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche interessate.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso[18], della prevenzione incendi[19], della sicurezza sul

[18] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.
[19] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

e7a0de30

lavoro[20], della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)[21], della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I descrittori delle competenze relative ai due moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" sono riportati nella tabella seguente:

Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti"	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione enogastronomica locale
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale.
Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo strutture ricettive	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio nonché sull'offerta enogastronomica nel contesto di storia ed usanze locali.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo servizi del turismo	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte culturali, sportive, di intrattenimento, all'offerta enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in relazione alle esigenze manifestate.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.

Terzo anno (990 ore)

completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011	min 290 max 370

[20] Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

[21] Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

e7a0de30

- Competenza linguistica (in continuità con l'Asse dei linguaggi)	
- Competenza matematica, scientifico-tecnologica (in continuità con gli Assi matematico e scientifico-tecnologico)	
- Competenza storico, socio – economica (in continuità con l'Asse storico-sociale)	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP	min 420 max 460
accoglienza - accompagnamento al lavoro	
tirocinio-stages	min 160 max 280
esami finali	
ore totali di formazione	**990**

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:
- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e di accompagnamento:

Attività di accoglienza
Possono essere previste:
- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento
- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
  - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
  - stesura di un curriculum vitae
  - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

e7a0de30

APPENDICE 2 - Interventi di terzo anno: figure professionali percorsi triennali

NUMERO	FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE)	PROFILO REGIONALE	SEZIONE DI RIFERIMENTO
1	operatore dell'abbigliamento		sezione 1 comparti vari
2	operatore delle calzature		sezione 1 comparti vari
3	operatore delle produzioni chimiche		sezione 1 comparti vari
4	operatore edile		sezione 3 edilizia
5	operatore elettrico		sezione 1 comparti vari
6	operatore elettronico		sezione 1 comparti vari
	operatore elettronico	informatica e telecomunicazioni	
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento		sezione 1 comparti vari
	operatore grafico: indirizzo multimedia		
8	operatore di impianti termoidraulici	impianti per il risparmio energetico	sezione 1 comparti vari
9	operatore delle lavorazioni artistiche	pelletteria	sezione 1 comparti vari
10	operatore del legno		sezione 1 comparti vari
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		sezione 1 comparti vari
12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo		sezione 1 comparti vari
	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria		
13	operatore meccanico		sezione 1 comparti vari
15	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti		sezione 1 comparti vari
	operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar		
16	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive		sezione 1 comparti vari
	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo		
17	operatore amministrativo - segretariale		sezione 1 comparti vari
18	operatore ai servizi di vendita		sezione 1 comparti vari
19	operatore dei sistemi e dei servizi logistici		sezione 1 comparti vari
20	operatore della trasformazione agroalimentare		sezione 1 comparti vari

e7a0de30

21	operatore agricolo: indirizzo allevamenti animali		sezione 1 comparti vari
	operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole		
	operatore agricolo: indirizzo silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente		
22	operatore del mare e delle acque interne[22]		sezione 1 comparti vari

[22] figura introdotta dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19.01.2012.